SENATO DELLA REPUBBLICA

- XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

87° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2001

INDICE

| Commissioni permanenti | | |
|---|----------|-----|
| 1 ^a - Affari costituzionali | Pag. | 5 |
| 2ª - Giustizia | » | 23 |
| 3 ^a - Affari esteri | » | 29 |
| 5 ^a - Bilancio | » | 36 |
| 6 ^a - Finanze e tesoro | » | 40 |
| 7 ^a - Istruzione | » | 42 |
| 8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni | » | 47 |
| 9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare | » | 53 |
| 10 ^a - Industria | » | 64 |
| 11 ^a - Lavoro | » | 70 |
| 12 ^a - Igiene e sanità | » | 79 |
| 13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali | * | 96 |
| Commissioni congiunte | | |
| 3ª (Affari esteri e 4ª Difesa-Senato) e III (Affari esteri e comunitari e IV Difesa-Camera) | Pag. | 3 |
| Giunte | | |
| Affari Comunità europee | Pag. | 102 |
| Organismi bicamerali | | |
| RAI-TV | Pag. | 106 |
| Infanzia | » | 111 |
| Sottocommissioni permanenti | | |
| 1 ^a - Affari costituzionali - Pareri | Pag. | 113 |
| 2ª - Giustizia - Pareri | » | 116 |
| 5 ^a - Bilancio - Pareri | » | 117 |
| 7 ^a - Istruzione - Pareri | » | 127 |
| CONVOCAZIONI | Pag. | 120 |
| | ı ug. | 140 |

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione) e 4^a (Difesa)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

della Camera dei deputati

MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2001

6^a Seduta congiunta

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione del Senato PROVERA

Intervengono il ministro degli affari esteri Ruggiero e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Mantica.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE propone l'attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del Regolamento, la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista.

Avverte altresì che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente espresso il suo assenso.

Poiché le Commissioni convengono, si procede all'attivazione dell'impianto audiovisivo.

SULLA RESOCONTAZIONE STENOGRAFICA DELLA SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che anche per l'odierna seduta è stata disposta una resocontazione stenografica a diffusione immediata, precisando che tale forma di pubblicità viene adottata in via del tutto eccezionale e per esigenze di carattere sperimentale.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sugli sviluppi della crisi in Medioriente

Il presidente PROVERA ringrazia il ministro Ruggiero per la disponibilità con la quale ha accolto l'invito rivoltogli affinché riferisse sull'argomento in titolo. Fa presente poi che, sulla base delle intese intercorse fra i Presidenti delle singole Commissioni convocate, si è convenuto di circoscrivere il dibattito ad interventi limitati ad un solo parlamentare per Gruppo.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il ministro RUGGIERO svolge quindi un'esposizione introduttiva.

Intervengono quindi, nell'ordine, i deputati ZACCHERA, RANIERI e MANTOVANI, il senatore MARTONE, il deputato RIVOLTA, i senatori DINI, SERVELLO e FORLANI e i deputati COSSUTTA e RIZZI, ai quali replica il ministro RUGGIERO.

Il presidente PROVERA ringrazia il Ministro e tutti i parlamentari intervenuti, dichiarando conclusa l'odierna procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2001

66^a Seduta

Presidenza del Presidente PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci e per la difesa Berselli.

La seduta inizia alle ore 14.45.

IN SEDE CONSULTIVA

(914) Conversione in legge del decreto-legge 1º dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom»

(Parere alla 4ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MALAN propone di esprimere un parere favorevole al riconoscimento dei presupposti per l'emanazione del decreto, vista la necessità e l'urgenza di supportare l'invio di forze militari nell'area geografica in cui si svolgono le operazioni per il ripristino e il mantenimento della sicurezza internazionale, con disposizioni concernenti il trattamento economico e assicurativo del personale coinvolto, e la relativa copertura finanziaria, nonché con disposizioni in materia penale volte a limitare l'applicazione del codice penale militare di guerra e a integrare l'articolo 380, comma 1, del codice di procedura penale, in materia di arresto in flagranza di reato.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

(914) Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom»

(Parere alla 4ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MALAN riferisce sui contenuti del decreto-legge n. 421, che si fonda sull'attivazione degli articoli 5 e 6 del Trattato del Nord-

Atlantico, sul diritto di difesa sancito dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, nonché sugli esiti del recente dibattito parlamentare, che hanno indotto l'Italia ad impegnarsi militarmente a fianco degli Stati Uniti per contrastare ed eliminare le centrali del terrorismo internazionale. Le disposizioni del Capo I regolano la partecipazione del personale militare all'operazione «Enduring Freedom» e, in quanto compatibili, si applicano anche al personale civile ed eventualmente impiegato. Le disposizioni del Capo II sono volte invece a sospendere l'applicazione del codice penale militare di guerra, sulle quali pesano dubbi di costituzionalità per contrasto con i principi sull'indipendenza del giudice e sulle garanzie della difesa che si determinerebbero in particolare con la costituzione dei tribunali militari di guerra, ordinari e straordinari, del tribunale di bordo e del tribunale militare di guerra. Si introducono quindi previsioni processuali che estendono i casi di arresto in flagranza di reato e ne disciplinano la convalida nel rispetto dell'articolo 13 della Costituzione, stante la decisione di non ricorrere ai tribunali di guerra, prevedendo invece il ricorso, per l'interrogatorio da parte del pubblico ministero e per l'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, alla comunicazione telematica o audiovisiva con opportune e rinforzate garanzie difensive.

L'articolo 11, infine, reca la copertura finanziaria. Propone, infine, di esprimere un parere favorevole.

Il sottosegretario BERSELLI, concordando con le considerazioni svolte dal relatore, auspica l'espressione di un parere favorevole.

La Commissione, previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, approva la proposta di parere favorevole.

IN SEDE REFERENTE

(892) Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 dicembre 2001, con l'esame degli emendamenti, riferiti al testo del decreto-legge.

Il relatore FALCIER dà per illustrati gli emendamenti 1.1, 3.1, 3.0.2 e 4.16. Illustra quindi l'emendamento 4.14, che soddisfa la condizione indicata dal parere espresso dalla 5ª Commissione permanente. L'emendamento 4.11, analogo a proposte presentate da altri senatori, proroga l'applicazione delle tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali effettuati dalle case editrici e da librerie autorizzate fino all'entrata in vigore dalle agevolazioni previste dalla legge n. 448 del 1998, differita al 1º gennaio 2003. Riformula, infine, l'emendamento 8.0.7, in particolare sopprimendone il secondo comma.

Il senatore MAGNALBÒ illustra gli emendamenti 3.0.1, 4.10, 4.3, 4.4 e 8.0.5.

Il senatore FALOMI, nell'illustrare gli emendamenti 4.5, 4.6, 4.9, 4.7 e 4.8, sottolinea l'opportunità di ripristinare pienamente la normativa vigente in materia di tariffe delle spedizioni postali, fino a quando non si sia avviato effettivamente il processo di liberalizzazione del settore.

Il senatore STIFFONI dà per illustrati gli emendamenti 4.1 e 4.2. Per quanto riguarda l'articolo 5, chiede che il Governo consideri positivamente i suoi emendamenti 5.3 e 5.5, volti a prevedere un termine maggiore nella proroga dell'entrata in vigore del testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Il senatore BASSANINI, sottolineando i passaggi della relazione al disegno di legge che riportano l'apprezzamento per la riforma delle norme in materia di espropriazione per pubblica utilità, illustra le proposte contenute negli emendamenti 5.1 e 5.2, volte ad escludere la proroga dell'entrata in vigore del relativo testo unico o, almeno, a stabilire un termine di proroga più breve.

Il senatore EUFEMI illustra l'emendamento 8.0.2, al quale aggiunge la propria firma il senatore STIFFONI.

Il presidente PASTORE illustra l'emendamento 8.0.4.

Il senatore VITALI dà per illustrato l'emendamento 8.0.6.

Il sottosegretario VENTUCCI illustra l'emendamento 8.0.8.

Il PRESIDENTE avverte che i rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

Il relatore FALCIER pronuncia un parere contrario sugli emendamenti 4.10, 4.5, 4.6, 4.15, 4.9 e 4.7 e propone di accantonare i rimanenti emendamenti all'articolo 4, il cui esito è legato all'esame dell'emendamento 4.11, che riguarda lo stesso oggetto.

Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 5, preferendo il termine di proroga stabilito dal testo del decreto-legge, nonché sull'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 5.0.1. Invita i proponenti a riformulare l'emendamento 5.0.3, con la previsione di una proroga fino al 30 giugno 2002.

Si pronuncia in senso contrario sull'emendamento 7.0.1, mentre si rimette alla Commissione sugli emendamenti 8.0.1, 8.0.5, 8.0.2 e 8.0.6. Esprime infine parere favorevole sugli emendamenti 8.0.4 e 8.0.8.

Il sottosegretario VENTUCCI, nel concordare con il parere pronunciato dal relatore, con riguardo alla richiesta di un termine più breve per l'entrata in vigore del testo unico delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità avanzata dal senatore Bassanini, confermando l'apprezzamento per l'opera da questi svolta in qualità di Ministro per la funzione pubblica nella scorsa legislatura nella materia specifica, invita a ritirare gli emendamenti 5.1 e 5.2, ricordando che la legge è stata pubblicata soltanto nell'agosto di quest'anno, per cui non vi è stato il tempo di adeguare la preparazione dei soggetti competenti per limitare l'impatto che deriverà dall'abbandono di procedure e prassi molto antiche. La proroga disposta nel decreto-legge va incontro anche alle richieste che sono venute dagli enti interessati.

Invita a riformulare l'emendamento 8.0.1 stabilendo un termine certo alla data del 31 marzo 2002. Quanto all'emendamento 8.0.2, chiede che sia riformulato, indicando, analogamente all'emendamento 8.0.6, il termine del 31 marzo 2002. Con tali adeguamenti, esprime un parere favorevole.

Il presidente PASTORE dà conto del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sugli emendamenti riferiti al decreto-legge.

Il senatore STIFFONI riformula l'emendamento 5.0.3, secondo la richiesta del relatore.

Il senatore VITALI aggiunge la sua firma all'emendamento 8.0.1, e lo riformula accogliendo la modifica suggerita dal rappresentante del Governo.

Il senatore MAGNALBÒ ritira l'emendamento 3.0.1.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con distinte votazioni, vengono accolti gli emendamenti 1.1, 3.1 e 3.0.2.

In assenza dei proponenti, l'emendamento 4.10 è dichiarato decaduto.

Interviene per una dichiarazione di voto il senatore VILLONE, il quale osserva come il parere contrario del relatore colpisca anche il comma 4 dell'emendamento 4.10, che non è stato censurato dal parere della 5ª Commissione permanente, e che ricalca nella sostanza la proposta contenuta nell'emendamento 4.7, al quale si dichiara favorevole. Con distinte votazioni è accolto l'emendamento 4.16 e sono respinti gli emendamenti 4.5 e 4.6. Accolto l'emendamento 4.14, il 4.15 è dichiarato decaduto per assenza della proponente. Sono poi respinti il 4.9 e il 4.7.

Accantonati gli emendamenti 4.8, 4.3, 4.4, 4.13, 4.12, 4.1 e 4.2, è quindi accolto il 4.11 nel quale restano assorbiti tutti gli emendamenti dapprima accantonati.

Gli emendamenti 5.1, 5.3 e 5.5 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Il senatore BASSANINI dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 5.2, esprimendo sorpresa per il fatto che il Governo e la maggioranza, che si richiamano allo spirito del «fare», si fermino di fronte alle resistenze burocratiche opposte alla pronta entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.

L'emendamento 5.2, posto ai voti, è respinto.

Il senatore STIFFONI ritira l'emendamento 5.0.1 e insiste per l'accoglimento dell'emendamento 5.0.3 (nuovo testo) che, posto ai voti, è accolto.

L'emendamento 7.0.1 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

L'emendamento 8.0.1 (nuovo testo), posto ai voti, è accolto; risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 8.0.5.

Gli emendamenti 8.0.2 (nuovo testo) e 8.0.6, identici, posti congiuntamente in votazione, sono accolti. Con distinte votazioni, sono accolti l'emendamento 8.0.4 (previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MALAN a nome del Gruppo Forza Italia), nonché gli emendamenti 8.0.7 (nuovo testo) e 8.0.8.

Viene infine approvata la proposta di conferire al relatore Falcier il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge, con le modifiche accolte, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE comunica che, in conformità alle decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, l'orario di inizio della seduta pomeridiana di domani è spostato alla ore 15 e l'ordine del giorno delle sedute in calendario per la settimana in corso è integrato con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 905 («Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici», approvato dalla Camera dei deputati).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 892

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1

IL RELATORE

Sostituire la rubrica con la seguente: «Comitati degli italiani all'estero».

Art. 3.

3.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la parola: «pagati» con la seguente: «utilizzati».

3.0.1

Magnalbò

Dopo l'articolo 3, inserire i seguenti:

«Art. 3-bis.

(Proroga dei termini di scadenze di cui alla legge 30 novembre 1998, n. 416, in materia di metanizzazione del Mezzogiorno)

1. I termini per la presentazione al Ministero delle Attività produttive della documentazione finale di spesa e della documentazione di collaudo, di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 416, sono prorogati al 31 dicembre 2002.

2. Con decreto del Ministro delle attività produttive possono essere concesse ulteriori proroghe dei termini di cui al comma 1».

«Art. 3-ter.

(Accelerazione delle procedure relative agli investimenti per la metanizzazione del Mezzogiorno)

- 1. Ai fini dei contributi per la realizzazione di adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche, previsti dall'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive modifiche, sono ammissibili le spese relative alle seguenti voci: progettazione, direzione lavori e sicurezza, servitù, danni, concessione e spese notarili, materiali, trasporti, lavori di costruzione civile, montaggi e messa in gas, spese per acquisizione servitù, concessioni e liquidazione danni; costi interni.
- 2. Per la costruzione delle reti di distribuzione del gas naturale, qualora i comuni o i loro consorzi si avvalgono di società concessionarie, le spese ammissibili al finanziamento comprendono i costi di diretta imputazione, i costi sostenuti dalle unità aziendali impiegate direttamente e indirettamente nella costruzione di beni, per la quota imputabile ai singoli beni. I predetti costi sono comprensivi anche delle spese generali nella misura massima del 10 per cento del costo complessivo del bene. Non sono comunque ammissibili alle agevolazioni le maggiori spese sostenute oltre l'importo globale approvato con il decreto originario.
- 3. Per tutti i progetti ammessi a benefici le imprese del gas e le società concessionarie presentano al Ministero delle attività produttive, unitamente allo stato di avanzamento finale, una dichiarazione del legale rappresentante, attestante che il costo effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere non è inferiore alla spesa complessiva determinata in sede istruttoria. Nel caso in cui il costo effettivo risulti inferiore alla spesa complessiva determinata in sede di istruttoria, gli stessi soggetti presentano la documentazione finale di spesa corredata da una dichiarazione del legale rappresentante che indichi le variazioni intervenute tra la spesa ammessa a finanziamento e i costi effettivi relativi alle singole opere realizzate. Il contributo è calcolato sulla base della spesa effettivamente sostenuta.
- 4. A parziale modifica dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, come modificato dall'articolo 11-*ter* della legge 26 febbraio 1982, n. 51, il concessionario delle opere di metanizzazione non è tenuto a richiedere la certificazione del comune ai fini della presentazione degli stati di avanzamento intermedi dei lavori».

3.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti)

1. Le attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alle lettere *b*) e *c*) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine del 31 dicembre 2004. Nel termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ad aggiornare le disposizioni di cui al decreto ministeriale 9 aprile 1994 relative alle attività ricettive esistenti, avendo particolare riguardo alle esigenze di quelle ubicate nei centri storici».

Art. 4.

4.10

Salerno, Magnalbò

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 4. 1. Il termine di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativo all'avvio del regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, è prorogato al 1º gennaio 2006.
- 2. L'applicazione del regime di cui all'articolo 41 della legge n. 448 del 1998 e successive modificazioni, dovrà essere subordinato all'accertamento, da parte della Autorità per la concorrenza ed il mercato, della sussistenza di una effettiva concorrenza tra vettori postali. In tal senso dovrà essere operante sul territorio nazionale almeno un soggetto che abbia le stesse caratteristiche e le stesse possibilità operative di Poste Italiane Spa.
- 3. A decorrere dal 1º gennaio 2002 per l'accesso alle procedure amministrative riguardanti le agevolazioni postali, telefoniche e i contributi all'editoria, non dovrà più essere considerata presupposto indispensabile la certificazione dell'iscrizione dell'editore al Registro degli Operatori di Comunicazione.

4. Nella fissazione delle tariffe agevolate, il Ministero delle comunicazioni osserverà il principio dell'unicità della tariffa, indipendentemente dal numero di copie tirate o diffuse dall'editore in abbonamento postale».

4.16

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «il termine di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, relativo al regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, è prorogato al 1º gennaio 2003».

4.5

FALOMI

Al comma 1, sostituire le parole: «al 1° gennaio 2003», con le seguenti: «fino alla completa liberalizzazione del settore delle spedizioni postali».

4.6

FALOMI

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «A decorrere dal 1º gennaio 2002 per l'accesso alle procedure amministrative riguardanti le agevolazioni postali, telefoniche e i contributi dell'editoria, non dovrà più essere considerata presupposto indispensabile la certificazione dell'iscrizione dell'editore al Registro degli operatori della comunicazione».

4.14

IL RELATORE

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per il periodo 1º gennaio 2002-31 dicembre 2002, sono destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate nel medesimo pe-

riodo dalla Società Poste Italiane Spa alle spedizioni postali di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.».

4.15

DONATI

Sopprimere il secondo e il terzo periodo.

4.9

FALOMI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

4.7

FALOMI

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nella fissazione delle tariffe agevolate, il Ministero delle comunicazioni osserverà il principio della unicità della tariffa indipendentemente dal numero di copie tirate o diffuse dell'editore in abbonamento postale».

4.8

FALOMI

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Per case editrici e librerie autorizzate sono ripristinate le tariffe per la spedizione di pacchi contenenti libri vigenti fino al 31 agosto 2001».

4.3

Magnalbò

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In attesa del complessivo riassetto del sistema di tariffazione postale per la spedizione dei prodotti editoriali, per le spedizioni di pacchi contenenti libri effettuate da case editrici e da librerie autorizzate è ripri-

stinata la tariffa agevolata del 50 per cento rispetto alle normali tariffe per la spedizione di pacchi contenenti libri».

4.4

Magnalbò

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In attesa del complessivo riassetto del sistema di tariffazione postale per la spedizione dei prodotti editoriali, per Case editrici e librerie autorizzate sono ripristinate le tariffe per la spedizione di pacchi contenenti libri vigenti fino al 31 agosto 2001».

4.13

PETRINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per case editrici e librerie autorizzate sono ripristinate le tariffe per la spedizione di pacchi contenenti libri vigenti fino al 31 agosto 2001».

4.12

PETRINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le spedizioni di pacchi contenenti libri effettuate da case editrici e da librerie autorizzate è ripristinata la tariffa agevolata del 50 per cento rispetto alle normali tariffe per la spedizione di pacchi contenenti libri».

1».

4.1

STIFFONI, PEDRAZZINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In attesa dell'entrata in vigore del nuovo regime di tariffazione postale per la spedizione dei prodotti editoriali, le case editrici e

le librerie sono autorizzate ad applicare, per la spedizione di pacchi contenenti libri, le tariffe agevolate ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 28 marzo 1997».

4.2

STIFFONI, PEDRAZZINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In attesa del riassetto del sistema tariffario postale relativo alle spedizioni di libri e di stampe in abbonamento, per l'invio di libri mediante pacco effettuato da case editrici e librerie autorizzate, è ripristinata la tariffa agevolata del 50 per cento, secondo la disciplina vigente fino al 31 agosto 2001».

4.11

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fino all'entrata in vigore delle agevolazioni previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni e integrazioni, alle spedizioni di prodotti editoriali effettuate dalle case editrici e da librerie autorizzate si applicano le tariffe vigenti al 31 agosto 2001 come previste dal decreto ministeriale 28 marzo 1997».

Art. 5.

5.1

Bassanini

Sopprimere l'articolo.

5.3

STIFFONI, CHINCARINI

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2002», con le seguenti: «1° gennaio 2004».

5.5

STIFFONI, CHINCARINI

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2002», con le seguenti: «1° gennaio 2003».

5.2

Bassanini

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2002», con le seguenti: «31 marzo 2002».

5.0.1

STIFFONI, CHINCARINI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Edilizia)

1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, è prorogato al 1° gennaio 2004».

5.0.3

STIFFONI, CHINCARINI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Edilizia)

1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, è prorogato al 1° gennaio 2003».

5.0.3 (nuovo testo)

STIFFONI, CHINCARINI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Edilizia)

1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, è prorogato al 30 giugno 2002».

Art. 7.

7.0.1

Guerzoni, Pizzinato, Battafarano, Pasquini, Maconi, Piloni, Viviani

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Il termine per la presentazione della domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, o dei loro familiari superstiti aventi diritto, licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi, di cui alla legge 26 febbraio 2001, n. 30, scade il 30 settembre 2002».

Art. 8.

8.0.1

BATTAFARANO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga dei termini per la domanda di accredito della contribuzione figurativa)

1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1º gennaio 2001 secondo le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, possono esercitare tale facoltà entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

8.0.1 (nuovo testo)

BATTAFARANO, VITALI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga dei termini per la domanda di accredito della contribuzione figurativa)

1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2001 secondo le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2002».

8.0.5

Magnalbò, Muzio, Boco, Maffioli, Monti, Stiffoni, Ioannucci, Petrini, Forcieri, Vitali

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di cui al comma 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo per i periodi anteriori al 31 dicembre 2000, secondo le modalità in esso previste, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2002».

8.0.2

EUFEMI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. I termini del primo comma dell'articolo 6 e del primo comma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 2001, n. 142, sono prorogati al 31 dicembre 2002».

8.0.6

CHIUSOLI, GUERZONI, VITALI

8.0.2 (nuovo testo)

EUFEMI, STIFFONI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 1 dell'articolo 7 della legge 3 aprile 2001, n. 142 sono prorogati al 30 giugno 2002».

8.0.4

PASTORE

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Le società a responsabilità limitata, costituite antecedentemente al 1º gennaio 2002, hanno termine sino al 31 dicembre 2004 per adeguare l'ammontare delle quote e del capitale alle disposizioni dettate dall'articolo 2474, commi 1, 2 e 3 del Codice civile, come modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo n. 213 del 24 agosto 1998, ferma restando la contabilizzazione in euro prescritta dal citato decreto legislativo».

8.0.7

IL RELATORE

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

- 1. I termini per la presentazione al Ministero delle attività produttive della documentazione finale di spesa e della documentazione di collaudo, già previsti, ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 416 al 19 giugno 2001 sono differiti al 31 dicembre 2002.
- 2. Con decreto del Ministero delle attività produttive, possono essere concessi ulteriori differimenti dei termini di cui al comma 1».

8.0.7 (nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. I termini per la presentazione al Ministero delle attività produttive della documentazione finale di spesa e della documentazione di collaudo,

già previsti ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 416, sono differiti al 31 dicembre 2002.

8.0.8

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Etichettatura di sfarinati e paste alimentari)

1. All'articolo 12, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, le parole "Per centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento" sono sostituite dalle parole "Fino al 30 giugno 2002"».

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2001 40^a Seduta

Presidenza del Presidente Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(781) Deputato PECORELLA. – Disposizioni transitorie sulla conversione del ricorso per cassazione in appello, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 novembre scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il presidente Antonino CARUSO, facente funzione di relatore, rinuncia ad illustrare gli emendamenti 1.1 e 1.5, nonché l'emendamento 1.4.

Il senatore ZANCAN illustra gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.6.

Il presidente Antonino CARUSO, facente funzione di relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.6.

Il sottosegretario di Stato VALENTINO esprime parere conforme a quello del Presidente facente funzione di relatore.

Il senatore FASSONE manifesta perplessità sia con riferimento all'emendamento 1.2 – ritenendo superflua la modifica da esso proposta – sia in merito all'emendamento 1.5, in quanto la formulazione dello stesso consentirebbe la proposizione di motivi nuovi anche relativamente a capi della sentenza che potrebbero essere già coperti dal giudicato. Dopo un intervento del senatore MARITATI che condivide i rilievi svolti dal senatore Fassone, il senatore ZANCAN ritira l'emendamento 1.2.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la presenza del prescritto numero di senatori, posto in votazione risulta approvato l'emendamento 1.1.

Con separate votazioni vengono, quindi, messi in votazione ed approvati gli emendamenti 1.3 e 1.4.

Il presidente Antonino CARUSO, facente funzione di relatore, ritira, in vista di un successivo approfondimento, l'emendamento 1.5 dopo che sulle problematiche allo stesso sottese sono intervenuti i senatori ZAN-CAN, FASSONE e CONSOLO.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 1.6.

L'articolo 1 è, quindi, posto in votazione ed approvato nel testo emendato.

Il presidente Antonino CARUSO, facente funzione di relatore, ritira, poi, l'emendamento 1.0.1.

La Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a riferire in senso favorevole sul provvedimento in titolo, con le modifiche ad esso apportate e con gli interventi di coordinamento di carattere formale eventualmente necessari, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

Il presidente Antonino CARUSO, prendendo atto dell'orientamento favorevole dei componenti della Commissione presenti ed altresì di quello del senatore MARITATI, che si dichiara contrario, si riserva di acquisire l'assenso del senatore Pirovano per il Gruppo della Lega Nord Padania, del senatore Luigi Caruso per il Gruppo Misto-MSI-Fiamma Tricolore e del senatore Ruvolo per il Gruppo per le autonomie, per richiedere eventualmente l'assegnazione del disegno di legge in titolo nella sede deliberante.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Antonino CARUSO preannuncia che la prossima settimana riprenderà l'esame del disegno di legge n. 735 sull'istituzione di una sezione distaccata di tribunale a Luino e del disegno di legge n. 82 in tema di correzione dei provvedimenti giudiziari.

In relazione a quest'ultimo, il sottosegretario VALENTINO assicura alla Commissione di aver intrapreso le necessarie iniziative per ottenere i dati richiesti sul numero dei provvedimenti sottoposti a correzione.

SUI SOPRALLUOGHI NELLE CARCERI ITALIANE

Il presidente Antonino CARUSO informa la Commissione che la delegazione della Commissione stessa che si recherà in Umbria partirà nei giorni giovedì e venerdì prossimi. Sarà invece posticipato il sopralluogo programmato in Liguria nello stesso periodo.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 781

Art. 1.

1.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole «relative a delitti puniti con la sola pena della multa» inserire le altre «o con pena alternativa».

1.2

ZANCAN

Al comma 1, alla fine, dopo le parole: «della parte» aggiungere le seguenti: «o del difensore».

1.3

ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole: « almeno tre giorni prima della data della prima udienza» con le seguenti: «almeno cinque giorni prima della data della prima udienza per la quale vi sia stata regolare notifica a tutte le parti».

1.4

Antonino Caruso

Al comma 2, dopo le parole «della prima udienza» aggiungere le parole: «successiva all'entrata in vigore della presente disposizione di legge».

1.5

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In seguito alla presentazione della richiesta di cui al comma 1 possono essere presentati motivi nuovi, nei termini previsti dall'articolo 585 del codice di procedura penale, anche se relativi a capi o punti della decisione diversi da quelli indicati a norma dell'articolo 581, comma 1, lettera a) dello stesso codice».

1.6

ZANCAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nei termini per la presentazione dei motivi aggiunti possono essere presentati nuovi motivi di merito».

1.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

- 1. Gli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono sostituiti dai seguenti:
- "Art. 36. 1. Il pubblico ministero può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella dell'ammenda e contro le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere diverse da quelle relative alle contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda ovvero indicate nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 52.
- 2. Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice di pace.
- Art. 37. 1. L'imputato può proporre appello contro le sentenze di condanna che applicano una pena diversa da quella dell'ammenda e contro le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere diverse da quelle con le quali è stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso e da quelle relative alle contravvenzioni pu-

nite con la sola pena dell'ammenda ovvero indicate nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 52.

- 2. L'imputato può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice di pace".
- 2. All'articolo 38 del decreto legislativo 28 agosto 200, n. 374, al comma 1, le parole: 'la sentenza di proscioglimento del giudice di pace "sono sostituite con le altre: 'le sentenze del giudice di pace".
- 3. Le disposizioni introdotte dal comma 1 acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2001 25^a Seduta

Presidenza del Presidente PROVERA

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(892) Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PROVERA, relatore, illustra il disegno di legge in titolo, con particolare riguardo per gli articoli 1 e 7, i quali prevedono, rispettivamente, il rinvio di un anno della consultazione elettorale per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e una proroga del termine per confermare le domande per il riconoscimento dell'indennizzo a favore dei titolari di beni e diritti nei territori italiani ceduti alla ex Iugoslavia.

Per il primo profilo, ricorda che i Comitati degli italiani all'estero sono organi rappresentativi eletti direttamente dagli italiani residenti all'estero. L'ultimo rinnovo di tali Comitati, che permangono in carica per cinque anni, è avvenuto a metà 1997, talché le votazioni per il loro rinnovo dovrebbero svolgersi nel giugno 2002. L'opportunità del rinvio di un anno di tale consultazione elettorale e della proroga del mandato degli attuali componenti dei Comitati discende da vari fattori, di ordine organizzativo e politico. Anzitutto si pone l'esigenza di evitare che il rinnovo avvenga prima dell'approvazione del disegno di legge recante le disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero (A.S. n. 627), attualmente all'esame della Commissione esteri del Senato. La stessa Assemblea generale del Consiglio generale degli italiani all'estero ha chiesto la proroga di un anno della scadenza naturale dei Comitati, per consentire che il rinnovo degli organi rappresentativi degli italiani all'estero avvenga contestualmente.

Per il secondo riguardo, il disegno di legge proroga al 31 maggio 2002 il termine per la conferma delle domande di indennizzo da parte di titolari di beni, di diritti e di interessi abbandonati nei territori italiani ceduti alla ex Iugoslavia in base al Trattato di pace dell'immediato dopoguerra nonché all'accordo di Osimo del 1975. Tali soggetti hanno diritto, ai sensi della legge n. 137 del 2001, a un indennizzo ulteriore rispetto a quello previsto dalle precedenti normative, a condizione che le domande già presentate siano confermate entro un termine, di cui è appunto ora disposta la proroga.

In conclusione, propone di esprimere alla 1^a Commissione un parere favorevole.

Il senatore PELLICINI esprime apprezzamento per la scelta di prorogare, alla stregua dell'articolo 7 del disegno di legge, il termine per l'indennizzo a favore di cittadini e di imprese operanti nei territori della ex Iugoslavia, auspicando che ciò consenta una più adeguata tutela delle istanze degli esuli giuliani, istriani e dalmati.

La Commissione, dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, conferisce al relatore mandato ad esprimere un parere favorevole alla 1ª Commissione sul disegno di legge in titolo.

(863) Deputato TREMAGLIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore PELLICINI, rammentando il prolungato, complesso dibattito che condusse, sul finire della scorsa legislatura, all'approvazione delle modifiche della Costituzione che ora contemplano l'elezione di 12 deputati e 6 senatori nella circoscrizione Estero. Sottolinea poi come l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, costituzionalmente sancito, richieda specifiche norme attuative; a tal fine sovviene appunto il disegno di legge in esame.

Esso prevede un'opera di informazione da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari, al fine di rendere edotti i cittadini italiani, residenti all'estero iscritti nelle liste elettorali, circa le modalità di voto per corrispondenza nonché l'esercizio del diritto di opzione per il voto in Italia. Le medesime rappresentanze invieranno a ciascun elettore un plico contenente un apposito modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza all'estero.

L'opzione per il voto in Italia sarà esercitata mediante comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale, salvo diverso termine in caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare. Sarà inoltre compito del Governo provvedere all'aggiornamento dell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero,

finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari.

Quanto alle operazioni di voto, esse si svolgeranno previa consegna, sotto la responsabilità del Ministero degli affari esteri, delle schede agli elettori, per il tramite delle rappresentanze diplomatiche e consolari. Al medesimo Ministero, il Ministero dell'interno consegnerà le liste dei canditati e i modelli delle schede elettorali, entro un termine stabilito, antecedente alla data delle votazioni. La stampa del materiale elettorale sarà provvista dalle rappresentanze. Ancora entro un termine stabilito, gli uffici consolari invieranno agli elettori che non abbiano esercitato l'opzione per il voto in Italia il plico contenente il certificato elettorale e gli altri strumenti necessari per l'esercizio del voto via corrispondenza. Gli elettori che non abbiano ricevuto tale plico al proprio domicilio potranno farne richiesta alla capo dell'ufficio consolare. Sono indi definite dal disegno di legge le modalità di trasmissione della busta recante la scheda compilata dall'elettore all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

In conclusione auspica la sollecita approvazione del disegno di legge.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione, si passa alla votazione.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce al relatore il mandato a redigere un parere favorevole alla 1ª Commissione permanente.

AFFARE ASSEGNATO

Indicazioni risultanti dalla 56ª Assemblea generale delle Nazioni Unite (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 28 novembre 2001.

Interviene la senatrice DE ZULUETA, dichiarando di condividere le considerazioni svolte nei precedenti interventi e sottolineando come l'invio di una missione di osservatori parlamentari possa rappresentare un utile strumento di informazione e analisi. Anche da parte dello *staff* del Segretariato generale delle Nazioni Unite si è avvertita una crescente consapevolezza dell'importanza che assume il vaglio dei Parlamenti quale fattivo contributo per l'attuazione ed anche esame critico delle politiche delle Nazioni Unite; analoghe considerazioni possono essere svolte per l'attitudine dell'amministratore dello *United Nations Developement Programme* (UNDP) nei confronti della delegazione parlamentare.

Altri profili debbono però essere in pari misura sottolineati. Pur nel succedersi di eventi che si sviluppavano, può dirsi, al cospetto della delegazione parlamentare, in particolare con riguardo allo scenario afghano, è infatti emerso il fondamentale rilievo della «Dichiarazione del Millennio»,

la quale si configura come non già come mera dichiarazione di principi bensì come un processo innovativo e corredato di strumenti per una verifica anche temporale in ordine alla sua attuazione. Per questo riguardo, già l'appuntamento di Monterrey di marzo 2002 costituisce una scadenza della massima importanza, per verificare il seguito che si intenderà dare a temi fondamentali quali lo sviluppo, la cooperazione internazionale, la lotta alle malattie.

Di particolare interesse è stata la partecipazione dei componenti della delegazione parlamentare italiana, in qualità di uditori, ai lavori del Consiglio di sicurezza, che ha consentito di conseguire una conoscenza in tempo reale delle priorità perseguite dai maggiori attori della scena internazionale. Peraltro, il profilo essenziale della questione umanitaria sembra paradossalmente suscitare minore interesse, innanzi alla così rapida evoluzione sul terreno. L'entità della crisi umanitaria in atto è ben sintetizzata da alcuni dati riportati dallo stesso Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, che nel riferirsi a quella da egli definita come la crisi più grave del secolo ha rilevato l'esigenza di disporre di 600 milioni di dollari (laddove solo 130 sono al momento pervenuti nelle disponibilità delle Nazioni Unite) per condurre un'azione d'aiuto, senza la quale un quarto della popolazione afghana non avrebbe certezza di poter far fronte alle elementari necessità di sopravvivenza sia sotto il profilo alimentare che sanitario. Il colloquio avuto dalla delegazione parlamentare con la Vice coordinatrice per l'assistenza delle emergenze umanitarie Caroline Mac Askie ha evidenziato come la situazione degli aiuti umanitari rischi paradossalmente di peggiorare alla luce della nuova situazione in corso di definizione, in quanto nella parte del territorio afghano liberata persiste un banditismo cronico, tale da rendere l'effettiva erogazione degli aiuti oltremodo difficoltosa, e questo con l'inverno ormai cominciato. Consegue pertanto l'esigenza di un forte impegno da parte italiana sul fronte dell'emergenza umanitaria.

Da ultimo, rammenta come nel corso della settimana di dibattito generale presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite si sia svolta, fra gli altri impegni, la seconda Conferenza per facilitare l'entrata in vigore del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari. Tale evento - nell'ambito del quale vi è stata data lettura di un intervento del Ministro degli affari esteri italiano, che peraltro non ha potuto pronunziarlo di persona in quanto bloccato fuori del Palazzo di vetro a seguito dell'incidente occorso in quelle stesse ore a un aereo, precipitato su un quartiere della stessa città di New York - si è risolto di un nulla di fatto per l'indisponibilità degli Stati Uniti, la quale si è accentuata nel passaggio dall'amministrazione Clinton a quella Bush. Peraltro, giunge da un esponente del Senato statunitense autorevole come Joseph R. Biden l'esortazione a non considerare l'attuale situazione di stallo motivo sufficiente per abbandonare tale tema, che dev'essere invece mantenuto ai primi posti dell'agenda politica, tanto più in un momento storico in cui controllo sugli armamenti e lotta contro il terrorismo sono argomenti strettamente interconnessi.

Il presidente PROVERA sottolinea l'opportunità che parlamentari, così di maggioranza come di opposizione, siano presenti ai maggiori appuntamenti internazionali, così da trasmettere informazioni e stimolare il dibattito in Commissione. In questo senso, l'esperienza del dibattito sulle indicazioni della «settimana ministeriale» dell'ONU appare particolarmente positiva, e potrà essere certamente considerata in vista di futuri analoghi impegni.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a redigere, ai sensi dell'articolo 50, comma 1 del Regolamento, sulla scorta del dibattito svoltosi, una relazione all'Assemblea in ordine alla «settimana ministeriale» ed alle complessive indicazioni risultanti dalla 56ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

IN SEDE REFERENTE

(627) Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 27 novembre scorso.

Il presidente PROVERA ricorda che nella precedente seduta di esame si è conclusa la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Il relatore PELLICINI illustra gli emendamenti 1.1 e 1.2, diretti a recepire le indicazioni emerse dal dibattito e quelle desumibili dal parere della 1ª Commissione permanente.

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 1.1 e 1.2, ed è successivamente approvato l'articolo 1, nel testo emendato.

La Commissione conferisce quindi al relatore il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge, come emendato.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 627

Art. 1.

1.1

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. I cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali ai sensi del comma 1 del presente articolo sono iscritti in un apposito elenco e, qualora si presentino all'ufficio elettorale, sono senz'altro ammessi al voto mediante rilascio del certificato elettorale. Tali elettori sono iscritti, a cura del presidente di seggio, in calce alla lista della sezione. Del nominativo di tali elettori viene data notizia all'ufficiale d'anagrafe, per gli ulteriori accertamenti ai fini della regolarizzazione della posizione anagrafica.

1-ter. I cittadini cancellati possono, in ogni momento, richiedere, con comunicazione recante l'indicazione delle proprie generalità e del luogo di residenza, al comune che ha provveduto alla cancellazione, di essere reiscritti d'ufficio nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e nelle liste elettorali».

1.2

IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

- «3. L'articolo 14 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è sostituito dal seguente:
- "Art. 14. 1. Sulla base dei dati della rilevazione, le rappresentanze diplomatico-consolari, dopo aver aggiornato gli schedari di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, ne trasmettono in via informatica i dati al Ministero degli affari esteri, che li trasmette al Ministero dell'interno Centro elettronico della direzione centrale per i servizi elettorali, per l'aggiornamento dell'AIRE e per la memorizzazione dei dati raccolti.
- 2. Il Ministero dell'interno trasmette i dati di cui al comma 1 ai comuni, i quali provvedono entro i successivi sessanta giorni all'aggiorna-

mento delle rispettive anagrafi, fatta salva la previsione di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro degli affari esteri, il termine di cui al comma 2 può essere prorogato per il comune di Roma fino ad un massimo di ulteriori centottanta giorni"».

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2001 65^a Seduta

Presidenza del Presidente AZZOLLINI indi del Vice Presidente CURTO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 dicembre scorso.

Interviene il senatore MICHELINI, il quale rileva preliminarmente come la stessa relazione introduttiva svolta dal senatore Izzo ponga interrogativi e problematiche circa l'omogeneità di alcune parti del provvedimento rispetto alla materia della liberalizzazione dei mercati, richiamata nel Documento di programmazione economico-finanziaria e dalla relativa risoluzione parlamentare. Tale materia è descritta in quei documenti in modo così generico che addirittura si potrebbe pensare che non fosse esplicita intenzione del Governo procedere alla riforma del mercato del lavoro attraverso un provvedimento collegato alla legge finanziaria.

A parte il fatto che, il concetto stesso di liberalizzazione del mercato non può contemplare misure cogenti (quali quelle previste dal testo in esame) che interferiscono sul suo funzionamento, anche volendo fare riferimento a quanto indicato nel capitolo III.2.6.1 del DPEF, contenente i propositi governativi di riforma del mercato del lavoro, il provvedimento in titolo presenta numerosi aspetti incongruenti, disciplinando la materia in

modo o troppo ampio o troppo ristretto rispetto a quelle stesse indicazioni. Conclusivamente, ritiene che i dubbi sulla omogeneità degli articoli 9, 10 e 12 rispetto ai requisiti regolamentari siano tali da doverne proporre lo stralcio.

Prende quindi la parola il senatore SCALERA, il quale esprime sul provvedimento in esame lo stesso giudizio negativo che la sua parte politica ha reso sulla manovra finanziaria del 2002, di cui il testo in esame vuole costituire un complemento. Tale giudizio è motivato dal fatto che esso non contiene una seria riforma, che pur sarebbe necessaria, degli strumenti del mercato del lavoro secondo quei criteri di equità e compatibilità finanziaria che hanno invece mosso analoghi interventi dei nostri partners europei.

Al di là delle premesse logiche di questo provvedimento, sulle quali appare esserci un sostanziale accordo tra le diverse parti politiche (non c'è dubbio, infatti, che occorra spendere in modo più efficiente le risorse soprattutto destinate al sostegno economico delle fasce più emarginate del mercato del lavoro), le sostanziali differenze si rinvengono nell'ordine di priorità delle iniziative da assumere, dovendosi – a suo avviso – dapprima riformare la materia degli ammortizzatori sociali, poi associare un'adeguata rete di protezione sociale ai meccanismi di flessibilità del lavoro e, infine, passare semmai alla revisione del sistema previdenziale.

Dopo aver auspicato che il Governo riprenda il dialogo con le parti sociali circa i propositi di modifica dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, sottolinea come gli obiettivi di riforma degli ammortizzatori sociali vengano assunti dall'attuale Governo senza adeguate risorse finanziarie, differentemente da quanto si sforzò di realizzare il precedente Esecutivo, trovando però sulla sua strada oggettivi ostacoli di natura finanziaria. Ora, invece, l'intendimento, anche esplicito, del Governo è quello di procedere ad una riforma a costo zero, secondo una impostazione alquanto ardita che non è stata seguita negli altri Paesi europei (che invece vi hanno destinato ingenti risorse) e che rischia di lasciare senza tutela ampi settori del mondo del lavoro.

Dopo aver sottolineato che lo stesso obiettivo di razionalizzazione delle aliquote contributive è in contraddizione con l'esigenza di ridurre l'incidenza degli oneri parafiscali sul costo del lavoro, ritiene che la Commissione dovrà valutare attentamente i profili finanziari del provvedimento in generale e, in special modo, di alcune specifiche disposizioni.

Il senatore RIPAMONTI dichiara di condividere pienamente le osservazioni critiche o dubitative svolte dal relatore nel suo intervento introduttivo, fermo restando che le valutazioni sulla copertura finanziaria del provvedimento verranno effettuate in un'altra fase procedurale. Tali osservazioni, tenuto conto dei circoscritti limiti di competenza cui è tenuta nella presente sede la Commissione, meritano comunque risposte diverse da quelle rese dal rappresentante del Governo, che si è limitato a sostenere l'effetto di liberalizzazione del provvedimento, nel suo complesso. A tale

proposito, tale effetto non è assolutamente rinvenibile nell'articolo 10, perché, esso è anzi finalizzato a sperimentare, in un periodo di tempo circoscritto, la soppressione di talune garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori. Più in generale, il provvedimento non può essere qualificato come collegato per il solo fatto che il Governo lo consideri tale, ove non rispetti nelle sue singole parti i requisiti previsti dalla legge e dal Regolamento. Tali presupposti non sono certamente riscontrabili per gli articoli 9, 10 e 12, che risultano estranei alle materie indicate nella risoluzione parlamentare con cui si è approvato l'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria.

Il senatore PIZZINATO presenta una proposta di parere del seguente tenore:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge n. 848, concernente delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, in ordine al profilo contenutistico del disegno di legge al nostro esame, ai fini delle determinazioni presidenziali di cui all'articolo 126-bis, comma 2 bis, del regolamento del Senato, tenuto conto che:

le deleghe contenute rispettivamente nell'articolo 9, relativamente alla certificazione dei rapporti di lavoro, nell'articolo 10, relativamente alle modifiche dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e nell'articolo 12, relativamente all'arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, recano disposizioni estranee alle indicazioni contenute nella risoluzione di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, relative alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2002-2006:

formula parere contrario all'inserimento degli articoli 9, 10 e 12 nel disegno di legge collegato di delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro e ne propone al Presidente lo stralcio».

Il presidente CURTO avverte che, non potendosi concludere oggi la discussione generale, occorre rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente CURTO avverte che la Commissione è convocata per domani, mercoledì 12 dicembre 2001, alle ore 15,30, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente CURTO avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata per domani, mercoledì 12 dicembre 2001, alle ore 9 e alle ore 15.

La seduta termina alle ore 16,20.

FINANZE E TESORO (6^{a})

MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2001

44^a Seduta

Presidenza del Presidente PEDRIZZI

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza (n. 63)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore KAPPLER, il quale ricorda che lo schema di decreto integra e corregge il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza, adottato ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

Il provvedimento, analogamente a quelli concernenti la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo Forestale dello Stato, è stato predisposto ai sensi dell'articolo 7, comma 4, delle legge 31 marzo 2000, n. 78, al fine di apportare alcuni correttivi al citato decreto n. 69.

Passando a commentare il contenuto del provvedimento, il relatore evidenzia come lo schema di decreto correttivo sia finalizzato ad apportare alcune modifiche per assicurare il completo ed efficace funzionamento dei rinnovati meccanismi concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali.

Le disposizioni correttive, inoltre, si sono rese necessarie per garantire coerenza con il nuovo ordinamento dei gradi introdotto dalla legge n. 78 del 2000 e maggiore flessibilità nell'impiego del personale.

In particolare, con l'articolo 1 dello schema di decreto – che inserisce l'articolo 38-bis nel decreto legislativo n. 69 del 2001 – si integra la composizione del Consiglio di disciplina di cui all'articolo 5 della legge 15

dicembre 1959, n. 1089, adeguandola all'introduzione del nuovo grado apicale di Generale di Corpo d'Armata.

In tal modo, in linea con il principio di delega di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *b*), della citata legge n. 78 del 2000, è stata realizzata anche in tale contesto la completa armonizzazione alle analoghe disposizioni vigenti per le Forze Armate.

L'articolo 2 chiarisce che gli ufficiali del neo istituito ruolo tecnico logistico amministrativo, provenienti dalle Forze Armate, accedono al trattamento economico dirigenziale con criteri e modalità analoghi a quelli degli ufficiali appartenenti agli altri ruoli del Corpo senza, cioè, che vi sia alcuna perdita dell'anzianità maturata nella forza armata di provenienza.

L'articolo 3, infine, reca talune disposizioni volte a integrare le attribuzioni degli ufficiali con il grado di Capitano, Maggiore e Tenente Colonnello, sottolineandone la peculiarità e delicatezza, in relazione anche alle marcate professionalità che detti gradi esprimono ed alle competenze e responsabilità connesse ai poteri e facoltà che essi esercitano al comando delle unità del Corpo.

Si è inoltre ribadita la possibilità per gli ufficiali dei suddetti gradi di partecipare direttamente all'attività dei superiori e di sostituirli in caso di assenza, completando, in tal modo, il quadro di valorizzazione delle funzioni e delle professionalità dei quadri intermedi.

Da quanto esposto, emerge con chiarezza che i contenuti del provvedimento sono coerenti con la logica «equiordinativa» posta a base della legge n. 78 del 2000, e proseguono l'azione di razionalizzazione dell'ordinamento del Corpo in modo da incrementarne l'efficacia e l'efficienza operativa. In conclusione, dopo aver sottolineato l'assenza di oneri per lo Stato, il relatore formula un giudizio positivo, preannunciando la predisposizione di un parere favorevole.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^{a})

MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2001 41^a Seduta

Presidenza del Presidente ASCIUTTI

La seduta inizia alle ore 15,40.

Interviene il ministro per gli affari regionali La Loggia.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità per il seguito dell'audizione del Ministro degli affari regionali all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali. Seguito dell'audizione del Ministro per gli affari regionali

Riprende l'audizione sospesa nella seduta del 28 novembre 2001 nel corso della quale, ricorda il PRESIDENTE, il ministro La Loggia ha svolto il suo intervento introduttivo. Dichiara quindi aperto il dibattito.

Il senatore BRIGNONE, premesso che le comunicazioni rese dal ministro La Loggia non possono essere considerate disgiuntamente dalle comunicazioni rese nell'ambito della medesima indagine conoscitiva dal sottosegretario Sgarbi, nonché dalle dichiarazioni programmatiche dei mini-

stri Moratti ed Urbani, osserva che il dibattito in corso, anche alla luce delle istanze di devoluzione avanzate prevalentemente dalla Lega, assume risvolti concreti con particolare riferimento ai settori rimessi alla legislazione concorrente fra Stato e regioni.

Al riguardo, conviene con il ministro La Loggia, secondo cui l'elenco di cui al secondo comma del nuovo articolo 117 della Costituzione, recante le materie di competenza esclusiva dello Stato, non può certamente ritenersi esaustivo in quanto altri articoli della Costituzione prevedono riserve di legge statale da intendersi evidentemente in senso esclusivo; né, d'altra parte, il comma quarto individua una potestà legislativa regionale esclusiva. È evidente quindi che potranno aprirsi contenziosi non solo fra Stato e regioni, ma anche fra Stato ed enti locali, nonché fra regioni ed enti locali, tanto più in considerazione del fatto che le modifiche costituzionali non hanno risolto alcuni problemi in sospeso quali il ruolo delle province, le loro competenze autentiche e le risorse per poterle attuare.

Concorda pertanto sulla necessità di distribuire più nettamente la potestà legislativa fra Stato e regioni, anche se non necessariamente nel senso indicato dal Ministro e cioè riportando allo Stato in via esclusiva le materie su cui erano sorte maggiori perplessità. A suo avviso, occorre infatti porre particolare attenzione a non tradire il principio di sussidiarietà, che comunque non esclude denominatori e principi a garanzia di uniformità di trattamento in taluni settori sul territorio nazionale. In tal senso, occorre superare la concentrazione di potere nel Paese, nonché la penetrazione dello Stato nella vita comune dei cittadini conseguente alla necessità di accettare la dipendenza dallo Stato anche nelle attività immateriali (quali ad esempio i contributi derivanti dalla quota di competenza statale dell'8 per mille del gettito IRPEF ovvero dal Gioco del Lotto), pena la marginalizzazione.

A fronte dell'inarrestabile processo di sfaldamento del tradizionale concetto di Stato-nazione vi è del resto una presa di coscienza dell'inadeguatezza del sistema, cui si aggiunge la difficoltà di riallineare le spinte centrifughe in atto entro i termini convenzionali, conseguente fra l'altro ad un approccio al federalismo impostato sulla mera contrapposizione fra uno Stato inteso come vincolo, burocrazia ed immobilismo, ed un modello alternativo di efficienza, flessibilità ed economia. Si tratta peraltro di una conseguenza inevitabile, atteso che il sentimento nazionale si è coagulato intorno a lingua e costumi unificati prima attraverso il sistema educativo scolastico e il servizio militare e, poi, da mezzi di comunicazione controllati o gestiti dallo Stato.

La proposta è ora quella di privilegiare un federalismo regionalistico, che peraltro rischia di trasporre i problemi dell'apparato statale in quello regionale.

Lo stesso sottosegretario Sgarbi ha invitato a mantenere all'Amministrazione centrale i compiti di tutela e i relativi controlli, ipotizzando addirittura un'apposita struttura di tutela sovraordinata (una sorta di «Consiglio dei saggi»), al fine di conservare quell'immenso patrimonio artistico che, pur situato nei nostri confini, appartiene comunque all'umanità. Egli ha prefigurato cioè un tessuto istituzionale di garanzie volto a sottrarre il giudizio estetico dal livello politico, configurando il concetto di «bello estetico» quale uno dei «paletti» che lo stesso ministro La Loggia ritiene indispensabile mantenere alla competenza dello Stato.

Non va tuttavia dimenticato che la conservazione, unitamente alla valorizzazione e alla fruizione, dei beni culturali è materia di legislazione concorrente.

In tal senso, è apprezzabile lo sforzo del Ministro di andare oltre, ipotizzando una competenza esclusiva delle regioni in materia sia pure sotto il controllo di un organismo di tutela statale: ciò rappresenterebbe infatti innegabilmente un passo avanti rispetto sia alla cosiddetta «legge Ronchey» che all'articolo 10 del decreto legislativo n. 368 del 1998. Né va dimenticato che i Presidenti delle regioni chiedono, nel documento richiamato dal ministro La Loggia, che la stessa tutela dei beni culturali diventi oggetto di legislazione concorrente.

Avviandosi alla conclusione, il senatore Brignone manifesta interesse per il dibattito in corso sugli assetti e sulle strategie recati dal nuovo titolo V della parte II della Costituzione e, in tale ambito, sul recupero di funzioni da parte degli enti territoriali, insostituibile punto di raccordo e coordinamento nei confronti dei comuni medio piccoli. Auspica altresì una riflessione sul ruolo dei consorzi quale modello gestionale più diffuso ed invoca una maggiore omogeneità nella distribuzione delle risorse, la cui provenienza esterna (privati, fondi strutturali) inizia a raggiungere traguardi considerevoli, onde non deludere diffuse aspettative.

Il senatore BERLINGUER pone l'accento sui numerosi profili pratici che il nuovo ordinamento costituzionale pone, soprattutto in alcuni settori – quali quelli dell'istruzione e della formazione – in cui sono in atto impegnativi processi di cambiamento. Quanto proprio a tali ultimi profili, egli rileva che il nuovo titolo V ribadisce ed amplia la competenza esclusiva regionale sulla formazione professionale, estendendola all'istruzione con un'evidente necessità di raccordo con la legislazione ordinaria esistente. Occorre poi riflettere sul combinato disposto del secondo comma del nuovo articolo 117, che riserva allo Stato la determinazione delle norme generali sull'istruzione, e del terzo comma, che rimette l'istruzione alla legislazione concorrente di Stato e regioni, riservando allo Stato la fissazione dei soli principi fondamentali. In tal senso, sono previsti *standard* uniformi a garanzia dei diritti civili e sociali degli studenti. Infine, l'autonomia scolastica assume per la prima volta rilievo costituzionale, al pari di quella universitaria e delle istituzioni di alta cultura.

A fronte di tale ordito normativo, al fine di evitare potenziali conflitti, occorre definire con maggiore chiarezza le rispettive competenze. Senza accedere alla tentazione di nuovi interventi di modifica costituzionale, occorre infatti individuare inequivocabilmente i contenuti delle norme generali sull'istruzione di competenza dello Stato. A tal fine, gran parte della dottrina concorda nell'affermare che si tratti di categorie che presuppongono una normazione di carattere statale fra cui evidente-

mente lo stato giuridico dei docenti, i loro requisiti formativi, i diritti di base, il principio di mobilità nonché i contenuti dei curricoli, sia pure nel rispetto della quota rimessa all'autonomia scolastica, secondo l'inequivoca volontà del legislatore costituente.

Occorre poi ribadire con estrema chiarezza che, nelle materie attribuite alla legislazione concorrente, la normazione secondaria è di esclusiva competenza regionale.

Nell'ipotesi di una legge quadro, essa deve pertanto essere mirata sui singoli settori e volta a definire le rispettive competenze, in stretto raccordo con la Conferenza Stato regioni e con le cabine di regia.

Quanto a quest'ultimo aspetto, egli ribadisce infatti l'esigenza che l'accordo con le regioni sia perseguito anche a livello parlamentare, oltre che governativo, onde calmierare l'inevitabile anima centralistica di qualunque Assemblea.

Il senatore D'ANDREA, nel riconoscere le intime connessioni fra i settori dell'istruzione e dei beni culturali alla luce della riforma del titolo V della parte II della Costituzione, si sofferma in particolare sui modelli organizzativi e gestionali del patrimonio storico-artistico.

Al riguardo, osserva che le modifiche recate dalla legge costituzionale n. 3 dello scorso anno pongono l'accento più sul piano legislativo che su quello dell'esercizio dei poteri amministrativi e gestionali. Lo stesso istituto della legislazione concorrente rappresenta uno strumento attraverso cui si prefigura che due soggetti pari ordinati raggiungano un equilibrio fra normativa di principio e normativa di dettaglio.

In quest'ottica, occorre rammentare che già oggi sono ipotizzabili interventi di tutela sui beni culturali da parte di regioni, di enti locali e finanche di soggetti privati, purché nel contesto della normativa statale. Suscita pertanto perplessità la richiesta della Conferenza dei Presidenti delle regioni in tal senso, tanto più che – nell'ambito della programmazione fissata con leggi regionali – la gestione concreta non può che essere affidata agli enti territoriali.

Egli si oppone pertanto ad una contrapposizione fra Stato e regioni in materia di tutela, anche in considerazione del fatto che una eventuale competenza regionale in tale ambito porrebbe il problema della corrispondenza fra la normativa regionale, quella statale e numerosi altri atti di carattere scientifico che, pur non essendo codificati a livello normativo, rappresentano comunque insostituibili punti di riferimento universalmente riconosciuti.

Occorre allora che il Governo chiarisca quale connessione intenda realizzare, anche dal punto di vista organizzativo, fra la normazione statale di tutela e l'esercizio delle attività di valorizzazione attribuite alle regioni, stante il labile confine che li separa.

Dal punto di vista istituzionale, egli si aspetta poi una risposta più generale, connessa al modello complessivo che il Governo ritiene di proporre per l'attuazione della parte del nuovo titolo V afferente ai poteri dello Stato.

Sollecita quindi il Ministro a chiarire se il Governo intenda proporre una normativa di attuazione, da negoziare con le regioni, al fine di riempire alcuni vuoti legislativi, ovvero preferisca non intervenire in attesa di un'ulteriore revisione costituzionale. In tal caso, deve essere chiaro tuttavia che le regioni sarebbero libere di legiferare nelle materie rimesse alla legislazione concorrente con il solo vincolo dei principi generali.

In tale contesto, egli manifesta la piena disponibilità della sua parte politica ad un serio confronto sulle strategie sia di carattere generale che di merito. Con particolare riferimento ai beni culturali, auspica una soluzione equilibrata, in una sede di carattere generale. Ciò, con spirito di piena lealtà politico-istituzionale rispetto ad una riforma avviata dall'*ex* maggioranza di centro sinistra con l'intento di completarla con atti successivi che il cambio di maggioranza non deve vanificare.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2001 30^a Seduta

Presidenza del Presidente GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti Viceconte.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(758) PEDRAZZINI. – Interventi in materia di opere pubbliche (Esame e rinvio)

Il senatore CICOLANI illustra il provvedimento in titolo volto ad utilizzare una serie di rubriche del fondo globale di parte capitale per il triennio 2001-2003 per le finalità indicate nei vari articoli. Le rubriche interessate sono quelle del Ministero dei Trasporti, dei Lavori pubblici e dell'Università. Si tratta, in particolare, di interventi infrastrutturali come la costruzione del ponte che attraversa Paderno D'Adda, il completamento della strada statale n. 307 «del Santo», il completamento della strada statale n. 460 Torino-Ceresole- Reale, la manutenzione straordinaria della bretella Torino-Milano, il potenziamento delle strutture del Politecnico di Milano.

L'iniziativa dovrà essere meglio precisata nei suoi aspetti tecnici e quantitativi in base al parere della Commissione bilancio. Per intanto, è da segnalare che il provvedimento si può distinguere, dal punto di vista finanziario, in due parti: la quota degli stanziamenti afferente al 2001 e la quota relativa agli anni 2002-2003, facente parte del nuovo bilancio triennale in discussione presso la Camera dei deputati con la «finanziaria» 2002.

Per la prima parte, relativa dunque al 2001, sulla base della legge di contabilità, i relativi stanziamenti potranno essere utilizzati l'anno venturo se il disegno di legge sarà stato approvato entro la fine dell'anno dal Se-

nato. Per quanto riguarda invece la seconda parte, l'iniziativa va concepita come una proposta di utilizzo del nuovo fondo globale di cui alla «finanziaria» 2002, che sostituisce per tali anni quello precedente. In base a ciò il provvedimento andrà quindi riscritto per distinguere la quota del 2001 da quella degli anni successivi, relative infatti a due fondi globali diversi. Andranno poi armonizzati i riferimenti ai Ministeri per tenere conto delle nuove denominazioni così come riflesse nella «finanziaria» 2002. Un problema più generale riguarda poi – nel merito – se, e in che misura, il proposto meccanismo di intervento specifico da parte di una legge per una serie di opere pubbliche particolari si armonizzi con la recente legge di rilancio delle infrastrutture (cosiddetta legge Lunardi), questione sulla quale appare opportuno acquisire il parere dell'Esecutivo. Infine ritiene utile sapere se le due strade statali rispetto alle quali si prevedono interventi siano ancora nel patrimonio dell'ANAS o se invece siano state trasferite alle Regioni.

Il seguito dell'esame è rinviato

(246) COLETTI ed altri. – Disposizioni in materia di riscatto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, terzo periodo e 79, comma 1, del Regolamento (Esame e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Il relatore PELLEGRINO illustra il disegno di legge n. 246 che ha lo scopo di riscrivere le norme per il riscatto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in ciò includendo, all'articolo 1, tutti quelli acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o con il contributo dello Stato, delle regioni o degli altri enti pubblici territoriali e dei disciolti istituti autonomi per le case popolari (IACP). Tra questi rientrano anche gli immobili ad uso abitativo delle Poste italiane spa, delle Ferrovie dello Stato spa, degli enti di sviluppo e quelli del Ministero dell'economia e delle finanze già di proprietà degli enti previdenziali disciolti. Tale disciplina esclude invece gli alloggi di servizio, gli alloggi realizzati con mutui agevolati e quelli sottoposti a vincoli di natura artistica o ambientale. È attribuito alle Regioni il compito di formulare il piano di dismissione al fine di rendere riscattabili gli immobili nella misura massima del 75 per cento del patrimonio vendibile in ciascuna provincia. Il comma 5 dell'articolo 1 definisce le regole concernenti il diritto di riscatto mentre il comma 6 quelle relative alla inalienabilità di immobili assegnati a soggetti che si trovino in condizione di particolare debolezza.

L'articolo 2 introduce le norme volte a determinare il prezzo del riscatto degli alloggi, determinato dall'ufficio tecnico erariale e con un riduzione dell'1,5 per cento per ogni anno di effettiva occupazione da parte del richiedente dell'alloggio calcolato per un massimo di venti anni e con ulteriore riduzione del 10 per cento in caso di basso reddito. Sono inoltre possibili ulteriori detrazioni per le migliorie apportate.

L'articolo 3 prevede invece la determinazione del prezzo in caso di vendita, costituito dalla rendita catastale moltiplicata per 100.

L'articolo 4 stabilisce le modalità del riscatto da parte degli aventi diritto o della vendita, mentre l'articolo 5 disciplina la destinazione derivante dai riscatti o dalle vendite e le finalizza a programmi di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica o al ripiano dei deficit finanziari degli istituti proprietari.

All'articolo 6 il provvedimento stabilisce che gli alloggi riscattati non possano essere venduti nel limite dei dieci anni successivi o comunque fino al pagamento dell'intero prezzo ed esclude le operazioni di vendita o di riscatto dal pagamento dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili. L'articolo 7 fa salvo il diritto maturato dagli assegnatari all'entrata in vigore della legge al riscatto o all'acquisto degli alloggi pubblici alle condizioni di cui alle leggi vigenti in materia alla medesima data. Con l'articolo 8, infine, si abroga interamente la legge 24 dicembre 1993, n. 560 e successive modificazioni.

Essendo il provvedimento privo di norma di copertura reputa opportuno in primo luogo provvedere alla richiesta di una relazione tecnica volta alla quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento posto che ciò grava sul patrimonio dello Stato. In secondo luogo ritiene dovrebbe meglio essere approfondito il rapporto con la legge 23 novembre 201, n. 410 di conversione in legge del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare. A tale ultimo fine sarebbe pertanto opportuna la costituzione di un comitato ristretto che possa adeguatamente approfondire le eventuali sovrapposizioni con le norme contenute nella più recente disciplina.

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore COLETTI, firmatario del disegno di legge in esame, dopo aver ringraziato il Relatore per l'ampia illustrazione del provvedimento si dichiara favorevole agli approfondimenti da quest'ultimo richiamati e sottolinea che il meccanismo proposto dal disegno di legge è una modifica della legge n. 560 del 1993 volta a rimettere in moto le vendite del patrimonio immobiliare pubblico mediante il sistema del riscatto sia per reperire danaro che possa essere reinvestito nell'edilizia pubblica sia per la manutenzione degli immobili esistenti sia, infine, per venire incontro alle famiglie aventi redditi bassi affinché sia possibile il riscatto dell'abitazione in cui vivono.

La Commissione conviene quindi sulla proposta del Relatore di costituire un Comitato ristretto che approfondisca tutti i temi connessi all'esame del provvedimento.

Il Presidente invita tutti i Gruppi a far pervenire nel più breve termine i nomi dei componenti di tale organo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(346) MARINI. – Istituzione e costruzione dell'aeroporto di Sibari (Esame e rinvio)

Il relatore, senatore CHIRILLI, dopo aver ricordato che quello di Sibari sarebbe il quarto aeroporto nella regione Calabria e che pertanto sarebbe necessaria una attenta valutazione dei costi-benefici derivanti da tale infrastruttura, illustra il provvedimento in titolo volto alla istituzione e alla costruzione dell'aeroporto civile di Sibari. Si sofferma quindi sull'articolo 2 il quale stabilisce che il Ministro delle infrastrutture possa affidare in concessione sia la progettazione che la costruzione e la gestione dell'aeroporto con il meccanismo della finanza di progetto e una partecipazione dello stato al capitale della società concessionaria del cinquanta per cento. L'articolo 3 prevede le modalità di reperimento delle risorse per la costruzione dell'infrastruttura mentre gli articoli 4 e 5 disciplinano la parte concernente gli espropri dei terreni destinati al sedime aeroportuale. Con l'articolo 6 si disciplinano le norme relative alla concessione tra lo Stato e la società concessionaria e l'articolo 7 attribuisce a quest'ultima, al fine di reperire i fondi necessari la facoltà di emettere obbligazioni anche in deroga all'articolo 2410 del codice civile con una garanzia primaria dello Stato su tutte le operazioni finanziarie della concessionaria. Gli articoli 8, 9 e 10, disciplinano, infine, gli obblighi di rendicontazione della società concessionaria e la predisposizione di un piano finanziario di gestione dell'aeroporto. Ricorda infine che sulla proposta di costruzione di questo aeroporto esiste un parere molto complesso dell'ENAC che ne evidenzia i punti critici e che farebbe propendere per un eventuale adeguamento strutturale degli aeroporti già esistenti. Fa presente infine che anche nella XIII Legislatura un analogo disegno di legge era stato discusso e che l'allora relatore, senatore Besso Cordero, aveva ritenuto opportuno procedere ad approfondimenti prima di un pronunciamento del Parlamento per la costruzione di un'opera così costosa.

Interviene incidentalmente il senatore PEDRINI per ricordare che il provvedimento manca totalmente della quantificazione degli oneri e per far presente la necessità di verificare se esso rientri nel piano regionale delle opere infrastrutturali.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(504) MONTICONE ed altri. – Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet.

(Esame e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

La relatrice, senatrice DONATI, sottolinea anzitutto come il provvedimento metta bene in luce la forza d'impatto del sistema multimediale su i minori che ad esso accedono e dunque la tutela che è loro dovuta. Esso, inoltre, evidenzia con chiarezza la necessità di partire da un codice di autoregolamentazione tra gli operatori del settore del quale, però, deve essere attentamente vagliata l'efficacia. I capisaldi del provvedimento sono rappresentati dall'adozione di una Carta dei diritti dei minori da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da un inasprimento delle sanzioni rispetto a quelle esistenti nell'ordinamento vigente per gli illeciti compiuti in questo settore, da un incremento dei programmi dedicati ai minori con incentivi per una promozione in positivo delle trasmissioni di questi programmi, da una disciplina specifica per la pubblicità. Ritiene inoltre sia opportuna una verifica dei principi contenuti nella relazione, tutti ampiamente condivisibili, con la loro traduzione nell'articolato che ritiene bisognevole di approfondimento. La Relatrice reputa quindi necessario il coinvolgimento di tutti i membri della Commissione al fine di elaborare norme che, tenendo conto della tutela dei minori come bene primario da garantire, non limitino tuttavia la libertà degli adulti nell'utilizzo complessivo dei media, promuovano l'autoregolamentazione tra i soggetti produttori di immagini e testi, promuovano le tecnologie innovative, fatta salva la tutela dei minori da un utilizzo pericoloso per il loro sviluppo, introducano nell'ordinamento principi di non controversa attuazione.

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CHIRILLI, dopo aver sottolineato l'importanza e la delicatezza dell'argomento illustrato elenca brevemente tutti gli atti emanati da organismi internazionali e europei finalizzati alla tutela del minore anche in relazione ai sistemi di telecomunicazione nel loro complesso. Ricorda a questo proposito la Convenzione di New York del 1989, l'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la risoluzione del Parlamento europeo del 1997 e il Libro verde dell'Unione europea sui diritti dei fanciulli. Il disegno di legge all'esame rappresenta una tappa fondamentale per dare attuazione a tutti gli atti richiamati; dichiara pertanto di condividere la necessità richiamata dalla Relatrice di un approfondimento di questo tema per giungere all'approvazione di un testo condiviso da tutte le forze politiche.

Il senatore VERALDI ringrazia la relatrice per la esauriente relazione su un tema così delicato e complesso come quello della tutela dei minori in rapporto al sistema di telecomunicazioni ed editoriale e auspica di poter procedere in tempi celeri all'esame del provvedimento anche partendo dai lavori svolti sul tema della tutela dei minori nella passata legislatura oltre che procedendo all'audizione di tutti i soggetti coinvolti in questo settore.

Il senatore MONTALBANO, dichiarando a sua volta di condividere le valutazioni della Relatrice, ritiene opportuno un approfondimento di questo tema in relazione agli aspetti connessi alla pubblicità. È infatti necessario poter contemperare il rispetto e la tutela dei minori e della loro crescita con le esigenze commerciali di questo settore e di tutti coloro che in esso prestano la propria attività.

Il presidente GRILLO, dopo aver ringraziato la Relatrice per l'ampia relazione svolta, fa presente che lo strumento più efficace per approfondire tutti i temi connessi a questa delicata materia è l'istituzione di un Comitato ristretto.

La Commissione conviene quindi sulla proposta del PRESIDENTE che, pertanto, invita i Gruppi a far pervenire nel più breve tempo possibile i nomi dei componenti di coloro che del Comitato ristretto faranno parte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2001

24^a Seduta

Presidenza del Presidente RONCONI

Interviene il Sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Scarpa Bonazza Buora.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(868) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 dicembre scorso.

Il PRESIDENTE relatore informa la Commissione che non è ancora pervenuto il parere della 5ª Commissione in ordine agli emendamenti presentati. Tuttavia, atteso che il disegno di legge in questione è calendarizzato nell'odierna seduta dell'Assemblea e considerati quindi i tempi ristretti a disposizione della Commissione, informa che si procederà all'illustrazione degli emendamenti, per poi sospendere la seduta in attesa del sopracitato parere.

Comunica altresì che i presentatori hanno dichiarato di ritirare gli emendamenti 1.10, 1.0.1 e 1.0.2.

Il senatore MURINEDDU, nell'illustrare l'emendamento 1.7, sottolinea che lo stesso è ispirato dall'esigenza di separare i profili funzionali di tipo tecnico, spettanti all'AGEA, dai profili di tipo politico-amministrativo, rientranti nella competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Nel procedere all'illustrazione dell'emendamento 1.8, il senatore PIATTI rileva che il Consiglio di rappresentanza dell'AGEA, anche dopo le modifiche migliorative apportate dalla Camera dei deputati in ordine all'assetto dello stesso, permane ancora in contraddizione con le esigenze attinenti al decentramento, e comunque tale da creare una confusione di ruoli nel disegno organizzativo.

La senatrice DE PETRIS illustra l'emendamento 1.12, sottolineando l'opportunità che la composizione del Consiglio di rappresentanza venga integrata da un ulteriore membro, in rappresentanza della categoria dei consumatori. Precisa comunque che sarebbe preferibile la soppressione del Consiglio di rappresentanza, prefigurata nell'emendamento 1.8, rispetto al quale la proposta emendativa in questione appare ipotesi subordinata.

Il senatore PICCIONI, apponendovi la propria firma, fa proprio l'emendamento 1.11, sottolineando l'opportunità di aggiungere anche l'ordine professionale dei geometri all'elenco dei soggetti in rappresentanza dei quali viene nominato un apposito membro in seno al Consiglio. Illustrando quindi la portata dell'emendamento 1.6, il senatore Piccioni ribadisce l'esigenza di una piena rappresentatività dell'organo.

Riguardo all'emendamento 1.9, il senatore MALENTACCHI, pur sottolineando la propria contrarietà alla previsione di un Consiglio di rappresentanza, prospetta tuttavia l'opportunità che, qualora si decida per il mantenimento di tale organo, vadano comunque individuati i componenti dello stesso con un maggior grado di precisione con riferimento alle categorie esplicitate nell'emendamento.

L'emendamento 1.2 è ritirato dal senatore BONATESTA, che lo trasforma in un ordine del giorno del seguente tenore:

0/868/2/9

BONATESTA, PICCIONI, AGONI, CHERCHI, BALBONI, BONGIORNO, OGNIBENE

«Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano,

sottolineata l'esigenza della rappresentatività di tutti gli ordini professionali, dei Consigli nazionali nonché dei Collegi professionali delle categorie interessate, all'interno del Consiglio di rappresentanza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*),

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative per assicurare il rispetto di tale criterio».

La senatrice D'IPPOLITO dichiara di ritirare l'emendamento 1.5 che trasforma in un ordine del giorno, del seguente tenore:

0/868/1/9

D'IPPOLITO VITALE

«Il Senato.

in sede di esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano,

premesso che:

all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), il capoverso 3-*ter* relativo alla composizione del Consiglio di rappresentanza, in relazione ai criteri numerici della rappresentanza ed alle organizzazioni rappresentate, presenta una formulazione generica, esposta al rischio di ambiguità interpretative relativamente alla rappresentanza delle organizzazioni tecniche di settore,

impegna il Governo:

a designare il componente previsto come da indicazione congiunta dei Consigli nazionali degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, dei dottori agronomi e dei periti agrari».

In riferimento all'emendamento 1.1, il PRESIDENTE relatore rileva che lo stesso è stato proposto al fine di recepire le indicazioni contenute nel parere, emesso dalla 5^a Commissione, in ordine al disegno di legge in esame.

La senatrice DE PETRIS rileva che l'emendamento 1.4 è finalizzato a conferire adeguate risorse finanziarie, necessarie per attuare in concreto la previsione attinente agli organismi pagatori regionali dell'AGEA, precisando altresì che tale forma di decentramento riveste una particolare valenza ai fini del superamento di una impostazione «neo-centralista», ravvisabile anche nell'ambito del disegno di legge in esame. Evidenzia quindi che l'emendamento 4.1 è finalizzato ad evitare che vengano sottratte ai servizi sanitari pubblici le competenze sussistenti in ordine all'anagrafe bovina.

In riferimento all'emendamento 5.1, il PRESIDENTE relatore rileva che lo stesso recepisce le indicazioni contenute nel parere emesso dalla 5^a Commissione in ordine al disegno di legge in esame. Il PRESIDENTE relatore sospende quindi la seduta, in attesa che la 5^a Commissione emetta il parere in ordine agli emendamenti presentati.

La seduta, sospesa alle ore 15, è ripresa alle ore 15,15.

Il PRESIDENTE relatore informa che la Commissione bilancio ha espresso un parere in ordine alle proposte emendative presentate, del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sugli emendamenti 1.12, 1.11, 1.6, 1.9 e 1.10, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che da essi non derivino oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Esprime poi parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sull'emendamento 1.4, nonché parere di nulla osta, sui restanti emendamenti».

Il senatore PICCIONI dichiara che l'emendamento 1.6, nonché l'emendamento 1.11, sono ritirati.

Il PRESIDENTE relatore avverte che si passerà quindi all'espressione dei pareri.

In riferimento all'emendamento 1.7, il PRESIDENTE relatore si rimette al RAPPRESENTANTE del Governo, il quale esprime parere contrario.

In riferimento agli emendamenti 1.8, 1.12 e 1.9, sia il PRESIDENTE relatore che il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA esprimono parere contrario.

In riferimento all'ordine del giorno n. 2 (derivante dalla trasformazione dell'emendamento 1.2), sia il PRESIDENTE relatore che il RAP-PRESENTANTE del Governo esprimono parere favorevole.

Riguardo all'ordine del giorno n. 1 (derivante dalla trasformazione dell'emendamento 1.5) il parere espresso dal PRESIDENTE relatore e dal RAPPRESENTANTE del Governo è favorevole.

Riguardo all'emendamento 1.1, il PRESIDENTE relatore e il RAP-PRESENTANTE del Governo esprimono parere favorevole.

In ordine all'emendamento 1.4, il PRESIDENTE relatore e il RAP-PRESENTANTE del Governo esprimono parere contrario.

In riferimento all'emendamento 4.1, il PRESIDENTE relatore si rimette al RAPPRESENTANTE del Governo, il quale esprime parere con-

trario sul testo dell'emendamento, invitando i presentatori a trasformarlo in un ordine del giorno, su cui preannuncia un parere favorevole.

La senatrice DE PETRIS dichiara di ritirare tale emendamento, preannunciando la presentazione in Aula di un apposito ordine del giorno.

In riferimento all'emendamento 5.1, sia il PRESIDENTE relatore che il RAPPRESENTANTE del Governo esprimono parere favorevole.

Il PRESIDENTE relatore, dopo aver verificato la presenza del numero legale per deliberare, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, preannuncia che si passerà alle votazioni.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.7, 1.8, 1.12 e 1.9 sono respinti dalla Commissione.

Gli ordini del giorno n. 1 e n. 2, posti separatamente ai voti, sono accolti dalla Commissione.

Viene quindi posto ai voti l'emendamento 1.1, il quale viene accolto dalla Commissione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.4 viene respinto.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 5.1, che viene accolto dalla Commissione.

La Commissione conferisce poi il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea con le modifiche accolte dalla Commissione, autorizzandolo altresì a chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 868

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.7 Murineddu, Piatti, Basso, Vicini, Flammia, Coletti

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:

«1-bis. Al Ministero delle politiche agricole e forestali è attribuita la competenza dei rapporti con la Commissione europea. L'AGEA agisce come unico rappresentante dello Stato italiano per tutte le questioni relative al FEOGA-Garanzia, ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, ed in conformità con quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.».

1.8

PIATTI, MURINEDDU

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.12

DE PETRIS, MALENTACCHI

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso 3-ter con il seguente:

«3-ter. Il Consiglio è composto da undici membri, di cui quattro in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, due in rappresentanza del movimento cooperativo, uno in rappresentanza delle industrie di trasformazione, uno in rappresentanza del settore commerciale, uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali, uno in rappresentanza delle organizzazioni tecniche del settore, uno in rappresentanza delle associazioni dei consumatori riconosciute ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 ed è nominato dal Ministro delle politiche agricole e forestali sulla base delle designazioni dei predetti organismi. I membri

del Consiglio eleggono, tra loro, il coordinatore. Il Consiglio di rappresentanza adotta successivamente un proprio regolamento di funzionamento.».

1.11

OGNIBENE

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso 3-ter con il seguente:

«3-ter. Il Consiglio è composto da dieci membri, di cui quattro in rappresentanza delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul territorio nazionale; uno in rappresentanza del settore del commercio; uno in rappresentanza del movimento cooperativo; uno in rappresentanza di ogni ordine professionale dei dottori in agraria, dei geometri, dei periti agrari, degli agrotecnici, designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali su indicazione dei rispettivi collegi nazionali, che adottano, successivamente, un proprio regolamento di coordinamento operativo».

1.6 Piccioni

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso 3-ter con il seguente:

«3-ter. Il Consiglio è composto da dieci membri, di cui quattro in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, due in rappresentanza del movimento cooperativo, uno in rappresentanza delle industrie di trasformazione, uno in rappresentanza del settore commerciale, uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali, uno congiuntamente indicato dai Consigli nazionali degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, dei dottori agronomi e dei periti agrari, ed è nominato dal Ministro delle politiche agricole e forestali sulla base delle designazioni dei predetti organismi. I membri del Consiglio eleggono, tra loro, il coordinatore. Il Consiglio di rappresentanza adotta successivamente un proprio regolamento di funzionamento.».

1.9 (identico a 1.6 e 1.10)

Malentacchi, De Petris

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso 3-ter con il seguente:

«3-ter. Il Consiglio è composto da dieci membri, di cui quattro in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, due in rappresentanza del movimento cooperativo, uno in rappresentanza delle industrie

di trasformazione, uno in rappresentanza del settore commerciale, uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali, uno congiuntamente indicato dai Consigli nazionali degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, dei dottori agronomi e dei periti agrari, ed è nominato dal Ministro delle politiche agricole e forestali sulla base delle designazioni dei predetti organismi. I membri del Consiglio eleggono, tra loro, il coordinatore. Il Consiglio di rappresentanza adotta successivamente un proprio regolamento di funzionamento.».

1.10 (identico a 1.6 e 1.9)

COLETTI

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso 3-ter con il seguente:

«3-ter. Il Consiglio è composto da dieci membri, di cui quattro in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, due in rappresentanza del movimento cooperativo, uno in rappresentanza delle industrie di trasformazione, uno in rappresentanza del settore commerciale, uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali, uno congiuntamente indicato dai Consigli nazionali degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, dei dottori agronomi e dei periti agrari, ed è nominato dal Ministro delle politiche agricole e forestali sulla base delle designazioni dei predetti organismi. I membri del Consiglio eleggono, tra loro, il coordinatore. Il Consiglio di rappresentanza adotta successivamente un proprio regolamento di funzionamento.».

1.2 Bonatesta, Balboni, Bongiorno, Agoni

Al comma 1, lettera e), al capoverso 3-ter sostituire le parole: «uno in rappresentanza delle organizzazioni tecniche del settore» con le seguenti: «uno congiuntamente indicato dai Consigli nazionali degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, dei dottori agronomi e dei periti agrari».

1.5 (identico a 1.2)

D'IPPOLITO VITALE

Al comma 1, lettera e), al capoverso 3-ter sostituire le parole: «uno in rappresentanza delle organizzazioni tecniche del settore» con le se-

guenti: «uno congiuntamente indicato dai Consigli nazionali degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, dei dottori agronomi e dei periti agrari».

1.1

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dalle disposizioni di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.».

1.4

DE PETRIS

Aggiungere infine il seguente comma:

«... Per consentire l'avvio degli organismi pagatori regionali e l'efficiente gestione delle funzioni trasferite è costituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali con dotazione pari a 20 milioni di euro, alla cui ripartizione fra le regioni e le province autonome interessate provvederà il Ministero suddetto con successivo provvedimento da emanarsi entro il 31 gennaio 2002. All'onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2002 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.».

1.0.1 Ruvolo

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. ...

All'articolo 3 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, al comma 9, primo

periodo, dopo le parole: "nell'anno 2001" sono inserite le parole: "e nel primo semestre dell'anno 2002"».

1.0.2

Ruvolo

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. ...

- 1. In ragione delle funzioni e dei compiti istituzionalmente affidati all'Agea, all'Agenzia si applica la normativa fiscale riconosciuta all'*ex* Aima.
- 2. Si applicano all'Agea le disposizioni vigenti per lo Stato in materia di esenzione dalle spese e dagli altri oneri connessi alla tutela delle proprie ragioni in sede giurisdizionale, fatto salvo il recupero, ad opera dei competenti uffici, nei confronti delle controparti soccombenti.
- 3. Continuano ad applicarsi all'Agea le disposizioni in materia di riscossione dei crediti a mezzo provvedimento ingiuntivi, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
- 4. È applicabile all'Agea la vigente normativa in materia di fermo amministrativo, di cui all'articolo 69, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440».

Art. 4.

4.1

DE PETRIS, MALENTACCHI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando in proposito il mantenimento della titolarità della competenza ai servizi sanitari pubblici».

Art. 5.

5.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 75 milioni di lire per l'anno 2001 ed in 232.406 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

INDUSTRIA (10^{a})

MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2001 28ª Seduta

Presidenza del Presidente PONTONE

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, i dottori Gaetano Orrico, Presidente nazionale Assoturismo, Tullio Galli, segretario nazionale Fiepet, Olindo Repetto, segretario nazionale Asshotel, Massimo Bonacchi, Presidente Assoviaggi, Tullio Nunzi, coordinatore della Confturismo, Alessandro Cianella, direttore generale Federalberghi, Antonio Tozzi, presidente Fiavet, Alberto Corti, direttore generale Fiavet, Edi Sommariva, segretario generale Fipe, Maria Letizia Bellucci, funzionario Confturismo/Confcommercio e Riccardo Scarselli, presidente del Sindacato italiano balneari.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PONTONE propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante trasmissione audiovisiva diretta a circuito interno. Riguardo alla speciale forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, informa la Commissione di aver acquisito preventivamente l'assenso del Presidente del Senato.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente; pertanto l'anzidetta pubblicità viene adottata.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul settore del turismo: audizione dei rappresentanti di Confcommercio-Confturismo e Confesercenti-Assoturismo

Si riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 4 dicembre.

Il presidente PONTONE introduce l'audizione dei rappresentanti delle categorie del turismo facenti capo alla Confcommercio e alla Confesercenti.

Il dottor NUNZI, dopo aver consegnato una documentazione scritta alla Presidenza, precisa che i dati relativi al settore del turismo, che indicano la presenza di circa 300 mila imprese, 2 milioni di addetti e un giro di affari pari al 6 per cento del PIL, testimoniano di un ruolo trainante che potrebbe essere svolto da tali attività. Viceversa l'attenzione verso il settore è stata spesso marginale, con investimenti episodici e non strategici, come è avvenuto anche nel disegno di legge finanziaria. Ciò appare incomprensibile anche all'interno dei fenomeni di globalizzazione, in cui dovrebbero essere tutelate le tipicità dei territori e valorizzate le risorse locali. Coniugare turismo e territorio potrebbe consentire, infatti, di promuovere uno sviluppo di tipo nuovo, non industrialista, in cui potrebbero svolgere un ruolo decisivo le piccole e medie imprese.

Fa presente che il rischio di emarginazione per un numero elevato di comuni può essere evitato solo attraverso lo sviluppo dei sistemi turistici locali, ma perché ciò si realizzi è indispensabile adeguare il sistema dei trasporti, che presenta ancora gravi carenze, specie in alcune aree, sia per la rete ferroviaria che per quella autostradale. Per ciò che concerne la legge quadro, a suo avviso, occorrerebbe confermare una linea, che appare complessivamente corretta, di valorizzazione delle competenze regionali, ma anche con un momento di coordinamento e con il coinvolgimento delle categorie interessate. Sono indispensabili, in ogni caso, provvedimenti concreti e urgenti che indichino la volontà di porre in essere una effettiva svolta nelle politiche per il turismo.

Il dottor ORRICO consegna una relazione alla Presidenza e, richiamandosi ai dati in essa contenuti, osserva che il settore del turismo negli ultimi cinque anni ha conosciuto una crescita costante, superiore a quella degli altri settori economici. La crisi in atto è, pertanto, effetto di avvenimenti esterni e, da parte delle categorie interessate, non vi è quindi alcuna richiesta di aiuti assistenziali. Si tratta, piuttosto, di provvedere tempestivamente affinché si realizzino le condizioni per una ripresa che non pregiudichi le prospettive complessive del settore. Soprattutto per le agenzie di viaggio e i tour operators gli avvenimenti dell'11 settembre hanno rappresentato un forte decremento di attività sia per il minor afflusso di turisti in Italia sia per la diminuzione dei viaggi all'estero da parte dei cittadini italiani. Occorre, a suo avviso, provvedere con interventi concreti quali l'estensione della cassa integrazione alle imprese con meno di 15 addetti, la temporanea fiscalizzazione degli oneri sociali e la riduzione dell'IVA, compatibilmente con gli orientamenti europei in materia.

Ritiene che la legge-quadro approvata alla fine della scorsa legislatura sia complessivamente una buona legge, anche se sono possibili ulteriori miglioramenti. È giusto, infatti, riconoscere la competenza delle regioni in materia di turismo, ma non va dimenticato che sono direttamente

collegate al turismo materie, come l'ambiente, i beni culturali e i rapporti con l'Unione europea, in cui permangono le competenze dello Stato anche dopo la riforma costituzionale. Del resto, è indispensabile una strategia nazionale per il turismo che consenta di competere con paesi, quali la Francia e la Spagna, che certamente si muovono nella stessa direzione. Le linee guida previste dalla legge possono quindi essere una utile sede di coordinamento. Ciò vale anche per i sistemi turistici locali, per i quali è indispensabile un coordinamento per evitare la polverizzazione delle non ingenti risorse disponibili. Si augura che vi sia un segnale positivo del Governo sia per i provvedimenti urgenti che per l'accordo sulle linee guida.

Il dottor TOZZI osserva che le agenzie di viaggio hanno registrato, dopo l'11 settembre, un minor fatturato pari a 25 miliardi di lire al giorno, che sono stati effettuati già 1800 licenziamenti e che, in mancanza di interventi adeguati, se ne prevedono altri 5800. Per questo sono indispensabili misure immediate, quali l'estensione della cassa integrazione alle piccole imprese e la sospensione degli oneri contributivi.

Segnala, inoltre, che una situazione così grave si registra, oltre che in Italia, solo in Francia e in Portogallo e che ciò probabilmente è dovuto al tipo di informazione che è stato fornito dagli organi di stampa e televisivi. Auspica che possa realizzarsi un clima diverso attraverso la formulazione di messaggi positivi ai cittadini, tali da favorire un rientro nella normalità ed il superamento della situazione di crisi e di emergenza.

Il dottor SCARSELLI, dopo aver illustrato la situazione del turismo balneare ed aver fornito i dati più significativi sulla estensione quantitativa delle attività ad esso connesse, sottolinea che sarebbero necessarie, per il settore, regole precise, in grado di fornire certezze agli operatori. Permane, invece, una situazione di mancanza di chiarezza sulle modalità di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative. Occorre, pertanto, che sia costituito un tavolo di confronto permanente per valutare le complesse problematiche del settore.

Il dottor BONACCHI fa presente che da parte delle regioni sono state fornite risposte diversificate rispetto alla situazione di crisi del settore turistico ed in particolare di alcune categorie, come quella delle agenzie di viaggio. Ciò non può che essere valutato negativamente, in considerazione degli effetti che si producono sulla concorrenza fra le imprese. È indispensabile ed urgente l'adozione di provvedimenti coordinati che evitino il rischio di non permettere alle imprese di recuperare le energie necessarie per acquisire nuovamente la loro capacità di operare in autonomia.

Il senatore GARRAFFA ritiene che, effettivamente, non siano venute dal Governo risposte idonee alla crisi del settore turistico. Segnala che, viceversa, in Commissione industria maggioranza e opposizione hanno promosso iniziative positive di cui anche l'indagine conoscitiva in corso è dimostrazione. Si chiede se strumenti quali i *bonus* fiscali per le famiglie

possano essere utilizzabili nella attuale contingenza e se una parziale ripresa del turismo italiano possa derivare dalle difficoltà che si registrano in altre aree del Mediterraneo. È indispensabile, in ogni caso, una strategia per le incentivazioni e sollecita, al riguardo, le categorie a fornire proposte specifiche di intervento.

Il senatore BETTAMIO ritiene che occorra prendere atto che, in seguito alle modifiche costituzionali, l'impianto complessivo della leggequadro è ormai superato. È giusto, peraltro, operare per salvare alcuni elementi di quella legge, come ad esempio la norma sui sistemi turistici locali. Per il resto, appare opportuno compiere una riflessione approfondita con l'obiettivo di giungere ad una nuova legge-progetto per il turismo, nel pieno rispetto delle competenze regionali. Quanto alle concessioni demaniali marittime, è dell'avviso che la durata prevista sia insufficiente rispetto alle esigenze degli operatori di pianificazione dell'attività.

Il senatore COVIELLO sottolinea come la Commissione abbia dimostrato la dovuta sensibilità ai problemi che, particolarmente in questa fase, colpiscono il settore del turismo. Occorre, però, andare oltre la elencazione delle difficoltà: è necessario che le categorie esprimano la loro valutazione sulla normativa di incentivazione ed in particolare sull'estensione al turismo della legge n. 488 del 1992, sulla programmazione negoziata, sui prestiti d'onore, sui crediti di imposta ed anche sulla legge «Tremonti». Ciò, per dar modo al Parlamento e al Governo di adottare provvedimenti utili ed efficaci. D'altra parte, per ciò che si riferisce alla leggequadro, è indispensabile gestire in modo adeguato la transizione costituzionale che si è aperta. Da parte di alcuni settori politici vi è invece la chiara intenzione di ostacolare la riforma costituzionale, con la conseguenza di determinare ulteriori elementi di difficoltà per gli operatori.

Il senatore LAURO sottolinea che, con il concorso anche dei Gruppi di opposizione, è stato possibile prevedere nel disegno di legge finanziaria un finanziamento di 300 miliardi di lire nel triennio per il settore del turismo. Si tratta ora di uscire dalla situazione di blocco che si è determinata: le regioni hanno dichiarato ufficialmente, anche nel documento consegnato alla Commissione, di essere contrarie alla emanazione delle linee guida e lo Stato, specie dopo la riforma costituzionale, non è competente a legiferare in materia di turismo. Nel contempo alcune regioni, come la Campania, hanno stabilito di intervenire autonomamente, stanziando specifici finanziamenti. Su ciò ha già avuto occasione di formulare un giudizio negativo. Si chiede se una sede utile per affrontare tale complessa situazione possa essere la Conferenza nazionale sul turismo. Sarebbe importante, inoltre, compiere una riflessione approfondita sul ruolo dell'Enit e, più in generale, su come sia possibile trasformare la situazione di emergenza in atto in un momento di verifica e di rilancio delle prospettive del turismo italiano.

Il senatore BARATELLA chiede ai rappresentanti delle categorie interessate di esprimere le loro valutazioni sulle competenze di Stato e regioni, sul ruolo dell'Enit e sul pacchetto di proposte che dovrebbe essere presentato dal Governo, su cui sono state avanzate valutazioni diverse da parte delle regioni. Appare indispensabile, infine, una disposizione quadro sulle concessioni demaniali per evitare le differenziazioni segnalate dai rappresentanti dei settori interessati.

Il senatore CORRADO dichiara di essere favorevole alla estensione della cassa integrazione alle imprese con meno di 15 addetti. Si tratta, infatti, di una crisi momentanea per la quale può essere utile uno strumento di sostegno come quello della cassa integrazione. In tal modo, inoltre, si contribuirebbe a superare una divisione ingiustificata tra le grandi imprese, che possono godere di innumerevoli aiuti e le piccole imprese che sono spesso lasciate al loro destino.

Il senatore TRAVAGLIA ritiene che non sia stato sufficientemente sottolineato come le potenzialità straordinarie del settore turistico in Italia siano assolutamente non utilizzate. Le ingenti risorse naturali e artistiche dovrebbero collocare l'Italia ai vertici mondiali del settore, mentre i dati ufficiali dimostrano come altri paesi, che certamente dispongono di minori risorse, riescano a ottenere risultati migliori. Da questo punto di vista, si può affermare che il settore turistico in Italia sia in crisi da sempre. Occorre quindi trovare le forme per realizzare una inversione di tendenza, partendo dalla esigenza di intervenire con efficacia nei confronti della attuale situazione di emergenza.

Il dottor TOZZI precisa che un punto sicuramente decisivo è quello dell'arretratezza delle infrastrutture, soprattutto nel Mezzogiorno. In mancanza di interventi adeguati le previsioni indicano, pertanto, un ulteriore peggioramento della situazione relativa italiana rispetto a quella dei paesi concorrenti, anche considerando la prevedibile espansione di nuovi paesi, come la Cina.

Occorre, quindi, definire tempestivamente una strategia efficace e, da questo punto di vista, appare incomprensibile la scelta di ridurre gli stanziamenti dell'Enit. D'altra parte, bisogna evitare di disperdere le risorse in presenza delle difficoltà per l'attuazione della legge-quadro.

Il dottor ORRICO ribadisce l'esigenza di valorizzare le competenze dello Stato in materia di ambiente e di beni culturali per definire un efficace coordinamento della normativa di settore. Si chiede se possa essere immaginabile una migliore competizione con l'estero attraverso un sistema diversificato a livello regionale di *standards* qualitativi. Il ruolo delle regioni, quindi, va valorizzato, ma nel quadro di un coordinamento nazionale che eviti anche situazioni di concorrenza sleale. Per il sistema degli incentivi – fermo restando che la legge n. 488 ha una matrice industriale – è indispensabile coniugare le risposte alle difficoltà immediate

con un progetto di prospettiva che può essere realizzato efficacemente solo attraverso il raccordo di regioni e Governo e con il concorso delle categorie interessate.

Il presidente PONTONE, dopo aver ringraziato gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2001 37^a seduta

Presidenza del Presidente ZANOLETTI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(29) CHIUSOLI. – Istituzione del Piano nazionale annuale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale

(Rinvio dell'esame)

Il PRESIDENTE avverte che il disegno di legge in titolo è stato iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea, nella corrente settimana, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, terzo periodo del Regolamento del Senato. Fa altresì presente che, per il predetto disegno di legge, la Presidenza del Senato ha disposto, in data di ieri, una nuova assegnazione in sede referente, dalla 1ª Commissione permanente alla 11ª Commissione permanente: tale decisione è stata comunicata in risposta ad una lettera in data 5 dicembre, con la quale il presidente Zanoletti stesso ha segnalato al Presidente del Senato l'esigenza di riconoscere una competenza prevalente alla Commissione in materia di assistenza sociale, anche per effetto dei mutamenti intervenuti nella struttura del Governo in seguito alla riforma varata nella passata legislatura, e in particolare dell'accorpamento del Dipartimento delle politiche sociali all'interno del Ministero del lavoro, che ha conseguentemente mutato la sua denominazione.

Il Presidente osserva che vi è comunque l'esigenza di disporre di tempi più ampi di quelli indicati in sede di programmazione dei lavori dell'Assemblea per lo svolgimento dell'esame in sede referente del provvedimento in titolo, considerata l'ampiezza e la complessità della materia in esso trattata: pertanto, chiede alla Commissione di conferirgli il mandato di richiedere all'Assemblea di rinviare la trattazione del disegno di legge

n. 29, il cui esame, peraltro, verrà avviato in sede referente al più presto possibile, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il coordinamento del lavoro della Commissione con la programmazione dei lavori dell'Assemblea.

Il senatore VIVIANI, dopo aver espresso apprezzamento per la decisione della Presidenza del Senato di procedere ad un nuovo deferimento del disegno di legge n. 29, dichiara di concordare con la proposta del Presidente, segnalando peraltro l'esigenza di avviare quanto prima la trattazione del provvedimento, considerata la rilevanza della materia in esso affrontata.

Poiché nessun altro chiede di parlare, la Commissione aderisce alla proposta del Presidente, conferendogli il mandato richiesto.

IN SEDE CONSULTIVA

- (795) Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo
- (55) EUFEMI ed altri. Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell'immigrazione
- (770) CREMA. Nuove norme in materia di immigrazione
- (797) Disciplina dell'ingresso degli stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto: parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 dicembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la discussione sui provvedimenti in titolo e dà la parola al relatore per la replica e l'illustrazione dello schema di parere.

Il relatore FABBRI fa preliminarmente presente che lo schema di parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni da lui predisposto si propone di pervenire ad una sintesi delle argomentazioni e degli spunti, anche critici, che sono stati addotti nel corso della discussione in Commissione.

Osserva poi che i rilievi mossi nell'intervento del senatore Battafarano all'impostazione generale del disegno di legge n. 795 non sono condivisibili, soprattutto nella parte in cui si afferma che la proposta del Governo sembra più orientata a scoraggiare l'occupazione regolare che a contrastare l'immigrazione clandestina. In realtà, il contratto di soggiorno introdotto dall'articolo 5 intende proprio delineare una soluzione più garantista nei confronti di quanti entrano in Italia alla ricerca di un inseri-

mento lavorativo stabile; si tratta di una proposta innovativa, e, come tale, suscettibile di approfondimenti e di miglioramenti. In particolare, sempre rispetto alla formulazione dell'articolo 5, sono stati avanzati in più di un intervento dubbi e perplessità – soprattutto relativamente agli oneri posti a carico del datore di lavoro per la garanzia dell'alloggio - che appaiono meritevoli di attenzione e sono pertanto stati ripresi, in forma problematica, anche all'interno dello schema di parere. In esso, vengono riproposti anche molti spunti presenti nell'intervento del presidente Zanoletti, che ha segnalato alcuni dati relativi alle stime sul fabbisogno di lavoratori stranieri, sui quali è bene riflettere, soprattutto per quel che riguarda il settore dell'assistenza socio-sanitaria e dell'assistenza domestica. Sull'impostazione generale del disegno di legge, il senatore Demasi ha poi formulato alcune considerazioni del tutto condivisibili, in ordine alle origini dell'immigrazione clandestina e alle sue cause e all'esigenza di dare vita ad una nuova cultura dell'accoglienza.

Dà quindi lettura del seguente schema di parere, sottolineando come la complessità del problema dell'immigrazione richieda un confronto aperto e privo di pregiudiziali, finalizzato anche, ove se ne ravvisi la necessità, ad apportare le necessarie modifiche al disegno di legge n. 795:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 795, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni e raccomandazioni:

- 1) con riferimento al capoverso 3-ter dell'articolo 4, comma 1 nella parte in cui si prevede che al lavoratore extracomunitario che sia venuto nel territorio nazionale per almeno due anni di seguito per lavoro stagionale può essere rilasciato un unico permesso pluriennale per il medesimo titolo dovrebbe essere meglio chiarito se la condizione relativa ai precedenti soggiorni in Italia si riferisca in modo esclusivo ai due anni immediatamente precedenti quello di riferimento. Si dovrebbe inoltre esplicitare che i permessi pluriennali costituiscono, per gli anni oggetto dei medesimi, una quota minima di ingresso per lavoro stagionale, la quale non è suscettibile di essere ridotta dai successivi decreti di programmazione dei flussi:
- 2) il contratto di soggiorno, di cui all'articolo 5, risponde ad apprezzabili motivazioni di tutela della dignità del lavoratore extracomunitario, ma al tempo stesso pone oneri non indifferenti a carico del solo datore di lavoro: occorre pertanto che se ne valuti la sostenibilità (segnatamente quando non si tratti di imprenditori), anche al fine di scoraggiare la tendenza a porre in essere comportamenti elusivi, soprattutto per quel che riguarda la garanzia dell'alloggio, rispetto alla quale dovrebbero inoltre studiarsi forme specifiche di coinvolgimento delle amministrazioni locali in raccordo con le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro, nonché con le imprese operanti nel settore dell'edilizia;

- 3) sempre nell'ambito di una riflessione di carattere generale sul contratto di soggiorno, si dovrebbero introdurre dei correttivi e delle deroghe alla normativa generale, soprattutto per quel che riguarda l'assunzione di collaboratori e collaboratrici domestiche: l'obbligo di assicurare un alloggio e di garantire le spese per il viaggio di rientro del lavoratore può costituire un gravame insostenibile per le famiglie, tanto più se si considera che la presenza di un collaboratore domestico non è più una prerogativa delle famiglie titolari di redditi elevati bensì, molto spesso, una necessità connessa alle esigenze di cura dei minori e degli anziani non autosufficienti. Occorrerebbe pertanto individuare un percorso ad hoc per la regolarizzazione dei collaboratori e delle collaboratrici familiari, prevedendo, ad esempio, un'estensione delle misure di emersione di cui agli articoli da 1 a 3 della legge n. 383 del 2001 ai datori di lavoro non imprenditori, con la possibilità di stipulare specifici contratti di soggiorno, per la regolarizzazione dei predetti lavoratori, a condizioni non onerose per questi ultimi e prevedendo anche agevolazioni specifiche per quel che riguarda l'assicurazione dell'alloggio;
- 4) nell'ambito del raccordo tra la legislazione vigente in materia di emersione dal sommerso e la nuova normativa in materia di emigrazione, occorrerebbe chiarire che l'articolo 5 del disegno di legge n. 795 non si applica ai lavoratori extracomunitari coinvolti nei programmi di emersione di cui all'articolo 1, comma 2 della legge n. 383 del 2001;
 - 5) sempre con riferimento all'articolo 5, si osserva:
- a) occorre coordinare il capoverso 2, nella parte in cui si prevede che il contratto di soggiorno sia sottoscritto presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore, con la novella di cui all'articolo 15, comma 1, capoverso 2, del disegno di legge, che fa invece probabilmente per errore di omissione riferimento alla sola residenza e non alla sede legale;
- b) riguardo alla stipula dei contratti, dato che il capoverso 2 fa rinvio alle modalità previste dalle norme regolamentari di attuazione (queste ultime, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del disegno di legge, devono essere emanate entro il termine non perentorio di 6 mesi dalla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale), andrebbe chiarito se il nuovo istituto contrattuale trovi immediata applicazione. In caso contrario, infatti, nelle more dell'adozione del regolamento di attuazione, resterebbe inattuabile anche il meccanismo di rilascio del permesso di soggiorno (per lavoro dipendente), stabilito dalla novella di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d), del disegno di legge, con conseguente applicazione della precedente disciplina;
- 6) con l'articolo 15, relativo al lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e al lavoro autonomo, si riformula interamente l'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con l'introduzione di importanti innovazioni per quel che riguarda le procedure per

l'accesso dei lavoratori stranieri sul mercato del lavoro. La Commissione richiama l'attenzione sui seguenti profili:

a) nell'ambito dell'attività di coordinamento e monitoraggio, opportunamente introdotta con l'articolo 2 del disegno di legge n. 795, il Governo dovrebbe rivolgere una particolare attenzione al raccordo tra le disposizioni dell'articolo 15 e quanto emerge dal disegno di legge collegato in materia di riforma del mercato del lavoro (A.S. n. 848), che, riprendendo gli orientamenti espressi nel «Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia», tende ad attuare un riassetto nel senso della liberalizzazione e del riequilibrio del rapporto tra pubblico e privato nel settore dell'intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro. In questo quadro, le procedure speciali per l'assunzione dei lavoratori extracomunitari, con l'istituzione di uno sportello unico per l'immigrazione presso le prefetture, sembrerebbero escludere le agenzie private dal settore del collocamento dei lavoratori predetti, che resterebbe di totale pertinenza pubblica. In sede di verifica della attuazione della normativa in materia di immigrazione, occorrerà prestare una specifica attenzione a questo profilo, valutando in particolare se il sistema posto in essere dall'articolo 15 del disegno di legge n. 795 risponda a quei requisiti di snellezza, semplificazione procedurale e modernizzazione delle procedure di incontro tra domanda ed offerta di lavoro di cui alle lettera a) e b) dell'articolo 1, comma 2 del disegno di legge n. 848 e se assicuri l'osservanza delle competenze previste dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di cui al n. 1 della predetta lettera b) dell'articolo 1, comma 2 dello stesso disegno di legge;

b) sempre con riferimento all'attività di verifica e monitoraggio della normativa all'esame, di cui al già richiamato articolo 2, e alle competenze della Commissione per le politiche di integrazione, di cui al comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (non modificato dal disegno di legge n. 795), occorre assicurare che la realizzazione di una procedura specifica di assunzione dei cittadini stranieri non costituisca in alcun modo un fattore di discriminazione, ma al contrario operi nel senso di promuovere condizioni effettivamente paritarie di accesso sul mercato del lavoro, in coerenza con i contenuti della direttiva 2000/43/CE, di attuazione del principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. In particolare, la nuova normativa in materia di immigrazione dovrà essere armonizzata con i principi ed i criteri direttivi della delega per il recepimento della predetta direttiva nell'ordinamento interno, di cui all'articolo 28 del disegno di legge Comunitaria 2001, già approvata dalla Camera dei deputati e ora all'esame del Senato, in particolare per quanto concerne: il rispetto del principio della parità di trattamento fra le persone, garantendo che le differenze di razza od origine etnica non siano causa di discriminazione diretta o indiretta; la rimozione dei fattori di discriminazione anche attraverso la promozione di azioni positive e l'applicazione del principio della parità di trattamento senza distinzione di razza od origine etnica sia nel settore pubblico sia nel settore privato, tra l'altro per quel che riguarda l'occupazione e le condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione, nonché la protezione sociale, compresa la sicurezza sociale:

- c) è opportuno prevedere esplicitamente che i dati contenuti nell'archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari (istituito presso l'INPS) siano raccordati al sistema informativo lavoro (come configurato dalla legislazione vigente e dall'articolo 1, comma 2, lettera b) n. 5 del disegno di legge n. 848), anche al fine di evitare inutili duplicazioni;
- d) con riferimento al capoverso 2, si osserva che la competenza territoriale (ai fini dell'individuazione dello sportello) è determinata con riferimento alla residenza del datore; tuttavia, tale criterio dovrebbe essere integrato con la menzione della sede legale come peraltro fa la novella di cui al precedente articolo 5, comma 1, capoverso 2 –, mentre il capoverso 4 dell'articolo 15 in esame richiama anche il domicilio;
- e) Il capoverso 4 introduce una procedura di verifica dell'assenza di domanda (per lo specifico impiego) da parte di soggetti italiani o comunitari, senza prendere in considerazione l'ipotesi di disponibilità da parte di extracomunitari già regolarmente soggiornanti in Italia, che invece dovrebbe essere esplicitamente prevista. In ogni caso, sembra, in base al successivo capoverso 5, che la rilevazione di domande da parte di soggetti italiani o comunitari costituisca solo una segnalazione per il datore, ma non sia di impedimento all'assunzione del lavoratore extracomunitario. Su tale punto, occorrerebbe una formulazione normativa più esplicita;
- f) al capoverso 13, non è chiaro se la soppressione della norma vigente che consente ai lavoratori extracomunitari che rientrano nei paesi d'origine la liquidazione dei contributi previdenziali obbligatori versati in loro favore, riguardi anche i lavoratori stagionali. Su questo punto sarebbe opportuna una riformulazione esplicita del comma 5 medesimo dell'articolo 25, anche al fine di eliminare, per motivi di coordinamento finale del testo normativo, ogni riferimento all'articolo 22, comma 11 del testo unico;
- g) al comma 2, relativo alla procedura per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, si fa presente che si fa erroneamente riferimento al capoverso 3-ter dell'articolo 5 del testo unico (come novellato dall'articolo 4 del disegno di legge all'esame) anziché al capoverso 3-quater.

Sulla base di tali raccomandazioni ed osservazioni, la Commissione esprime altresì parere favorevole, per quanto di competenza, ai disegni di legge n. 55, 770 e 797.

Ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento del Senato, la Commissione chiede che il presente parere sia stampato in allegato alla relazione che la Commissione di merito presenterà all'Assemblea.».

Dopo che il presidente ZANOLETTI ha ringraziato il relatore per l'ampio e articolato schema di parere, che recepisce le problematiche sollevate nel corso della discussione in Commissione e contiene condivisibili indicazioni su aspetti importanti del disegno di legge n. 795, prende la parola, per dichiarazione di voto il senatore VANZO, il quale annuncia il voto favorevole della sua parte politica sullo schema di parere illustrato dal relatore, sottolineando che il disegno di legge n. 795 appare improntato ad una giusta severità nei confronti dell'immigrazione clandestina e, al tempo stesso, ad una spiccata sensibilità verso l'esigenza di riconoscere la dignità e i diritti dei cittadini stranieri che giungono in Italia per motivi di lavoro.

Il senatore DEMASI annuncia che il gruppo di Alleanza nazionale voterà a favore dello schema di parere testé illustrato dal relatore, che recepisce in modo esauriente il dibattito svoltosi in Commissione.

Il senatore VIVIANI annuncia il voto contrario del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo allo schema di parere predisposto dal relatore. Anche se esso contiene alcuni spunti apprezzabili – formulati peraltro più come dichiarazioni di principio che come proposte di modifica del disegno di legge n. 795 – non si può non considerare che le proposte del Governo si muovono in una direzione diametralmente opposta ai principi che hanno ispirato la legislazione vigente ed in particolare la cosiddetta legge «Turco-Napolitano». Quest'ultima, oltre a consentire l'ingresso dell'Italia nell'area di Schengen, ha operato efficacemente sia sul versante della repressione dell'immigrazione clandestina, sia su quello dell'integrazione dei lavoratori immigrati, per la quale, negli ultimi anni, sono stati compiuti significativi passi in avanti.

Entrando nel merito del testo del parere predisposto dal relatore, il senatore Viviani dichiara il suo netto dissenso sul giudizio favorevole espresso, al punto 2, nei confronti dell'introduzione del contratto di soggiorno: a suo avviso, infatti, tale istituto è strutturalmente illiberale e concorre a determinare un deprecabile processo di mercificazione del lavoro degli immigrati. Per quanto riguarda poi la questione degli oneri gravanti sul datore di lavoro in relazione alla garanzia dell'alloggio, secondo l'oratore occorrerebbe stabilire obblighi certi in capo alle istituzioni e alle parti sociali, al fine di risolvere un problema certamente complesso e che richiede soluzioni realistiche. E' altresì condivisibile l'esigenza di prevedere una disciplina specifica per la messa in regola dei collaboratori e delle collaboratrici domestiche; tuttavia, per realizzare un tale obiettivo occorrerebbe un provvedimento attento alle esigenze dei lavoratori più che a quelle dei datori di lavoro, mentre l'impostazione del disegno di legge n. 795 muove nella direzione opposta.

Il punto 4 del parere, poi, potrebbe tradursi, ove accolto, in un incentivo all'immigrazione clandestina, poiché potrebbe spingere i datori di lavoro ad assumere in nero lavoratori immigrati per poi avvalersi degli incentivi previsti dalle norme sull'emersione di cui alle legge n. 383 del 2001.

Peraltro, è proprio questo il rischio che la sua parte politica ravvisa nell'impostazione generale del disegno di legge n. 795: quello cioè di pervenire ad una normativa destinata ad aumentare il lavoro clandestino e a scoraggiare l'immigrazione regolare.

Il senatore Tommaso SODANO annuncia il voto contrario della sua parte politica sullo schema di parere illustrato dal senatore Fabbri. Il disegno di legge n. 795, infatti, fa leva sulle ambiguità già presenti nella normativa vigente – che comunque ha cercato di individuare un percorso credibile di contrasto dell'immigrazione irregolare – per introdurre regole lesive della dignità del lavoratore straniero, che verrebbe collocato in una posizione strumentale e subalterna alle esigenze del sistema produttivo, contrastante non soltanto con gli orientamenti normativi dell'Unione europea, ma anche con gli auspici di quanti desiderano pervenire ad una drastica riduzione dei flussi migratori: infatti, le proposte del Governo rischiano di incoraggiare l'immigrazione clandestina e, in particolare, l'introduzione del contratto di soggiorno costituirà, nei fatti, un ostacolo all'incontro fra domanda e offerta di lavoro, tale da disincentivare gli ingressi regolari dei cittadini stranieri sul territorio italiano per motivi di lavoro e favorire, di converso, il ricorso alla manodopera irregolare.

Il disegno di legge n. 795, inoltre, non tiene conto delle modificazioni in essere nell'assetto del mercato del lavoro. A questo proposito, l'oratore ritiene che sarebbe stato preferibile mantenere ferma la competenza dei servizi pubblici all'impiego anche per quel che riguarda il collocamento dei lavoratori stranieri. Per questo aspetto, infatti, la proposta del Governo pecca di astrattezza, laddove tende, in modo irrealistico, ad assecondare le richieste di quanti desiderano chiudere del tutto le frontiere, e di conseguenza prefigura un insieme di proposte destinate a rivelarsi scarsamente attuabili ed efficaci.

Il senatore MORRA, nel sottolineare l'approccio propositivo e le importanti aperture contenute nello schema di parere predisposto dal senatore Fabbri, annuncia che il Gruppo di Forza Italia voterà a favore di esso.

Dopo che il PRESIDENTE ha constatato la sussistenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva a maggioranza il parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni, nel testo predisposto dal relatore.

Il PRESIDENTE ricorda altresì che, secondo quanto concordato nelle precedenti sedute, il relatore Fabbri, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 31, comma 1, del Regolamento del Senato, prenderà parte – insieme a tutti i componenti della Commissione che intendano avvalersi della predetta disposizione Regolamentare – ad una seduta della 1ª Commissione permanente già convocata a tal fine nella corrente settimana, per illustrare i contenuti del parere testé approvato.

(776) Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001

(184) BASSANINI e AMATO. – Interventi organici in materia di qualità della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino – Legge di semplificazione 2001 (Parere alla 1ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di giovedì 6 dicembre il relatore, senatore MORRA, ha illustrato le parti dei provvedimenti in titolo di competenza della Commissione.

Poiché nessuno chiede di intervenire, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 15,55.

IGIENE E SANITÀ (12a)

MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2001 21^a Seduta

Presidenza del Presidente TOMASSINI indi del Vice Presidente MASCIONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(824) Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario

- e voto regionale n. 12 ad esso attinente

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 4 dicembre 2001.

Il sottosegretario CURSI illustra gli emendamenti d'iniziativa governativa 1.0.9, 1.24, 1.25, 1.26, 1.6-bis, 1.27, 1.9-bis e 1.0.8, sottolineando come trattasi di formulazioni più idonee a chiarire alcuni contenuti dell'articolo 1 e come essi siano per la più parte frutto di osservazioni e di esigenze rappresentate in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Il presidente TOMASSINI, facente funzioni di relatore, illustra gli emendamenti 1.1 e 1.4. Dichiara di ritirare l'emendamento 1.12 e propone una nuova formulazione dell'emendamento 1.21 (1.21 nuovo testo).

La senatrice BOLDI dichiara di ritirare gli emendamenti 1.2 e 1.5. È disponibile altresì al ritiro dell'emendamento 1.15, purché il Governo accolga come raccomandazione la disposizione in esso contenuta che concerne l'obbligo per il vincitore di concorso per un posto di infermiere professionale a rimanere presso la struttura che ha bandito il concorso per almeno tre anni. Dichiara altresì di ritirare l'emendamento 1.20.

La senatrice BETTONI BRANDANI illustra gli emendamenti 1.3, 1.9, 1.16 e 1.18 (di cui sottolinea la validità della previsione che comporta un decentramento dei corsi di laurea per infermiere in base alle scelte programmatorie delle Regioni).

La senatrice BAIO DOSSI illustra gli emendamenti 1.6 e 1.10.

Il senatore MASCIONI illustra l'emendamento 1.14.

Il presidente TOMASSINI illustra una nuova formulazione dell'emendamento 1.23 (1.23 nuovo testo). Dichiara quindi di ritirare gli emendamenti 1.8, 1.17, 1.19, 1.0.2, 1.0.5 e 1.0.6. Dà invece per illustrati gli emendamenti 1.7, 1.11, 1.13, 1.22, 1.0.1, 1.0.3, 1.0.4 e 1.0.7.

Il RAPPRESENTANTE del Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.4, 1.21 (nuovo testo), 1.22, 1.23 (nuovo testo), 1.0.1, 1.0.3, 1.0.4 e 1.0.7. Invita invece al ritiro i presentatori degli emendamenti 1.3, 1.6 e 1.9. Si esprime a favore degli emendamenti 1.7, 1.10, 1.11, 1.13 e 1.14. Si dichiara quindi favorevole ad accogliere come raccomandazione i contenuti dell'emendamento 1.15 della senatrice Boldi e 1.18 del senatore Gaglione. Si dichiara contrario all'emendamento 1.16.

La senatrice BOLDI ritira l'emendamento 1.15.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE. Constata la presenza del numero legale.

Risulta approvato l'emendamento 1.0.9 d'iniziativa del Governo. L'emendamento 1.24, è votato per parti separate: sono separatamente poste in votazione ed approvata la prima parte, delle parole «al comma 1» alle parole «dalle stesse» e la seconda parte, dalle parole «al comma 2» alle parole «al comma 1». Sono poi approvati gli emendamenti 1.25 e 1.26, sempre d'iniziativa governativa. Non risultano approvati gli emendamenti 1.3 e 1.6. Risulta invece approvato l'emendamento 1.6-bis, d'iniziativa del Governo. È approvato l'emendamento 1.7. Risulta altresì approvato l'emendamento 1.27, d'iniziativa del Governo. Posto ai voti, non è approvato l'emendamento 1.9, risulta invece approvato l'emendamento 1.9-bis, d'iniziativa governativa, previa dichiarazione di voto contrario della senatrice BETTONI BRANDANI, richieste di chiarimento del senatore TATO e preannuncio di voto favorevole del senatore Paolo DANIELI. Dichiara preclusa la prima parte dell'emendamento 1.10 a seguito della reiezione dell'emendamento 1.9, risultano altresì approvati la seconda parte dell'emendamento 1.10 e l'emendamento 1.11, di contenuto identico, così come pure l'emendamento 1.13. Dichiarato assorbito l'emendamento

1.14, posto ai voti non risulta approvato l'emendamento 1.16. Risultano quindi approvati gli emendamenti 1.21 (nuovo testo) e 1.23 (nuovo testo). Ugualmente approvato risulta l'emendamento 1.22, previa dichiarazione di voto contrario della senatrice BETTONI BRANDANI che ritiene superflua la prima parte e invasiva dell'autonomia regionale, la seconda.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti che inseriscono articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1.

Risultano approvati gli emendamenti 1.0.8, d'iniziativa del Governo, 1.0.1, previa dichiarazione di voto contraria della senatrice BETTONI BRANDANI che ritiene la norma pleonastica, nonché l'emendamento 1.0.7.

La senatrice BAIO DOSSI illustra quindi il seguente ordine del giorno:

0/824/1/12

Baio Dossi, Bettoni Brandani, Carella, Di Girolamo, Gaglione, Liguori, Longhi, Mascioni, Tonini, Falomi

«Il Senato rileva che tra le procedure semplificate, adottate da molti Stati per affrontare l'emergenza infermieristica, figura il ricorso al personale formato e proveniente da Paesi non rientranti nell'Unione Europea.

Quest'ultimo, pur rappresentando una risorsa fondamentale ed indispensabile, è ancora scarsamente utilizzato dal nostro Servizio Sanitario Nazionale, a causa di interpretazioni riduttive e di lentezze procedurali nel riconoscimento dei titoli di infermiere in possesso di cittadini extra Ue che vogliano lavorare in Italia, da parte del Ministero della salute.

Per affrontare la situazione relativa alle procedure di riconoscimento dei titoli di infermiere dei cittadini extra Ue e dare ad esse adeguato snellimento, la Commissione igiene e sanità del Senato, tenendo conto delle modificazioni della Carta Costituzionale a seguito della riforma del Titolo V, parte II che incidono sulla materia delle professioni, facendone oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni, impegna il Governo a prevedere:

il concorso dello Stato e delle Regioni nell'opera di riconoscimento dei titoli, tramite azioni coordinate e concordate in sede di Conferenza Stato-Regioni;

facoltà per il cittadino extra Ue di ottenere, contestualmente al riconoscimento del titoli di infermiere, regolare permesso di soggiorno per lavorare in Italia».

Il sottosegretario CURSI si dichiara favorevole ad accoglierlo come raccomandazione, ma invita al ritiro del dispositivo in cui si impegna il Governo a prevedere la facoltà per il cittadino extracomunitario di ottenere contestualmente al riconoscimento del titolo di infermiere, regolare permesso di soggiorno per lavorare in Italia.

La senatrice BAIO DOSSI accede a tale richiesta.

La seduta, sospesa alle ore 16, è ripresa alle ore 16,10.

Dopo una discussione sull'opportunità di porre in votazione gli emendamenti 1.0.3 e 1.0.4, in cui intervengono i senatori MAGRI e TREDESE, che si esprimono a favore dei loro contenuti, ed i senatori BETTONI BRANDANI e MASCIONI, che sono contrari alle previsioni ivi comprese, il presidente TOMASSINI accoglie l'invito del rappresentante del Governo e li ritira, preannunziando di voler trasformarne i contenuti in ordini del giorno da presentare all'Assemblea.

Essendo esaurita la trattazione degli emendamenti, il presidente TO-MASSINI propone quindi di conferire mandato al relatore a riferire in senso favorevole al provvedimento, con le modifiche testè approvate, autorizzandolo altresì a richiedere la relazione orale, dichiarando inoltre l'assorbimento del voto regionale n. 12.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 824

Art. 1.

1.1

Salini, Tredese, Tomassini, Sanzarello, Danieli Paolo, Boldi, Magri, Tatò, Carrara

Al comma 1 dopo le parole: «aziende ospedaliere» aggiungere le seguenti: «istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le RSA e le Case di riposo, previa autorizzazione».

1.2

Boldi, Tomassini, Sanzarello, Danieli Paolo, Magri, Carrara

Al comma 1, sopprimere le parole: «previa autorizzazione della regione».

1.3

Bettoni, Baio Dossi, Carella, Di Girolamo, Gaglione, Liguori, Longhi, Mascioni, Tonini, Falomi

Al comma 2, dopo le parole: «Fermo restando il vincolo finanziario» aggiungere le seguenti: «e le condizioni di accertata impossibilità a ricoprire i posti di infermiere mediante il ricorso a procedure concorsuali».

Salini, Tredese, Tomassini, Sanzarello, Danieli Paolo, Boldi, Magri, Tatò, Carrara

Al comma 2 dopo le parole: «gli istituti di riabilitazione» aggiungere le seguenti: «gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le case di riposo, previa...».

1.5

Boldi, Tomassini, Sanzarello, Danieli Paolo, Magri, Carrara

Al comma 2, sopprimere le parole: «previa autorizzazione della regione».

1.6

Baio Dossi, Bettoni, Carella, Di Girolamo, Gaglione, Liguori, Longhi, Mascioni, Tonini, Falomi

Al comma 2, sostituire le parole: «previa autorizzazione della regione» con le seguenti: «previ utilizzo degli istituti contrattuali previsti dalle vigenti normative e autorizzazione della regione».

1.7

Tomassini, Sanzarello, Danieli Paolo, Boldi, Magri, Carrara, Salini

Al comma 2, ultimo periodo le parole «sono assimilabili, ai soli fini fiscali e contributi, alla libera professione ancorchè resa all'Amministrazione di appartenenza» sono sostituite dalle seguenti: «sono rese in regime libero professionale e sono assimilate, ancorchè rese all'Amministrazione di appartenenza, al lavoro subordinato, ai soli fini fiscali e contributivi ivi compresi quelli dell'INAIL».

1.8

Tomassini, Sanzarello, Danieli Paolo, Boldi, Magri, Carrara

Stralciare il comma 7.

Carella, Baio Dossi, Bettoni, Di Girolamo, Gaglione, Liguori, Longhi, Mascioni, Tonini, Falomi

Sopprimere il comma 7.

1.10

DI GIROLAMO, BAIO DOSSI, BETTONI, CARELLA, GAGLIONE, LIGUORI, LONGHI, MASCIONI, TONINI, FALOMI

Al comma 8, sopprimere le parole: «Fino a quando non si procederà ai sensi del comma 7» e «autonomamente».

1.11

Tomassini, Sanzarello, Danieli Paolo, Boldi, Magri, Carrara, Salini

Al comma 8, ultimo periodo dopo le parole: «o con l'ostetrica e di svolgere» sopprimere la parola: «autonomamente».

1.12

SALINI, TREDESE, TATÒ, CARRARA

Alla fine del comma 8 aggiungere le seguenti parole: «Restano confermate le disposizioni di cui alla legge n. 403 del 15 maggio 1971».

1.13

Tomassini, Sanzarello, Danieli Paolo, Boldi, Magri, Tatò, Carrara, Salini

Al comma 9 dopo le parole: «Scienze infermieristiche» inserire le seguenti: «ed ostetriche e delle altre professioni sanitarie».

Mascioni, Baio Dossi, Bettoni, Carella, Di Girolamo, Gaglione, Liguori, Longhi, Tonini, Falomi

Al comma 9 dopo le parole: «Scienze infermieristiche» aggiungere le seguenti: «e delle professioni sanitarie».

1.15

BOLDI, CARRARA, SALINI

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di salvaguardare l'organizzazione della struttura stessa, il vincitore di concorso per un posto di infermiere professionale è obbligato a rimanere presso la struttura che ha bandito il concorso e lo ha assunto per almeno tre anni pena la decadenza della graduatoria».

1.16.

Tonini, Baio Dossi, Bettoni, Carella, Di Girolamo, Gaglione, Liguori, Longhi, Mascioni, Falomi

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10-bis. I diplomi di cui all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, conseguiti dalle professioni sanitarie di cui alla medesima legge e i diplomi di assistente sociale sono equiparati ai diplomi rilasciati dai corrispondenti corsi di laurea ai fini dell'esercizio professionale e sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master e agli altri corsi di formazione post base attivati dalle università».

1.17

Tomassini, Sanzarello, Danieli Paolo, Boldi, Magri, Carrara, Tatò, Salini

Al comma 10 sostituire il primo periodo con il seguente: «I diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente, dalle professioni sanitarie ex-lege n. 42/99 e 251/00, sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto ministeriale 509/99 attivati dalle università».

Gaglione, Baio Dossi, Bettoni, Carella, Di Girolamo, Liguori, Longhi, Mascioni, Tonini, Falomi

Dopo il comma 10 inserire i seguenti:

«10-bis. Le facoltà di Medicina garantiscono, in attuazione dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502/92, il decentramento dei corsi di laurea per infermiere nelle sedi formative delle aziende sanitarie secondo le scelte programmatorie delle Regioni; è garantito altresì l'aumento dei posti disponibili in quelle regioni ove sia maggiore la domanda fermo restando l'informazione agli studenti sulla disponibilità degli spazi occupazionali nelle altre regioni.

10-ter. Al fine di affrontare l'emergenza infermieristica è demandata in sede di contrattazione nazionale l'individuazione di forme di incentivazione per la mobilità del personale infermieristico verso regioni nelle quali vi sia carenza di tali figure professionali».

1.19

Tomassini, Sanzarello, Danieli Paolo, Boldi, Magri, Carrara, Tatò

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Gli assistenti sociali in possesso di diplomi conseguiti in base alla normativa precedente all'istituzione dei corsi di laurea in Scienze del Servizio sociale e che abbiano consentito l'iscrizione all'Albo professionale degli assistenti sociali, possono accedere direttamente ai corsi di laurea specialistica afferenti alla classe 57/s dell'attuale ordinamento universitario».

1.20

Boldi, Tomassini, Sanzarello, Danieli Paolo, Magri, Carrara, Salini

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Durante il corso per la laurea in infermieristica, viene erogato agli studenti un contributo pari al 30 per cento dello stipendio base di un infermiere professionale. La spesa è a carico della struttura presso la quale lo studente svolge la parte pratica del corso».

Salini, Tomassini, Sanzarello, Danieli Paolo, Boldi, Magri, Tatò, Carrara

Dopo il comma 10 inserire i seguenti:

«10-bis. In relazione a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 25 febbraio 1999, n. 42, gli infermieri generici in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso le Aziende sanitarie e le altre strutture sanitarie pubbliche e private, alla data di entrata in vigore della presente legge, partecipano, a domanda, al corso di riqualificazione professionale di cui all'allegato "A". I predetti corsi sono svolti dalle Aziende sanitarie e dalle altre strutture sanitarie pubbliche e private autorizzate dalla Regione.

10-ter. Gli infermieri generici che hanno partecipato con esito positivo al corso di riqualificazione professionale sono inquadrati nella categoria D – profilo professionale infermiere – mediante contestuale trasformazione dei posti di infermiere generico in posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere».

1.22

Tomassini, Sanzarello, Danieli Paolo, Boldi, Magri, Carrara

Dopo il comma 10 inserire i seguenti:

«10-bis. Le Aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le altre Istituzioni e Enti che svolgono attività sanitarie e socio-sanitarie possono assumere personale sanitario diplomato o laureato proveniente dagli altri paesi della Comunità europea.

10-ter. Il Ministro della salute può autorizzare le Regioni a compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della specifica professione».

1.23

MINARDO, TOMASSINI

Dopo il comma 11, inserire il seguente comma:

«11-bis. Ferme restando le competenze previste dall'articolo 3, lettera g) della legge 2 maggio 1967, n. 96, ai biologi iscritti all'Ordine professionale è consentita l'esecuzione del prelievo capillare e venoso propedeu-

tico alle analisi chimico-cliniche ed ogni atto strumentale per la loro effettuazione».

1.0.1

Tomassini, Sanzarello, Danieli Paolo, Boldi, Magri, Tatò, Carrara

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, al comma 1, lettera *d*), punto 1), dopo le parole: "o in clinica del lavoro" sono inserite le seguenti: "o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni"».

1.0.2

Tomassini, Sanzarello, Danieli Paolo, Boldi, Magri, Tatò, Carrara

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Ferme restando le competenze previste dall'articolo 3, lettera *g*), della legge 24 maggio 1967, n, 396, ai biologi iscritti all'Ordine professionale è consentita l'esecuzione del prelievo capillare e venoso propedeutico alle analisi chimico-cliniche ed ogni atto strumentale per la loro effettuazione».

1.0.3

Tomassini, Sanzarello, Danieli Paolo, Boldi, Magri, Tatò, Carrara, Salini

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il comma 4 dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è soppresso».

1.0.4

Tomassini, Sanzarello, Danieli Paolo, Boldi, Magri, Tatò, Carrara, Salini

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 5 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo le parole: "semplice o complessa", è inserita la seguente: "non"».

1.0.5

Tomassini, Sanzarello, Danieli Paolo, Boldi, Magri, Tatò, Carrara, Salini

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: "per un periodo massimo di un biennio", sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di un biennio prorogabile di ulteriori 2 anni"».

1.0.6

Tomassini, Sanzarello, Danieli Paolo, Boldi, Magri, Tatò, Carrara, Salini

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 44, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria 1998-2001, non si applica per il personale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 415, convertito in legge n. 58 del 1991, in relazione al quale continua a trovare applicazione la disciplina di cui al decreto ministeriale n. 503 del 1987».

1.0.7

Tomassini, Sanzarello, Danieli Paolo, Boldi, Magri, Carrara, Salini Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Istituzione dei profili professionali di caposala e di ostetrica capo)

- 1. Nell'ambito dei profili professionali infermieristici sono istituiti i profili di caposala e di ostetrica capo con funzioni di direzione, di coordinamento e di gestione dell'assistenza infermieristica, ostetrica ed alberghiera e delle risorse umane e materiali.
 - 2. Sono validi ai fini dell'accesso ai predetti profili i seguenti titoli:
- *a)* il certificato di abilitazione alle funzioni direttive conseguito in base alla pregressa normativa;
- b) il conseguimento del *master in management* organizzato dalle università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto del Ministero dell'università e dalla ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- c) il possesso di specifici requisiti di esperienza e qualificazione professionale, maturati nell'ultimo quinquennio.
- 3. I contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano il trattamento economico, e individuano le modalità di conferimento delle funzioni di cui al comma 1 nonché i requisiti e i criteri per la valutazione dei titoli di cui alla lettera *c*) del comma 2.
- 4. Presso i collegi professionali di appartenenza sono tenuti gli elenchi degli appartenenti ai profili indicati al comma 1.

5. Il comma 3 dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220 è soppresso».

1.0.9

Il Governo

Alla rubrica dell'articolo 1, la parola: «professionali» è soppressa.

1.24

IL GOVERNO

Al comma 1, le parole: «previa autorizzazione della regione» fino a: «e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «in base a specifiche direttive emanate dalle Regioni e nei limiti di bilancio annualmente posti dalle stesse,».

Conseguentemente: al comma 2, le parole: «il vincolo finanziario di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «quanto previsto al comma 1».

1.25

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «il rapporto di lavoro» sono inserite le seguenti: «da non oltre cinque anni nel rispetto della procedura di cui all'articolo 24 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001;».

1.26

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera b) le parole: «dall'articolo 17 del CCNL 1° settembre 1995», sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 31 del CCNL integrativo 20 settembre 2001,».

1.6-bis

IL GOVERNO

Al comma 2, dopo le parole: «agli infermieri» sono inserite le seguenti: «e ai tecnici sanitari di radiologia medica».

1.27

IL GOVERNO

Al comma 3 dopo le parole: «gli infermieri» sono inserite le seguenti: «e i tecnici sanitari di radiologia medica».

1.9-bis

IL GOVERNO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il Ministro della salute sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua, con proprio decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le figure di operatori professionali dell'area sanitaria nonchè di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali le figure professionali operanti nell'area socio-sanitaria ad alta integrazione sanitaria che possono essere formate attraverso corsi organizzati a cura delle regioni. Con lo stesso decreto sono stabiliti standard minimi di insegnamento teorico e di addestramento pratico, nonchè i principi per la composizione della Commissione esaminatrice e per l'espletamento dell'esame finale».

1.0.8

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni particolari per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti».

1.23 (Nuovo testo)

MINARDO, TOMASSINI, RUVOLO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Ferme restando le competenze perviste dall'articolo 3, lettera g) della legge 2 maggio 1967, n. 96, ai biologi iscritti all'Ordine professionale è consentita l'esecuzione del prelievo capillare e venoso propedeutico alle analisi chimico-cliniche ed ogni atto strumentale per la loro effettuazione nel rispetto delle seguenti condizioni: con effetto immediato ai biologi che dirigono un laboratorio di analisi chimico-clinico da almeno 3 anni. Per gli altri biologi dopo una frequenza di almeno tre mesi presso un punto prelievi di un laboratorio di analisi chimico-clinico appartenente al S.S.N. o accreditato, al fine di acquisire le elementari norme di primo soccorso».

1.21 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Gli infermieri generici in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso le Aziende sanitarie e le altre strutture sanitarie pubbliche e private, alla data di entrata in vigore della presente legge partecipano, a domanda, al corso di riqualifcazione professionale. I predetti corsi, la cui direzione è affidata ad un dirigente dell'assistenza infer-

mieristica, sono svolti dalle Aziende sanitarie e dalle altre strutture sanitarie pubbliche e private autorizzate dalle regioni.

10-ter. Gli infermieri generici che hanno partecipato con esito positivo al corso di riqualificazione professionale sono inquadrati nella categoria C ad esaurimento».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2001

57^a Seduta

Presidenza del Presidente NOVI

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento il direttore generale alle aree urbane e all'edilizia residenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ingegner Giancarlo Storto.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo per lo svolgimento delle procedure informative all'ordine del giorno e che, informato della richiesta anzidetta, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Conviene la Commissione e viene pertanto adottata detta forma di pubblicità.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del direttore generale alle aree urbane e all'edilizia residenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione ai disegni di legge nn. 721, 731 e 861

L'ingegner STORTO sottolinea innanzitutto come la questione attinente alla previsione di un fascicolo di fabbricato sia alquanto delicata, tant'è che il Paese si è sostanzialmente diviso in fautori e denigratori di tale strumento. Lo stesso CNEL, il quale lo scorso anno ha espresso il suo parere, si è pronunciato favorevolmente, ma con non poca cautela e con alcune precisazioni. 11 Dicembre 2001 – 97 – 13^a Commissione

Il fatto è che prevedere la compilazione di un fascicolo di fabbricato comporta sicuramente costi non indifferenti: si pensi, ad esempio, agli oneri conseguenti all'attuazione della normativa sull'adeguamento delle costruzioni nelle zone sismiche. Occorre pertanto chiarire in primo luogo quali siano i costi derivanti dall'istituzione del fascicolo, nonché se tale decisione comporti effettivi benefici sotto il profilo della sicurezza.

Per quanto riguarda la questione dei costi, con i disegni di legge nn. 721 e 731 viene proposta una convenzione nazionale per la definizione agevolata dei compensi per i professionisti abilitati alla redazione del fascicolo. Si tenga presente, al riguardo, che per quanto riguarda il fascicolo di fabbricato previsto dal comune di Roma si parla di una somma fra le 4 mila e le 5 mila lire per ciascun alloggio. È evidente comunque che, variando il contenuto e le caratteristiche del fascicolo di fabbricato, cambia anche l'impegno del tecnico impegnato a redigerlo, per cui la spesa relativa può essere anche piuttosto elevata. Sotto il profilo poi dei benefici in termini di sicurezza, il disegno di legge n. 721 parla di accertamento delle condizioni di sicurezza, mentre il disegno di legge n. 731 prevede che il tecnico debba predisporre il fascicolo formulando un giudizio sintetico relativamente alla certificazione storica, allo stato dell'immobile ed al livello di degrado. Il disegno di legge n. 861, invece, è composto di un unico articolo ed è quindi assai meno analitico dei primi due.

Nella scorsa legislatura, come è noto, era stato iniziato l'esame di un testo normativo piuttosto simile a quello dei disegni di legge nn. 721 e 731. In quella occasione presso il Ministero dei lavori pubblici si era osservato che il fascicolo avrebbe potuto diventare una sorta di contenitore di tutte le certificazioni che attengono ad un edificio, anche per ciò che attiene alla sua evoluzione, di talché attraverso esso sarebbe possibile seguire la vita del fabbricato. Al riguardo, qualora non fosse possibile reperire il progetto originario, occorrerebbe inserire nel fascicolo un rilievo geometrico del fabbricato. Si era inoltre ritenuto utile prevedere l'inserimento di un'attestazione che non vi sono elementi preoccupanti per la stabilità dell'edificio. Qualora invece emergessero problemi sul piano della sicurezza, si riteneva fosse opportuno prevedere una fase di approfondimento che si concludesse con un accertamento in ordine all'idoneità statica del fabbricato. Quanto sopra si era rilevato dovesse riguardare tutto il patrimonio edilizio nazionale, sul presupposto che le soluzioni individuate rappresentassero un accettabile punto di mediazione tra l'esigenza di garantire la sicurezza degli edifici e quella di contenere i costi.

Quanto poi al già richiamato parere del CNEL, era stato ipotizzato che gli approfondimenti di natura statica potessero essere demandati ad una struttura pubblica come ad esempio il Corpo dei Vigili del fuoco; tale soluzione, peraltro, si scontrerebbe con l'evidente insufficienza degli organici del Corpo stesso rispetto ad un compito così gravoso.

Occorre tener conto inoltre dell'esigenza di assoggettare all'eventuale obbligo di predisporre il fascicolo anche gli edifici pubblici, il che però comporterebbe oneri assai ingenti a carico dell'Erario. Per quanto riguarda invece gli edifici situati nelle zone sismiche e costruiti prima dell'entrata

in vigore della normativa sui requisiti dei fabbricati realizzati in siffatte zone, si è rilevato che l'adeguamento di tutti i fabbricati alle norme vigenti potrebbe essere alquanto oneroso, per cui è stato ipotizzato che nel fascicolo ci si possa limitare ad inserire l'annotazione che gli edifici in questione erano stati costruiti prima dell'entrata in vigore della richiamata legge. Quanto poi alla questione delle condizioni di sicurezza dei siti ove poggiano gli edifici, si è ritenuto che l'accertamento della situazione reale di quanto è esterno al fabbricato possa essere demandato all'ente locale competente.

Venendo infine al delicato problema della compatibilità dei disegni di legge in questione con il nuovo titolo V della Costituzione, va ricordato che quella dell'edilizia non è una materia che rientra nella potestà legislativa concorrente, mentre lo Stato potrebbe dettare norme in materia di protezione civile, fissando un quadro normativo di principio e demandando alle singole regioni la definizione delle prescrizioni di dettaglio.

Il presidente NOVI rileva come i disegni di legge istitutivi del fascicolo di fabbricato pongano non pochi problemi per quanto attiene, innanzitutto, all'esigenza di contenere per quanto possibile i costi, tenendo
conto degli oneri accollati all'Erario per quanto riguarda la gestione degli
edifici pubblici. Inoltre, vi è l'esigenza di approfondire le tematiche relative all'obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini, nonché alla necessità di rispettare il dettato del nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione. Infine, osserva che la questione della messa in sicurezza degli edifici è seria e drammatica e pertanto è doveroso che la Commissione conduca sull'argomento un'analisi non solo rigorosa, ma anche realistica.

Il senatore MANFREDI, dopo aver manifestato apprezzamento per quanto esposto dall'ingegner Storto, che ha delineato un quadro generale del problema della sicurezza degli edifici, sottolinea che i tre disegni di legge in esame propongono soluzioni diverse per quanto concerne il contenuto tecnico della scheda, la responsabilità della sua redazione e, infine, per quanto riguarda i costi della stessa. In particolare, il disegno di legge di cui è primo firmatario si propone come obiettivo principale quello di effettuare un censimento del patrimonio abitativo, incluso anche quello pubblico, che permetta di conoscere il livello dei rischi esistenti; una volta terminata questa fase, ci si porrà il problema della concreta messa in sicurezza degli edifici, tenendo conto che si tratterà di dare attuazione a norme già vigenti e di definire il quadro dei finanziamenti necessari.

Peraltro, non ci si può nascondere che i disegni di legge in esame possono sollevare alcuni problemi in ordine al quadro delle competenze assegnate alle regioni ed ai comuni, alla luce della recente riforma del titolo V della Costituzione; in tal senso, occorrerebbe precisare quali norme dovrebbero restare di competenza statale e quali invece potrebbero essere dettate dalle regioni. Dopo aver sottolineato che il censimento non dovrebbe comportare costi notevoli, ribadisce la necessità che il fascicolo del fabbricato venga redatto dal proprietario sulla base di un questionario,

tenendo conto, però, di due condizioni: in primo luogo, sottolineando che tali dichiarazioni hanno natura di certificazione, senza fornire alcuna valutazione in ordine allo stato dei rischi che dovrà essere di pertinenza di un tecnico; in secondo luogo, il proprietario si assume la responsabilità di quanto dichiarato che costituirà il presupposto dei successivi accertamenti ed interventi necessari per garantire la sicurezza degli edifici.

Il senatore VALLONE, pur condividendo l'obiettivo di garantire la messa in sicurezza degli edifici, manifesta qualche perplessità in ordine alla possibilità che, ad esempio, un amministratore di condominio fornisca tutti i dati relativi ad uno stabile, con il pericolo di vedersi addossata una responsabilità nel caso in cui si verifichino degli eventi disastrosi. Pertanto, andrebbero riconsiderate due questioni principali: la prima circa l'operatività del censimento proposto che dovrebbe circoscriversi ad aree ristrette, magari con l'intervento della Protezione civile e senza prevedere necessariamente un fascicolo di fabbricato a livello nazionale; la seconda invece in merito alla necessità di garantire le risorse economiche necessarie per realizzare gli interventi, dalle misure di manutenzione allo sgombero degli stabili.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE osserva che sul problema della sicurezza degli edifici manca una sufficiente cultura nel paese, dal momento che per molti fabbricati non vi è ordine nella certificazione energetica e a livello catastale mancano le stesse planimetrie degli appartamenti; quindi, l'aspetto della conoscenza è certamente essenziale e aiuta ad individuare i rischi che possono colpire molti edifici. Tuttavia, occorrerebbe che l'ingegner Storto indicasse con maggior chiarezza qual è l'orientamento che il Ministero delle infrastrutture e trasporti intende seguire su tale problema, quali sono gli interventi da attuare ed infine rispondere all'interrogativo se nella redazione del fascicolo del fabbricato si renda opportuno il contributo di un tecnico specialista.

Il senatore ZAPPACOSTA ritiene utile partire dai dati forniti dall'indagine del Censis secondo la quale oltre tre milioni di edifici in Italia sono a rischio: due terzi di questi si trovano in tale stato in parte perché sono stati edificati molto tempo fa, ed in una percentuale non trascurabile in quanto riconducibile alla fase dell'abusivismo degli anni '80; il restante terzo degli edifici a rischio è invece concentrato nei centri storici delle città. Del resto, tali dati sembrano suffragati anche da alcune situazioni locali ben note: la città di Napoli, come sta emergendo dall'indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico condotta dalla Commissione, si trova a rischio di esondazioni; la città di Agrigento è costruita su zone franose; molti borghi marittimi si trovano in prossimità di coste colpite dall'erosione. Pertanto, tutto ciò dimostra come la messa in sicurezza degli edifici costituisca una emergenza di cui la classe politica e lo Stato devono farsi carico, anche se va individuato un preciso criterio per quanto riguarda le competenze.

Sarebbe auspicabile quindi che il fascicolo del fabbricato costituisca un certificato di identità complessiva degli edifici al quale potrà poi essere accompagnato un attestato che accerti lo stato di rischio reale degli stabili, basato, ad esempio, sul criterio dell'anzianità dell'edificio; solo in questo modo si potrà tracciare un percorso tale da coniugare le esigenze di sicurezza con l'opportunità di evitare eccessivi oneri a carico della cittadinanza.

Il senatore CHINCARINI osserva che i proventi dell'imposta comunale sugli immobili dovrebbero essere finalizzati anche all'attivazione di tutti i controlli necessari sulla sicurezza abitativa da parte delle amministrazioni comunali. Quindi, il comune dovrebbe essere responsabile delle relative iniziative che certamente richiederanno l'apporto di tecnici.

In ordine poi al contenuto che dovrebbe assumere la scheda, ritiene utile che nella stessa vi siano indicazioni sulla presenza di lavori civili e di cantieri nelle vicinanze dell'edificio, oltre che dati sulle possibili vibrazioni legate alla realizzazione di reti metropolitane.

Il senatore SCOTTI osserva che quanto proposto con i disegni di legge in esame non dovrebbe essere inteso come un onere burocratico a carico dei proprietari, ma piuttosto come un aiuto agli stessi: il fascicolo del fabbricato dovrebbe quindi costituire la base di partenza delle successive misure per fronteggiare i rischi abitativi. È quindi molto importante che la stessa scheda venga redatta dal proprietario, il solo a conoscere tutti i problemi presenti nell'appartamento o edificio nel quale vive.

Il senatore SPECCHIA ritiene utile che l'ingegner Storto fornisca ulteriori chiarimenti in ordine ad alcune questioni di rilievo, a partire da quella concernente il quadro delle competenze nella materia trattata dai disegni di legge in esame, specie in merito alla possibilità di dettare norme quadro nelle quali lo Stato fissi i principi fondamentali, lasciando poi alle regioni il compito di definire la normativa di dettaglio. In ordine alla redazione della scheda, si dovrebbe precisare se è preferibile un modello unico a livello nazionale, anche ai fini delle banche dati informatiche. Infine, dovrebbe chiarirsi se l'attività di censimento vada avviata soltanto per determinate categorie di edifici, quali quelli più vecchi, quelli abusivi e quelli presenti in zone dichiarate a rischio sismico.

Il senatore MULAS richiama la necessità di prospettare un intervento normativo che sia agile e snello, dal momento che leggi troppo complicate risultano poi di difficile attuazione.

L'ingegner STORTO, nel fornire i chiarimenti richiesti dai senatori intervenuti, ritiene che i dati ricavati dall'indagine del Censis sono forse esageratamente negativi, poiché su un patrimonio complessivo di quasi 8 milioni di fabbricati, sei milioni e mezzo sono mono o bifamiliari, ed è presumibile che in questa categoria di edifici il livello del rischio sia

alquanto basso. Dalle osservazioni che sono state fatte, si può dimostrare che l'obiettivo della messa in sicurezza degli edifici può realizzarsi attraverso due fasi distinte, ossia quella propriamente conoscitiva e quella che invece attiene agli interventi da realizzare.

La prima fase si dovrebbe articolare poi in diversi livelli, che attengono oltre al dato puramente ricognitivo, alla verifica di quali e quanti immobili siano conformi al progetto iniziale, se cioè un determinato stabile abbia subìto nel tempo variazioni che ne hanno indebolito la struttura. Un ulteriore livello dovrebbe poi attenere a quegli elementi che possono essere rilevati senza l'ausilio di specifica strumentazione. All'esito di tutte queste operazioni – che senza dubbio richiedono l'apporto di un tecnico – si può ipotizzare la redazione di un attestato di conformità, ossia di una dichiarazione sulla insussistenza di elementi di rischio per l'edificio.

La seconda fase risulta essere consequenziale alla prima, poiché sulla base dei dati emersi sarà possibile disporre gli interventi, che dovranno essere quanto mai tempestivi.

Rispondendo al senatore MONCADA LO GIUDICE – il quale manifesta perplessità in ordine alla possibilità che la scheda riassuma anche la storia del fabbricato – l'ingegner STORTO fa presente che è fondamentale operare un confronto tra il progetto iniziale e lo stato attuale nel quale versa l'edificio. Per quanto concerne il problema delle competenze che si delinea dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, ritiene che alla competenza regionale dovrebbe essere attribuita la gradualità temporale e la dimensione realizzativa degli interventi; per quanto attiene, invece, al contenuto della scheda, oltre ad elementi comuni per tutto il territorio nazionale e per tutti gli edifici si potrebbero prevedere anche ulteriori dati.

Infine, concorda sulla opportunità che il censimento ricomprenda gli edifici pubblici, anche se in considerazione del loro elevato numero si potrebbero presentare problemi di copertura finanziaria; del resto, sempre per quanto concerne il problema delle risorse, il meccanismo agevolativo disposto dalla legge n. 449 del 1997 andrebbe rivisto in modo da essere efficace anche al fine di incentivare il recupero della sicurezza degli edifici.

Il presidente NOVI, nel ringraziare l'ingegner Storto, sottolinea che l'audizione è stata senz'altro utile poiché ha consentito di focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti rilevanti del problema della sicurezza del patrimonio edilizio nazionale: infatti, si è sottolineata la necessità di disporre di un quadro conoscitivo del rischio abitativo oltre che l'opportunità di interventi selettivi e graduali, senza dimenticare la riflessione che dovrà essere compiuta per quanto concerne il quadro delle competenze, alla luce della riforma del titolo V della Costituzione.

Dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,15.

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2001 24ª Seduta

Presidenza del Presidente GRECO

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(868) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere alla 9^a Commissione: favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 novembre.

Il senatore BEDIN esprime il sostegno del Gruppo Mar-DL, in conformità con l'atteggiamento assunto dallo stesso Gruppo nell'altro ramo del Parlamento, per il disegno di legge in titolo, il quale contribuisce tra l'altro a dare attuazione ad Agenda 2000. Egli osserva, tuttavia, che, per quanto attiene ai profili di competenza della Giunta, l'attribuzione di compiti di natura tecnica, già espletati dall'AGEA, al Ministero per le politiche agricole e strutturali, appare in contraddizione con la normativa comunitaria che disciplina i rapporti finanziari fra gli Stati membri e il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) – tra cui il regolamento (CEE) n. 729/70 ed i regolamenti (CE) n. 1663/95, n. 1258/1999, n. 2245/1999 e n. 2025/2001 – che appare tesa allo snellimento delle relative procedure.

Il relatore CURTO replica al senatore Bedin evidenziando come i profili di merito e quelli di competenza della Giunta del provvedimento in esame tendano positivamente a coincidere in quanto esso reca, in particolare, misure volte a snellire le procedure di erogazione dei finanziamenti garantendo nel contempo dei controlli più efficaci. In tale ottica rientra anche il conferimento di compiti di raccordo con la Comunità europea al Ministero per le politiche agricole e forestali che appare idoneo ad assicurare, da un lato, una più efficace verifica del rispetto degli obblighi comunitari e, dall'altro, una migliore tutela degli interessi dell'economia agricola nazionale.

Il senatore BASILE rileva che, sebbene l'attribuzione di alcune funzioni di controllo e di raccordo con l'Unione europea al Ministero per le politiche agricole e forestali possa essere percepita in contrasto con il processo di decentramento in corso anche a livello comunitario, essa appare necessaria alla luce delle irregolarità che, a proposito delle erogazioni dei contributi comunitari nel settore agricolo, si sono riscontrate in passato in Italia e negli altri Stati membri.

Il senatore GIRFATTI preannuncia il proprio voto favorevole per la proposta del relatore in quanto conviene che il provvedimento in esame concilia l'esigenza di una semplificazione delle procedure di erogazione dei finanziamenti con quella di assicurare controlli più efficaci.

Il presidente GRECO rileva che sul provvedimento in titolo la XIV Commissione della Camera ha espresso all'unanimità parere favorevole con un'osservazione che non attiene alle considerazioni del senatore Bedin. La suddetta Commissione ha infatti eccepito, in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, del decreto-legge n. 381 del 2001, che la previsione secondo la quale gli organismi pagatori sono autorizzati a conferire immediata esigibilità alle dichiarazioni presentate tramite i centri di assistenza agricola sembrerebbe non consentire un adeguato controllo da parte dello Stato. Egli invita pertanto il senatore Bedin a valutare se le considerazioni dianzi espresse non attengano a profili di merito piuttosto che ad aspetti di competenza della Giunta.

Il relatore CURTO concorda con le considerazioni del presidente Greco.

Il senatore BEDIN interviene per dichiarazione di voto, preannunciando la propria astensione sul parere proposto dal relatore, ribadendo che il provvedimento in titolo appare condivisibile nel merito mentre, sotto il profilo comunitario, non risulta opportuna la sovrapposizione di competenze e funzioni dell'AGEA e del Ministero per le politiche agricole e forestali nei rapporti con gli organismi dell'Unione europea.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole nei termini da questi proposti. (797) Disciplina dell'ingresso degli stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita

(Parere alla 1ª Commissione: esame e rinvio)

Il relatore BASILE riferisce sul provvedimento in titolo che affronta un aspetto particolare della politica dell'immigrazione, costituito dalla disciplina dei flussi d'ingresso di stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico. Dopo aver evidenziato le peculiarità di tale settore – dove in passato si sono riscontrate gravi irregolarità, come l'utilizzo di passaporti falsi – che giustificano l'adozione di norme *ad hoc*, l'oratore precisa che il provvedimento in esame modifica il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione aggiungendo, dopo il comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 286 del 1998, un nuovo comma 5-bis, che affida al CONI i compiti di formulare delle proposte al Governo sulla determinazione del limite massimo annuale d'ingresso degli stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionale nonché di determinare, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la tutela dei vivai giovanili, i criteri di ripartizione degli stranieri tra le Federazioni sportive nazionali.

L'oratore propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento in titolo e di disporne l'esame congiunto con i connessi disegni di legge n. 795 e n. 55, rispettivamente concernenti la modifica della normativa in materia di immigrazione e di asilo e l'introduzione di norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell'immigrazione, già illustrati nella seduta dello scorso 28 novembre.

Il senatore MANZELLA esprime apprezzamento per il disegno di legge in esame, che riconosce le specificità proprie dello sport, richiamate anche nel Trattato di Amsterdam e nelle conclusioni del Consiglio europeo di Nizza, valorizzando il ruolo delle autorità sportive in ordine alla regolazione dell'ingresso degli stranieri che svolgono attività professionale nel settore.

Il senatore GIRFATTI aderisce alla proposta del relatore.

Il senatore BEDIN condivide il parere favorevole sul provvedimento in titolo ma propone di non disporne l'esame congiunto con i disegni di legge n. 795 e n. 55, in considerazione della sua specificità.

Il presidente GRECO propone di rinviare il seguito dell'esame e di valutare nella prossima seduta l'opportunità di proseguirne l'esame congiuntamente con i disegni di legge n. 795 e n. 55.

La Giunta conviene sulla proposta del Presidente.

(697) TOIA ed altri. – Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia (Parere alla 10^a Commissione: esame e rinvio)

Il relatore SANZARELLO riferisce sul provvedimento in titolo esprimendo la sua perplessità per il fatto che esso sia stato assegnato, per l'esame di merito, alla Commissione industria anziché alla Commissione sanità. Illustrandone il testo egli rileva come vengano introdotte delle disposizioni integrative all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 1992, recante l'attuazione delle direttive comunitarie sull'etichettatura dei prodotti alimentari, volte a precisare l'eventuale quantità di glutine presente negli ingredienti utilizzati per la preparazione degli alimenti.

Il senatore BASILE rileva come il disegno di legge in titolo si connetta a talune disposizioni presenti nel disegno di legge comunitaria 2001, inerenti all'attuazione delle direttive sull'etichettatura dei prodotti alimentari, materia che si ricollega inoltre alla questione della «tracciabilità» dei prodotti.

Il senatore BEDIN conviene sul parere favorevole proposto dal relatore osservando tuttavia che, in conformità con la normativa comunitaria sulle specifiche tecniche, sarebbe opportuno verificare se il suddetto provvedimento sia stato preventivamente notificato alla Commissione europea. Egli propone, pertanto, di proseguire l'esame in presenza di un rappresentante del Governo al fine di verificare l'adempimento del suddetto obbligo.

L'oratore rileva inoltre che appare comprensibile la competenza della 10^a Commissione su una materia inerente all'etichettatura dei prodotti.

Il presidente GRECO rileva che la questione della competenza per l'esame di merito potrà essere più opportunamente approfondita nella 10^a o nella 12^a Commissione ed evidenzia l'importanza delle considerazioni espresse dal senatore Bedin, anche alla luce del contenzioso fra l'Italia e l'Unione europea derivato dalla normativa nazionale sull'etichettatura dell'olio d'oliva.

Egli propone, quindi, di rinviare il seguito dell'esame.

La Giunta conviene sulla proposta del Presidente.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE comunica che nella seduta di domani, mercoledì 12 dicembre, il senatore Basile riferirà sull'esito della riunione straordinaria dei Presidenti delle Commissioni affari europei che si è svolta a Bruxelles lo scorso 1º dicembre nell'ambito della Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC).

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2001 15^a Seduta

Presidenza del Presidente PETRUCCIOLI

Intervengono il Presidente della SIPRA, professor Franco Iseppi, l'Amministratore delegato e direttore generale della SIPRA, dottor Antonello Perricone e il direttore del marketing della SIPRA, dottor Stefano Colombo.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Seguito dell'audizione del Presidente e dell'Amministratore delegato della SIPRA (Svolgimento dell'audizione e conclusione)

Riprende l'audizione iniziata nella seduta del 5 dicembre.

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, ricorda che nella seduta precedente, dopo le relazioni del presidente Iseppi e dell'amministratore delegato Perricone, si era aperto il dibattito.

Il senatore FALOMI chiede di conoscere quali risposte abbiano messo in campo la RAI e SIPRA di fronte alle tendenze negative di mercato verificatesi nel 2001.

L'oratore chiede inoltre dati puntuali sul passaggio dei grandi investitori da RAI a Mediaset e su come questo possa essere collegato al rapporto degli andamenti degli ascolti tra le due reti.

Il deputato GIULIETTI chiede ai rappresentanti della SIPRA il loro parere sulle proposte recentemente avanzate dall'UPA relative a misure di carattere fiscale per il sostegno del mercato pubblicitario, anche in relazione al ruolo strategico da questo rivestito per la ripresa dei consumi. Egli chiede quindi agli auditi una loro valutazione circa le potenzialità della RAI a svolgere una effettiva concorrenza al gruppo Mediaset nell'ipotesi, ovviamente per ora solo teorica, di una privatizzazione della stessa RAI con abolizione, da un lato del canone e dall'altro dei tetti di pubblicità.

Il deputato Giulietti chiede infine notizie sulla campagna a favore della lettura prevista dalla legge sull'editoria e sottratta ai tetti di pubblicità.

Il senatore IERVOLINO chiede un chiarimento circa la definizione «prodotto di lusso» data dal presidente Zaccaria alla pubblicità RAI rispetto alla pubblicità delle televisioni private, definizione diretta a giustificarne la minore vendibilità in periodo di crisi.

Il presidente PETRUCCIOLI dichiara chiuso il dibattito.

Il dottor PERRICONE risponde in primo luogo alle osservazioni del senatore Lauria, la prima delle quali relativa al peso delle telepromozioni sull'andamento dei ricavi pubblicitari della RAI rispetto a quelli di Mediaset.

Le telepromozioni rappresentano in RAI il 5 per cento del fatturato globale per un incasso complessivo di circa 130 miliardi, mentre in Mediaset – limitandosi alle telepromozioni in senso stretto, distinte quindi sia dalle televendite che dagli inviti all'ascolto – esse rappresentano il 7,5 del fatturato per complessivi 370 miliardi. La differenza tra queste due situazioni è determinata dal fatto che in RAI le telepromozioni vengono contabilizzate all'interno dei tetti di pubblicità – che, egli ricorda, non devono superare il 12 per cento orario e il 4 per cento settimanale complessivo – mentre Mediaset le ritiene escluse dal computo.

Il risultato di questa situazione è che, mentre complessivamente Mediaset trasmette 4 secondi di pubblicità per ogni secondo della RAI, il rapporto per le telepromozioni è di 7 a 1. Per quanto riguarda il possibile effetto di traino delle telepromozioni rispetto agli spot pubblicitari va detto che si tratta di due sistemi di comunicazione pubblicitaria piuttosto diversi, tanto che la telepromozione può spesso interessare soggetti che non hanno la capacità economica di acquistare spazi pubblicitari di qualità e quantità sufficiente su rete nazionale.

Per quanto riguarda la questione dei ritorni pubblicitari delle partite dei mondiali, il dottor Perricone fa presente che gli introiti pubblicitari dei campionati mondiali che si terranno l'anno prossimo in Estremo Oriente saranno probabilmente limitati a non più di 30-40 miliardi complessivi a causa dell'orario disagiato della trasmissione in Europa delle partite. Va tuttavia considerato nella valutazione degli effetti del mancato acquisto dei diritti che i mondiali tedeschi del 2006 rappresenteranno una ricca fonte di guadagno.

Vi è poi la questione, sempre evidenziata dal senatore Lauria, di una certa rigidità dell'offerta pubblicitaria in occasione della trasmissione di alcuni film di grande successo, come si è verificato in particolare in occasione delle trasmissioni di «Schindler's list» e della «Vita è bella». Bisogna in proposito considerare, in primo luogo, che nella trasmissione di film recenti come questi la RAI è spesso vincolata a non effettuare interruzioni pubblicitarie se non tra primo e secondo tempo. Inoltre va considerato che nella politica editoriale della RAI la trasmissione di film di grande popolarità ed elevato contenuto artistico viene utilizzata in chiave tattica al fine di rispondere adeguatamente ad offerte importanti della concorrenza. Ciò comporta che tali trasmissioni vengano programmate con breve anticipo, quando gli spazi pubblicitari sono stati ormai venduti. Del resto una certa autolimitazione della pubblicità intesa a salvaguardare la qualità dei programmi fa anche parte, al di là, dei tetti imposti dalla legge, della politica editoriale della RAI. Per quanto riguarda più in generale la capacità della SIPRA e della RAI di adattarsi alle nuove condizioni di mercato, egli ribadisce che la risposta della concessionaria della raccolta pubblicitaria è stata estremamente dinamica, consentendo di reperire 200 nuovi clienti al di fuori di quello che era il target tradizionale della RAI. Per quanto riguarda le risposte strategiche a quest'ultima è evidente che la domanda non debba essere rivolta alla SIPRA ma alla stessa RAI; tuttavia egli fa presente che la RAI ha realizzato una politica di bilancio che ha consentito di riequilibrare le perdite pubblicitarie, proprio grazie alla tempestività con cui la SIPRA di mese in mese ha comunicato le modifiche alle sue previsioni che si rendevano necessarie di fronte all'evoluzione del mercato.

Per quanto riguarda gli effetti che i risultati elettorali possono aver determinato sulle scelte dei grandi inserzionisti, il dottor Perricone consegna alla Commissione una rilevazione comparativa sui primi nove mesi del 2000 e del 2001 dalla quale si evince che l'emigrazione dei grandi inserzionisti tra la RAI e Mediaset è stata complessivamente equilibrata nei due sensi.

Per quanto riguarda la questione del rapporto tra ascolti RAI e Mediaset ed andamento della pubblicità va chiarito che dal punto di vista dell'inserzionista e della società di raccolta pubblicitaria ciò che conta non sono tanto gli ascolti editoriali, quanto i cosiddetti contatti pubblicitari. Ad esempio la trasmissione «Torno sabato» ha conseguito, come è noto, un grandissimo successo in termini di ascolto, conquistando anche il 40 per cento di *share*. Tuttavia ciò non significa necessariamente che questa trasmissione risulti particolarmente appetibile per gli inserzionisti più ricchi, quelli cioè che si rivolgono ai consumatori tra i 22 ed i 45 anni di età,

dal momento che se è vero che la trasmissione ha avuto anche 8.400.000 spettatori, è anche vero che nel momento di maggior trasmissione di messaggi pubblicitari gli utenti appartenenti al *target* anagrafico più ricco non superavano i 2.200.000. È tenendo conto di questi elementi che si può comprendere come lo scorso anno, di fronte ad ascolti editoriali buoni, la RAI abbia perso però vistosamente in termini di contatti editoriali rispetto al concorrente privato.

Per quanto riguarda la domanda del deputato Pecoraro Scanio relativa agli inserzionisti pubblici, il dottor Perricone fa presente che i messaggi pubblicitari sono gratuiti e al di fuori dei tetti pubblicitari; altra cosa sono trasmissione di comunicazione che la RAI realizza anche a titolo oneroso in base ad accordi con soggetti istituzionali.

Il dottor Perricone si sofferma quindi sulle osservazioni del deputato Giulietti. Per quanto la proposta dell'UPA di un incentivo fiscale al mercato pubblicitario, egli ritiene che questo sarebbe sicuramente auspicabile non tanto però a favore della televisione, che probabilmente ha già superato il punto più basso della crisi, quanto a favore della carta stampata.

Per quanto riguarda poi l'ipotesi circa le possibilità della RAI di competere ad armi pari, cioè senza canone e senza tetti pubblicitari, con Mediaset egli ritiene che si tratti di una questione che va esaminata tenendo conto di molte variabili. In primo luogo proprio lo scarso affollamento pubblicitario della RAI ha consentito in periodi non critici come l'attuale la già ricordata selezione di clientela e determina un elevato *premium price* a favore della concessionaria pubblica. Si spiega così come la RAI con il 25 per cento di secondi di pubblicità rispetto a Mediaset possa avere avuto negli scorsi anni il 35 per cento di ricavi. È evidente che nell'ipotesi di cui si discute la perdita di questa posizione di vantaggio sarebbe compensata dalla possibilità di trasmettere più pubblicità ma bisogna anche considerare che ciò determinerebbe un forte aumento dell'offerta di spazi pubblicitari le cui conseguenze non sono al momento valutabili.

Il presidente ISEPPI condivide l'auspicio del deputato Giulietti per la ripresa delle campagne di promozione della lettura stabilite dalla legge sull'editoria. Ritiene poi che la definizione «prodotto di lusso» utilizzata dal presidente della RAI Zaccaria con riferimento alla pubblicità della concessionaria pubblica sulla quale chiedeva chiarimenti il senatore Iervolino, debba essere intesa come esplicativa del fenomeno, già illustrato dal dottor Perricone, del maggior valore di mercato determinato dal minore affollamento pubblicitario della RAI.

Il presidente PETRUCCIOLI ringrazia i dottori Iseppi, Perricone e Colombo e dichiara conclusa l'audizione. CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente PETRUCCIOLI convoca l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentaNti dei gruppi al termine della seduta.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2001

Presidenza del Presidente Maria BURANI PROCACCINI

Interviene il dottor Domenico Vulpiani, Dirigente superiore della Polizia di Stato, Direttore del Servizio della Polizia postale e delle comunicazioni.

La seduta inizia alle ore 13,40.

Sulla pubblicità dei lavori

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'abuso e lo sfruttamento dei minori – Audizione del dottor Domenico Vulpiani, Dirigente superiore della Polizia di Stato, Direttore del Servizio della Polizia postale e delle comunicazioni

(Svolgimento e conclusione)

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, introduce il tema dell'audizione.

Il dottor Domenico VULPIANI svolge una relazione cui seguono interventi del presidente, Maria BURANI PROCACCINI e del deputato Carla MAZZUCA (MARGH-U).

Il dottor Domenico VULPIANI ed il dottor Sergio STARO rispondono ai quesiti posti.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ringrazia il dottor Vulpiani, il dottor Staro, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 15,15 alle ore 15,30.

<u>SOTTOCOMMISSIONI</u>

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2001

30^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione PASTORE

La seduta inizia alle ore 14,10.

(781) Deputato PECORELLA. – Disposizioni transitorie sulla conversione del ricorso per cassazione in appello, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Il relatore BATTISTI ribadisce le perplessità sulla compatibilità costituzionale delle disposizioni contenute nel disegno di legge e propone di invitare la Commissione giustizia a valutarne la portata, considerando in particolare le possibili violazioni del diritto di difesa, sancito dall'articolo 24 della Costituzione. Si riserva quindi di formulare un'articolata proposta di parere nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(868) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamenti all'Assemblea e alla 9ª Commissione. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte favorevole con osservazioni)

Il relatore MAGNALBÒ, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone, per quanto di competenza, la formulazione

di un parere non ostativo, salvo che sull'emendamento 1.7, sul quale osserva che la semplice attribuzione al Ministero delle politiche agricole e forestali della competenza nei rapporti con la Commissione europea appare estendere in modo eccessivo la competenza degli organi dello Stato con gli organi dell'Unione europea. In proposito richiama la previsione contenuta nel quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione che attribuisce alle regioni, nelle materie di loro competenza (e fra queste sicuramente l'agricoltura), il potere di partecipare alla formazione degli atti comunitari, residuando allo Stato la sola funzione di definire norme di procedura.

La Sottocommissione conviene.

(824) Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore FALCIER, esaminati gli emendamenti al disegno di legge in titolo, osserva, con riferimento agli emendamenti 1.13, 1.15, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23 e 1.0.7 che, trattandosi di materie rientranti nella sfera di legislazione concorrente, si può intervenire unicamente con la definizione di principi fondamentali. Quanto all'emendamento 1.0.5, richiama l'attenzione sulla circostanza che l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, riguarda complessivamente i «dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici», mentre il decreto-legge di cui si tratta dovrebbe limitare i propri effetti al personale sanitario. Con riferimento all'emendamento 1.4 segnala invece l'opportunità di estendere l'ambito applicativo della disposizione a tutte le istituzioni ed enti che svolgono attività sanitarie e socio-sanitarie.

Quanto infine agli emendamenti 1.108 e 1.109 ricorda che essi sono riferiti a previsioni (i commi 7 e 8 dell'articolo 1) che, come già segnalato dalla Commissione in occasione dell'esame del provvedimento in titolo, incidono su una materia, l'istruzione professionale, oggetto di competenza normativa primaria delle regioni.

La Sottocommissione concorda con la proposta di parere favorevole integrato dalle osservazioni illustrate dal relatore.

(824) Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario

(Parere su ulteriori emendamenti alla 12ª Commissione. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte favorevole con osservazioni)

Il relatore FALCIER, illustrati gli ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo, propone, per quanto di competenza, la formulazione di un parere non ostativo ribadendo, con riferimento all'emendamento 1.9.bis

che si tratta di una previsione che incide su materie attribuite alla competenza normativa delle regioni, nelle quali, dunque, non residua alcuno spazio alla potestà regolamentare del Governo. Avanza quindi perplessità sulla formulazione dell'emendamento 1.0.8 osservando che al legislatore statale è precluso di intervenire in materie rientranti nella competenza normativa primaria delle province autonome.

La Sottocommissione conviene con la proposta avanzata dal relatore.

(645) RIZZI ed altri. - Norme sull'edilizia carceraria nei centri urbani

(Parere alla 13^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore MAGNALBÒ illustra una proposta di parere favorevole sulle disposizioni del disegno di legge che introducono una normativa quadro che tocca le materie della sicurezza e della tutela dei beni culturali, che rientrano senz'altro nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. Rileva peraltro che il disegno di legge contiene disposizioni potenzialmente invasive della competenza legislativa riservata alle regioni e di quella amministrativa degli enti locali.

In particolare, l'articolo 3, che investe le procedure per la realizzazione delle opere di cui si tratta nelle zone interdette, non tiene conto dell'attribuzione alle regioni della competenza legislativa in materia di governo del territorio e del principio di sussidiarietà che riserva agli enti locali le relative funzioni amministrative.

Decisamente contrastante con il principio di ragionevolezza appare la norma, contenuta nell'articolo 4, secondo la quale la dichiarazione di pubblica utilità è revocata di diritto con l'entrata in vigore delle disposizioni del disegno di legge e nulla è dovuto a chi sia stato destinatario di detta dichiarazione. Altrettanto poco ragionevoli sono le ulteriori disposizioni che modificano la disciplina delle espropriazioni mediante discutibili interventi sugli indennizzi e sul riscatto dei beni espropriati.

La Sottocommissione approva la proposta di parere favorevole, con osservazioni, avanzate dal relatore.

La seduta termina alle ore 14,40.

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2001

12^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente Callegaro, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1ª Commissione:

- (795) Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo: esame e rinvio;
- (55) EUFEMI ed altri. Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell'immigrazione: esame e rinvio;
- (770) CREMA. Nuove norme in materia di immigrazione: esame e rinvio;
- (797) Disciplina dell'ingresso degli stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita: esame e rinvio.

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2001 31^a Seduta

Presidenza del Presidente AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15.

(868) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore GRILLOTTI fa presente che si tratta degli emendamenti al decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381 recante misure urgenti concernenti l'AGEA, l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 1.12, 1.11, 1.6, 1.9 e 1.10 che tendono a modificare il numero, la composizione, ovvero le modalità di designazione dei componenti del Consiglio di rappresentanza dell'AGEA. Ricorda, a tal proposito, che la Commissione ha già espresso, sul testo del decreto-legge, un parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di una clausola che escluda maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Segnala, inoltre, che la copertura indicata nell'emendamento 1.4 - volto ad istituire un fondo per consentire l'avvio degli organismi pagatori – fa riferimento ad accantonamenti che, relativamente all'anno indicato, non presentano le necessarie risorse. Segnala, infine, gli emendamenti 1.1 e 5.1 che recepiscono le condizioni contenute nel parere espresso dalla Commissione sul testo.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere conforme al relatore.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti 1.12, 1.11, 1.6, 1.9 e 1.10 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che da essi non derivino oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Esprime altresì parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sull'emendamento 1.4, nonché parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

(892) Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini

(Parere alla 1ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore NOCCO fa presente che si tratta degli emendamenti al decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411 recante proroghe e differimenti di termini. Per quanto di competenza, segnala l'emendamento 3.0.1 che proroga alcuni termini in materia di metanizzazione del Mezzogiorno. Con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 3-bis), la proroga del termine per la presentazione della documentazione finale di spesa sembra comportare maggiori oneri non coperti, posto che il rispetto della data prevista dalla normativa vigente è, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 416, anche requisito per la decadenza dai benefici: la proroga sembra, dunque, comportare un allargamento della platea dei beneficiari. Inoltre, con l'articolo 3-ter) si estendono le fattispecie per la concessione di contributi per l'attuazione del programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno. Occorre, dunque, valutare la compatibilità di tali disposizioni con la previsione dell'autorizzazione di spesa contenuta nell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, ovvero se siano suscettibili di attribuire diritti soggettivi con la conseguenza di comportare oneri, eccedenti rispetto alla suddetta autorizzazione, a carico del bilancio dello Stato. Segnala, inoltre, gli emendamenti 4.10 e 4.5 - recanti proroghe dei termini per l'avvio del regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali - analoghi ad una disposizione del testo del decreto in titolo, su cui la Commissione ha già espresso parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 vengano destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate, nel corrispondente periodo, dalla Società Poste Italiane S.p.A.. Segnala, altresì, il comma 3 dell'emendamento 4.10 e l'emendamento 4.6 che dispongono la decadenza del requisito della certificazione dell'iscrizione dell'editore al Registro degli operatori di comunicazione per il riconoscimento della riduzione tariffaria, ampliandone la platea dei beneficiari. Occorre, a tal fine, valutare gli eventuali effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che, eliminando tale requisito soggettivo, le riduzioni tariffarie sarebbero riferite esclusivamente all'oggetto della spedizione. Per quanto concerne, inoltre, il comma 4 dell'emendamento 4.10, nonché gli emendamenti 4.7, 4.8, 4.3, 4.4, 4.13, 4.12, 4.1, 4.2 e 4.11 (finalizzati a ripristinare o a prorogare tariffe agevolate per le Case editrici e per le librerie autorizzate), occorre valutare l'opportunità di inserire una clausola che condizioni la concessione di tali riduzioni tariffarie nel limite massimo delle risorse stanziate con le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Segnala, infine, l'emendamento 5.4 – recante delega per la modifica del testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità - in cui occorre valutare l'opportunità di inserire una clausola di invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato, nonché l'emendamento 5.0.2 per valutare se sia suscettibile di produrre maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che prevede la rideterminazione del prezzo di vendita allo Stato del compendio demaniale marittimo da parte del Comune di Praia a Mare.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisa che, con riferimento all'emendamento 3.0.1, le risorse stanziate per la metanizzazione del Mezzogiorno – da ultimo con l'articolo 145, comma 21, della legge n. 388 del 2000 – costituiscono il limite massimo della spesa statale per tale tipologia di interventi. Non ritiene, pertanto, che possano derivare effetti negativi sul bilancio dello Stato. Per quanto concerne poi l'emendamento 4.6, afferma che gli eventuali effetti finanziari conseguenti alla sua approvazione saranno compensati con la normativa previgente. Osserva, infine, che l'emendamento 5.0.2 comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Sui restanti emendamenti esprime avviso conforme al relatore.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul comma 1 dell'emendamento 4.10 e sull'emendamento 4.5 a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sia inserito il seguente periodo: «Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate, nel corrispondente periodo, dalla Società Poste Italiane S.p.A. alle spedizioni postali di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.»

Esprime altresì parere di nulla osta sul comma 4 dell'emendamento 4.10 e sugli emendamenti 4.7, 4.8, 4.3, 4.4, 4.13, 4.12, 4.1, 4.2 e 4.11 a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che siano aggiunte le seguenti parole: «nel limite massimo delle risorse stanziate con le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488».

Sull'emendamento 5.4 esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano aggiunte le seguenti parole: «senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».

Esprime, inoltre, parere contrario ai sensi della medesima norma costituzionale sul comma 3 dell'emendamento 4.10 e sugli emendamenti 4.6 e 5.0.2.

Esprime, infine, parere di nulla osta sul comma 2 dell'emendamento 4.10 e sui restanti emendamenti.

(863) Deputato TREMAGLIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore NOCCO fa presente che si tratta del disegno di legge concernente norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero. Per quanto di competenza, segnala che il provvedimento riproduce sostanzialmente il testo unificato dei disegni di legge nn. 838 ed altri, esaminato nella scorsa legislatura, e include, all'articolo 24, un'apposita clausola di copertura degli oneri – che la relazione tecnica stima in 84,5 miliardi – che soddisfa le condizioni poste nel parere a suo tempo espresso dalla Commissione bilancio. Ciò considerato, il testo in esame non sembra presentare profili problematici dal punto di vista degli effetti finanziari, nel presupposto che l'organizzazione del voto dei cittadini italiani residenti all'estero debba considerarsi rientrante nell'assetto organizzativo generale delle votazioni politiche e referendarie nazionali. I costi relativi all'organizzazione del voto all'estero possono pertanto essere finanziati attraverso gli stanziamenti ordinari previsti per le consultazioni elettorali e iscritti nell'apposito fondo del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO dichiara di non avere osservazioni in merito al provvedimento in titolo.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato (n. 60)

(Osservazioni alle Commissioni riunite 1ª e 4ª)

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della polizia di Stato. Nella relazione illustrativa è specificato che lo schema di decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, pertanto non è stata predisposta la relazione tecnica. Per quanto di competenza, occorre valutare se all'incremento transitorio dei posti funzione dei prefetti previsto dalla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 4, è associata la corresponsione di maggiori indennità. Per quanto concerne la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 6, occorre valutare se la conservazione dell'anzia-

nità maturata nella qualifica di provenienza per il personale proveniente dal ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici possa produrre maggiori oneri per la finanza pubblica. Le disposizioni contenute nell'articolo 7, concernente il ruolo d'onore dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, potrebbero comportare maggiori oneri nella misura in cui rendono indisponibili, nella misura del personale richiamato o in servizio iscritto nel ruolo d'onore, un numero di posti relativi alle qualifiche iniziali, anziché nella medesima qualifica degli iscritti nei suddetti ruoli. Relativamente all'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale dell'Istituto superiore di polizia previsto all'articolo 8, occorre valutare l'opportunità di inserire una clausola di invarianza degli oneri. Occorre, inoltre, acquisire ulteriori chiarimenti circa la portata innovativa della norma contenuta nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 10, al fine di valutare se da essa possono derivare effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato. Con riferimento alle lettere d) e g), numero 1, del medesimo comma, occorre valutare se dalla definizione di nuove funzioni possano conseguire maggiori indennità rispetto alla legislazione vigente. Infine, con riferimento al numero 3 della stessa lettera g), la formulazione della norma sembra incompleta, non consentendo dunque una valutazione degli effetti finanziari per la finanza pubblica. Da ultimo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 10 sembra disporre una sostituzione tra la qualifica di «vice-questore» con la funzione di «vicario». Occorre, anche in tal caso, acquisire ulteriori chiarimenti per valutare i conseguenti effetti finanziari di tale modifica.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisa che per quanto concerne le osservazioni del relatore sull'articolo 4, comma 2, lettera *b*), la previsione è mirata unicamente a specificare quale tipologia di posti funzione è correlata alle posizioni soprannumerarie. Inoltre, la previsione dell'inquadramento a prefetto, anche in soprannumero dei dirigenti generali di pubblica sicurezza che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, avevano maturato almeno due anni nella qualifica, è stata già prevista dall'articolo 26, comma 1, del medesimo decreto. Conseguentemente non ritiene che derivino oneri a carico del bilancio dello Stato.

Anche con riferimento alla previsione contenuta nell'articolo 6, comma 1, lettera *c*), il riconoscimento dell'anzianità maturata nel ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici che accedono, per concorso, al ruolo «ordinario» dei direttori tecnici, è di identico contenuto rispetto a quanto previsto nell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo già richiamato. Precisa, dunque, che dalla disposizione di cui all'articolo 6 non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto lo stesso personale maturerebbe le medesime aspettative di progressione in carriera e di trattamento economico se continuasse a permanere nel ruolo speciale di provenienza. Osserva, infine, che i suddetti ruoli speciali debbono ancora essere istituiti.

In merito alla prevista indisponibilità di posti nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza del funzionario iscritto nel ruolo d'onore, osserva che determina l'impossibilità di provvedere a nuove assunzioni fino a quando tali soggetti iscritti nel ruolo d'onore rimangono in servizio. La progressione in carriera sarà, peraltro, corrispondente a quella del ruolo di provenienza assicurata dall'attuale normativa e dunque già prevista a legislazione vigente. Afferma quindi che, anche in questo caso, non si determinano maggiori oneri.

Per quanto concerne la previsione contenuta nell'articolo 10, comma 1, lettera *c*), relativa alla disciplina del collocamento a riposo d'ufficio nella fase transitoria, precisa che si tratta di una mera modifica di carattere tecnico al fine di evitare problemi applicativi della norma. In merito alla definizione di nuove funzioni, osserva che esse non comportano l'attribuzione di indennità aggiuntive ma sono funzionali all'esigenza di assicurare la necessaria flessibilità organizzativa all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Precisa, infine, che nell'articolo 10, comma 1, lettera *g*), al numero 3, le parole «e quelle» vanno espunte in quanto si tratta di un refuso, mentre la sostituzione della funzione di «vice questore» con quella di «vicario questore» rappresenta una mera correzione terminologica che non determina alcun riflesso di natura finanziaria per il bilancio dello Stato.

La Sottocommissione si esprime, infine, in senso favorevole con le seguenti osservazioni:

che dall'incremento transitorio dei posti funzione dei prefetti previsto dalla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 4, non sia associata la corresponsione di maggiori indennità;

che dalla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 6, concernente la conservazione dell'anzianità maturata nella qualifica di provenienza per il personale proveniente dal ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, non debbano derivare maggiori oneri per la finanza pubblica;

che sarebbe preferibile prevedere nell'articolo 7, l'indisponibilità di un corrispondente numero di posti relativi alla medesima qualifica degli iscritti nei suddetti ruoli, anziché a quella iniziale;

che all'articolo 8, concernente l'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale dell'Istituto superiore di polizia previsto all'articolo 8, venga prevista una clausola di invarianza degli oneri.

che dalle disposizioni contenute nella lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 10, non devono derivare effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato;

che dalla definizione di nuove funzioni di cui alle lettere d) e g), numero 1, del comma 1 dell'articolo 10, non devono conseguire maggiori indennità.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 5 ottobre 2000, nn. 297 e 298, in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, nonché del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri (n. 61)

(Osservazioni alle Commissioni riunite 1ª e 4ª)

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri. Nella relazione illustrativa è specificato che lo schema di decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, pertanto non è stata predisposta la relazione tecnica. Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 5 prevede che possa essere mantenuto valido il periodo già trascorso nei ruoli degli ufficiali della Forza armata, al fine di fruire del trattamento economico di primo dirigente (se funzionario del ruolo di commissario per almeno 13 anni), ovvero di dirigente superiore (se funzionario del ruolo di commissario o primo dirigente per almeno 23 anni). Considerando che, in assenza di tale disposizione si potrebbe creare una evidente disparità di trattamento, occorre tuttavia valutare se la legislazione vigente richiede un arco temporale più esteso per usufruire del miglior trattamento economico. In tale ultimo caso, potrebbero derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, concordando con le osservazioni del relatore, precisa che dalla norma segnalata non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto la progressione in carriera sarà corrispondente a quella già prevista a legislazione vigente.

La Sottocommissione si esprime, quindi, in senso favorevole.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato (n. 62)

(Osservazioni alla 9^a Commissione)

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato. Nella relazione illustrativa è specificato che lo schema di decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, pertanto non è stata predisposta la relazione tecnica. Per quanto di competenza, segnala la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2 che riordina le funzioni delle differenti qualifiche degli appartenenti al Corpo. In particolare, rispetto al testo vigente, viene eliminata la condizione che i commissari capo forestali, ovvero superiori forestali possano svolgere compiti di direzione di uffici «se non riservati a qualifiche dirigenziali», introducendo

dunque compiti direttivi non soggetti ad alcuna condizione. Posto che ai compiti di direzione viene generalmente attribuita una corrispondente indennità, occorre dunque valutare se possano derivare maggiori oneri a carico dello Stato.

Segnala infine il numero 6) della lettera *c*) del medesimo comma suindicato che, introducendo il concorso interno come modalità di accesso alle qualifiche superiori, anziché quello esterno con riserva di posti, potrebbe comportare maggiori oneri per la duplicazione delle spese relative alle procedure concorsuali.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisa che in merito alle disposizioni contenute nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, la legislazione vigente già prevede la possibilità che i commissari capo forestali ed i commissari superiori forestali possano svolgere compiti di direzione di uffici non previsti come sede di dirigenza. Inoltre, la corresponsione della relativa indennità presuppone che il beneficiario abbia la qualifica di dirigente dello Stato (e non funzionario) e che svolga quindi funzioni di direzione esclusivamente degli uffici considerati dalla legge come sede di dirigenza pubblica. Per quanto concerne infine la possibile duplicazione delle spese relative alle procedure concorsuali, osserva che il personale interno che partecipa ai suddetti concorsi mantiene sempre il diritto all'indennità di missione e al giorno di congedo al fine di partecipare al concorso. Dichiara, inoltre, che i locali in cui vengono generalmente effettuate le prove di concorso interno sono quelli in uso al Corpo forestale dello Stato, non potendo, dunque, derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La Sottocommissione si esprime, infine, in senso favorevole con le seguenti osservazioni:

che a seguito delle disposizioni di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2, concernenti il riordino delle funzioni delle differenti qualifiche, non siano attribuite nuove o maggiori indennità;

che al numero 6 della lettera c), del medesimo comma, concernente l'istituzione di concorsi interni, sia introdotta una clausola di invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza (n. 63)

(Osservazioni alla 6ª Commissione)

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali della Guardia di Finanza. Nella relazione illustrativa è specificato che lo schema di decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, pertanto non è stata predisposta la relazione tecnica. Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 2 prevede che possa essere mantenuto valido il periodo già trascorso nei ruoli degli ufficiali della Forza armata, al fine di fruire del trattamento economico di primo dirigente (se funzionario del ruolo di commissario per almeno 13 anni), ovvero di dirigente superiore (se funzionario del ruolo di commissario o primo dirigente per almeno 23 anni), per gli ufficiali che transitano nei ruoli tecnico-logistico-amministrativi della Guardia di Finanza. Considerando che, in assenza di tale disposizione si potrebbe creare una evidente disparità di trattamento, occorre, tuttavia, valutare se la legislazione vigente richiede un arco temporale più esteso per usufruire del miglior trattamento economico. In tale ultimo caso, potrebbero derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, conformemente a quanto precisato con riferimento ad una norma analoga contenuta nel provvedimento precedentemente esaminato concernente l'Arma dei Carabinieri, conferma l'assenza di oneri a carico del bilancio dello Stato.

La Sottocommissione si esprime, quindi, in senso favorevole.

(246) COLETTI ed altri. – Disposizioni in materia di riscatto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore NOCCO fa presente che si tratta del disegno di legge concernente disposizioni in materia di riscatto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Per quanto di competenza, segnala che il provvedimento, il cui scopo è quello di procedere alla alienazione di una cospicua parte del patrimonio immobiliare degli enti pubblici per destinare il gettito al rilancio dell'edilizia residenziale, interviene su una materia già recentemente oggetto di definizione normativa con la legge n. 410 del 2001, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 351 del 2001, concernente, tra l'altro, disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. In particolare, il disegno di legge in esame sottrae alla nuova disciplina della citata legge (alla quale era associato un gettito di 36.000 per il quadriennio 2001-2004) gli alloggi di edilizia residenziale dello Stato e degli enti previdenziali, determinando una riduzione, non quantificata, delle predette previsioni di gettito, a legislazione vigente. Per quanto riguarda gli immobili di proprietà delle Regioni e degli altri locali, segnala che la predetta legge n. 410 lascia loro facoltà di applicare o meno le disposizioni ivi previste. Tuttavia, anche per gli enti territoriali il provvedimento in esame prevede misure più onerose per la finanza pubblica rispetto alla legislazione vigente (legge n.560 del 1993) che verrebbe abrogata proprio perché, come si evince dalla relazione introduttiva, «non ha conseguito risultati soddisfacenti, in quanto ha previsto non già il riscatto a prezzo agevolato... bensì un normale acquisto a prezzo di mercato». In effetti, il disegno di legge, oltre a ridurre la quota vendibile del patrimonio abitativo pubblico (articolo 1, comma 4), fissa condizioni di maggior favore per gli assegnatari degli alloggi (articolo 1, comma 6, e articoli 2, 3, 4 e 7) e destina il gettito, non al miglioramento dei saldi, ma alla riqualificazione e all'incremento del patrimonio abitativo pubblico e al ripiano dei deficit finanziari degli istituti per l'edilizia pubblica. In definitiva, il provvedimento sembra comportare effetti negativi, non quantificati, né coperti, sulla finanza pubblica.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO concorda con le osservazioni del relatore.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo del provvedimento in oggetto.

La seduta termina alle ore 15,45.

ISTRUZIONE (7^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 11 DICEMBRE 2001

10^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bevilacqua, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1ª Commissione:

- (776) Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione Legge di semplificazione 2001: parere favorevole;
- (816) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee Legge comunitaria 2001, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 2^a Commissione:

- (258) BASTIANONI. Disciplina delle professioni non regolamentate: parere favorevole;
- (691) NANIA ed altri. Disciplina delle professioni intellettuali: parere favorevole;
- (804) PASTORE ed altri. Disciplina delle professioni intellettuali: parere favorevole;

alla 8^a Commissione:

(504) MONTICONE ed altri. – Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet: parere favorevole;

alla 13^a Commissione:

- (531) MANFREDI ed altri. Servizio nazionale della protezione civile: parere favorevole;
- (533) MANFREDI ed altri. Legge quadro in materia di interventi per il ristoro dei danni e la ricostruzione a seguito di calamità o catastrofe: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 12 dicembre 2001, ore 14,30

AFFARI ASSEGNATI

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Verona.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Esame del seguente documento:

 Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti del senatore Salvatore Marano (Doc. IV, n. 1).

COMMISSIONI 1ª e 4ª RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali) (4^a - Difesa)

Mercoledì 12 dicembre 2001, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modifi-

- cazioni, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato (n. 60).
- Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 5 ottobre 2000, n. 297 e n. 298, e successive modificazioni, in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, nonchè del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri (n. 61).

COMMISSIONI 3ª e 8ª RIUNITE

(3^a - Affari esteri, emigrazione) (8^a - Lavori pubblici, comunicazioni)

Mercoledì 12 dicembre 2001, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato SELVA ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'affare Telekom-Serbia (535) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- EUFEMI ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta su fatti e documenti relativi all'affare «Telekom-Serbia» (503).

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Mercoledì 12 dicembre 2001, ore 8,30 e 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni del Titolo V della Parte II della Costituzione: audizione del Governatore della Banca d'Italia.

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (795).

- EUFEMI ed altri.- Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell'immigrazione (55).
- CREMA. Nuove norme in materia di immigrazione (770).
- Disciplina dell'ingresso degli stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita (797).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato TREMAGLIA ed altri. Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (863) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- EUFEMI ed altri. Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (16).
- MAGNALBÒ ed altri. Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltre confine (217).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2001 (816) (Approvato dalla Camera dei deputati).

IV. Esame dei disegni di legge:

- CONSOLO ed altri Modifica della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (428).
- Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici (905) (Approvato dalla Camera dei deputati).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001 (776).
- BASSANINI e AMATO. Interventi organici in materia di qualità della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino – Legge di semplificazione 2001 (184).

VI. Esame del documento:

ANGIUS ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del G8 – (Doc. XXII, n. 4).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 12 dicembre 2001, ore 15

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Antonino CARUSO ed altri. Modifica delle disposizioni in materia di notificazioni degli atti giudiziari a mezzo posta (556).
- PASTORE ed altri. Nuove norme in materia di trascrizione dell'azione di riduzione (620).
- PELLICINI ed altri. Modifica delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con istituzione della sezione distaccata del Tribunale di Varese nella città di Luino (735).
- CENTARO. Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n.
 373, in tema di tutela del diritto d'autore (606).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Deputato BONITO ed altri. Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato (762) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- NOCCO ed altri. Nuove norme sul contenimento del part-time nell'esercizio della professione forense (393).
- CONSOLO. Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato (423).

III. Esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. Disciplina delle professioni intellettuali (804).
- NANIA ed altri. Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- BASTIANONI. Disciplina delle professioni non regolamentate (258).
- MANZIONE. Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (Fatto proprio dal Gruppo della Margherita DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3, terzo periodo e 79, comma 1, del Regolamento).
- CIRAMI ed altri. Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (561).

- Modifiche al sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura (891).
- FASSONE ed altri. Modifiche della normativa sul sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura (895).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione (375).
- CENTARO. Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione (475).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 12 dicembre 2001, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente della Lega Navale Italiana (n. 15).

IN SEDE REFERENTE

- I. Esame del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 1º dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom» (914).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- NIEDDU ed altri. Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHB) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) (585).

- PALOMBO ed altri. Disposizioni in materia di corresponsione dei contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHB) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) (594).
- III. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- MELELEO. Proroga delle facoltà previste dall'articolo 32, comma 5 e dall'articolo 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224 (495).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 12 dicembre 2001, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

 Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (848).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

 Schema di decreto di autorizzazione all'impiego delle economie di spesa realizzate sui fondi assegnati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 novembre 1999 – concernente la ripartizione per l'anno 1999 della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale – a favore dell'IPAB – Servizi Assistenziali di Vicenza – (n. 58).

FINANZE E TESORO (6a)

Mercoledì 12 dicembre 2001, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sui possibili fenomeni di riciclaggio connessi all'imminente circolazione dell'Euro nel nostro Paese: audizione del Centro di Ricerca per il Diritto d'Impresa istituito presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza (n. 63).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- GUERZONI ed altri. Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (129).
- BONATESTA. Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (377).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

Mercoledì 12 dicembre 2001, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici (905)(Approvato dalla Camera dei deputati).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

 Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato (n. 62).

INDUSTRIA (10^{a})

Mercoledì 12 dicembre 2001, ore 8,30 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Esame del disegno di legge:
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2001 (816) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- II. Esame congiunto dei disegni di legge:
- Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001 (776).
- BASSANINI ed altri. Interventi organici in materia di qualità della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino – Legge di semplificazione 2001 (184).

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

 TOIA ed altri. – Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia (697) (Fatto proprio dal Gruppo della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3, terzo periodo e 79, comma 1, del Regolamento).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 1999/44/
 CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.
 (n. 59).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla ripartizione del fondo disposto dalla legge 29 gennaio 2001, n. 10, al fine di sviluppare le iniziative italiane nel settore della navigazione satellitare, di rafforzare la competitività dell'industria e dei servizi, di promuovere la ricerca e di consentire un'adeguata partecipazione ai programmi europei (n. 57).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

Mercoledì 12 dicembre 2001, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

 Schema di regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente condizioni e modalità per l'erogazione dei contributi in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane (n. 65).

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001 (776).
- BASSANINI e AMATO. Interventi organici in materia di qualità della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino - Legge di semplificazione 2001 (184).

IN SEDE REFERENTE

- I. Esame dei disegni di legge:
- CHIUSOLI. Istituzione di un Piano nazionale annuale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (29).
- ZANOLETTI. Nuove norme in favore dei minorati uditivi (814).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- MUZIO ed altri. Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto (229).
- MUZIO ed altri. Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992,
 n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (230).
- Tommaso SODANO ed altri. Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto (330).
- BATTAFARANO ed altri. Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto (349).
- BETTONI BRANDANI ed altri. Modifiche alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto (590).
- FORCIERI ed altri. Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (760).

IGIENE E SANITÀ (12a)

Mercoledì 12 dicembre 2001, ore 15

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- CARELLA. Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (336).
- MASCIONI ed altri. Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (398).
- COZZOLINO e SERVELLO. Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (404).
- II. Esame del disegno di legge:
- TOMASSINI. Regolamentazione in materia di informazione scientifica: istituzione dell'Autorità garante e del Registro degli informatori scientifici del farmaco (630).

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, del Regolamento, dell'affare:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, concernente la definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

Mercoledì 12 dicembre 2001, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sulla VII Conferenza delle parti firmatarie della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e sull'evoluzione del sistema ANPA-ARPA.

IN SEDE REFERENTE

- I. Esame dei disegni di legge:
- MANFREDI ed altri. Servizio nazionale della protezione civile (531).
- MANFREDI ed altri. Legge quadro in materia di interventi per il ristoro dei danni e la ricostruzione a seguito di calamità o catastrofe (533).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- RIZZI ed altri. Norme sull'edilizia carceraria nei centri urbani (645).

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, dell'affare:

Sulle tematiche concernenti la protezione dall'inquinamento elettromagnetico.

COMMISSIONE STRAORDINARIA per la tutela e la promozione dei diritti umani

Mercoledì 12 dicembre 2001, ore 14,15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti nella realtà internazionale:

 audizione, in rappresentanza dell'Associazione «Nessuno tocchi Caino», del segretario Sergio D'Elia e della dottoressa Elisabetta Zamparutti del consiglio direttivo dell'Associazione.

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 12 dicembre 2001, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (795).
- EUFEMI ed altri.- Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell'immigrazione (55).
- II. Esame dei disegni di legge:
- PROVERA. Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano (11).
- CENTARO. Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, in tema di tutela del diritto d'autore (606).
- BASTIANONI. Disciplina delle professioni non regolamentate (258).
- NANIA ed altri. Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. Disciplina delle professioni intellettuali (804).
- MONTICONE ed altri. Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via *Internet* (504).

 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998 (672).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disciplina dell'ingresso degli stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita (797).
- TOIA ed altri. Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia (697).

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 1999/44/
 CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (n. 59).
- Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione dei dati personali, in attuazione della legge 24 marzo 2001, n. 127 (n. 64).